Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare
Commissione per la sanità pubblica

2025/0223(COD)

16.4.2026 **EMENDAMENTI**
180 - 429

Progetto di relazione
Leire Pajín, Aurelijus Veryga
(PE782.236v01-00)

Meccanismo unionale di protezione civile e sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, e abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE (meccanismo unionale di protezione civile)

Proposta di regolamento
(COM(2025)0548 – 2025/0223(COD))

Emendamento 180
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 6 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	– vista la relazione di Sauli Niinistö dal titolo "Safer Together: Strengthening Europe's civilian and military preparedness and readiness" (Più sicuri insieme: rafforzare la preparazione e la prontezza civile e militare dell'Europa)[1 bis],
	[1 bis] Niinistö, S., Safer Together: Strengthening Europe's Civilian and Military Preparedness and Readiness" (Più sicuri insieme: rafforzare la preparazione e la prontezza civile e militare dell'Europa), 2024.

Or. en

Emendamento 181
Sirpa Pietikäinen

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 9 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	– vista l'iniziativa "One Health" dell'OMS,

Or. en

Emendamento 182
Sirpa Pietikäinen

Progetto di risoluzione legislativa

Visto 9 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	– visto il quadro d'azione per la task force "One Health" interagenzie,

Or. en

Emendamento 183
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 9 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	– vista la relazione di valutazione globale sulla riduzione del rischio di catastrofi delle Nazioni Unite,

Or. en

Emendamento 184
Sirpa Pietikäinen

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 9 quinquies (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	– vista la relazione del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici dal titolo "Strengthening resilience to climate change – Recommendations for an effective EU adaptation policy framework" (Rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici – Raccomandazioni per un quadro politico di adattamento efficace dell'UE),

Or. en

Emendamento 185
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Visto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	visti l'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (UNDRR), la sua piattaforma per l'Europa e l'Asia centrale e l'iniziativa Making Cities Resilient (Rendere le città resilienti) 2030,

Or. en

Emendamento 186
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi.	(1) In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi. ***A causa della natura accelerata, interagente e cumulativa delle crisi e delle minacce sanitarie, compresi i cambiamenti climatici e l'invecchiamento della***

popolazione, le misure di prevenzione dovrebbero essere una priorità nella protezione civile e nella preparazione alle emergenze sanitarie al fine di limitare il numero e la gravità delle crisi e delle emergenze future. Successivamente dovrebbe essere data priorità alle misure di preparazione attraverso lo sviluppo di capacità e il rafforzamento della resilienza degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 187
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi.	(1) In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi. ***Tale meccanismo dell'Unione deve necessariamente essere complementare al Fondo di solidarietà dell'Unione europea, alla riserva per gli aiuti d'urgenza e al regolamento relativo al sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione (Restore), al fine di garantire una maggiore efficacia e***

migliori risultati nell'utilizzo di tali fondi.

Or. fr

Emendamento 188
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi.	(1) In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi. ***Dovrebbe promuovere un approccio proattivo e lungimirante alla resilienza che riduca le vulnerabilità e sostenga una ripresa sostenibile.***

Or. en

Emendamento 189
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi.	(1) In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi. ***L'aggiunta di nuovi compiti e obiettivi non dovrebbe avere un impatto negativo sui compiti attualmente svolti nell'ambito del meccanismo unionale.***

Or. en

Emendamento 190
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di	(1) In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di

protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi.

protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi. ***In tale prospettiva, la preparazione sanitaria dovrebbe essere considerata un elemento chiave del quadro di protezione civile.***

Or. en

Emendamento 191
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In considerazione del sensibile aumento del numero ***e*** della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi.	(1) In considerazione del sensibile aumento del numero***,*** della gravità ***e della complessità*** dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi***, nonché sostenendo la cooperazione interistituzionale e l'investimento continuo nella ricerca e nell'innovazione***.

Or. ro

Emendamento 192
Nikolas Farantouris

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi.	(1) In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione ***e il coordinamento*** nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di ***valutazione, previsione*** prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi ***e di ripresa dalle stesse***.

Or. en

Emendamento 193
Laurence Trochu

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità	(1) In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità

necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando ***la cooperazione e il coordinamento tra gli*** Stati membri per rafforzare la capacità ***generale*** di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi.	necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando ***il sostegno agli*** Stati membri ***volontari*** per rafforzare la capacità di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi.

Or. fr

Emendamento 194
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce***, indipendentemente dalla loro natura di origine***, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi.	(1) In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi.

Or. it

Emendamento 195

Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Gli attuali sforzi di adattamento e preparazione nell'UE e negli Stati membri sono insufficienti, in gran parte incrementali e tardivi per affrontare e rispondere adeguatamente alle future crisi ed emergenze indotte dal clima e dall'ambiente. I sistemi sanitari degli Stati membri sono scarsamente preparati, dispongono di personale insufficiente e devono far fronte a investimenti inadeguati per prepararsi agli impatti e alle minacce molteplici, interagenti e cumulativi per la salute causati dall'accelerazione dei cambiamenti climatici e dall'invecchiamento della popolazione. L'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi di preparazione e aumentare la resilienza dei sistemi sanitari e del personale sanitario con largo anticipo per prepararsi adeguatamente ai crescenti rischi, minacce, emergenze e pressioni causati dall'accelerazione dei cambiamenti climatici. La Commissione europea dovrebbe richiedere e armonizzare le valutazioni del rischio climatico in tutte le politiche dell'UE e negli Stati membri, utilizzando scenari climatici e norme metodologiche comuni.

Or. en

Emendamento 196
Laurence Trochu

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(1 bis) Il meccanismo unionale di protezione civile dovrebbe essere utilizzato esclusivamente a fini di sostegno, sulla base della partecipazione volontaria degli Stati membri. Analogamente, il ruolo della Commissione nel rafforzare la cooperazione nell'attuazione di tale meccanismo non può avere carattere vincolante; i suoi compiti, anche nell'attuazione delle azioni che rientrano in tale meccanismo, non le conferiscono un maggiore potere decisionale, bensì una capacità di formulare raccomandazioni e di coordinamento, che non può derogare alla volontà degli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 197
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) In un contesto mondiale caratterizzato dall'intensificazione delle catastrofi naturali, dei rischi tecnologici, delle crisi sanitarie e dall'impatto transfrontaliero dei cambiamenti climatici, oltre che dai recenti sviluppi geopolitici, vi è la necessità urgente di rendere l'Unione più preparata, resiliente e coesa, garantendo al contempo il pieno mantenimento delle competenze nazionali e facendo sì che gli Stati membri continuino a godere della flessibilità richiesta per adeguare tutto ciò al loro contesto specifico.

Or. ro

Emendamento 198

Pascal Arimont, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) L'azione dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare la responsabilità primaria degli Stati membri in materia di protezione civile e gestione delle catastrofi. Dovrebbe concentrarsi sul coordinamento, l'interoperabilità e il sostegno, in particolare in caso di crisi transfrontaliere o particolarmente pressanti, senza creare inutili duplicazioni di strutture.

Or. en

Emendamento 199
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) In linea con l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'Unione può intervenire quando gli obiettivi di una misura non sono sufficientemente conseguiti dal singolo Stato membro, e l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'intervento dell'Unione integri le politiche nazionali e affronti le minacce transfrontaliere alla salute; Per anticipare, pianificare, preparare e rispondere al peggioramento generale delle condizioni di salute pubblica dovuto alle pandemie emergenti, all'accelerazione dei cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali e ad altre minacce per la salute a carattere

transfrontaliero e di lunga durata, l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo guida nelle situazioni di crisi e di emergenza e nelle misure di preparazione a lungo termine, compreso lo sviluppo di capacità.

Or. en

Emendamento 200
Nikolas Farantouris

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Le misure di prevenzione e preparazione sono sicuramente essenziali per rafforzare la resilienza dell'Unione nel far fronte alle catastrofi naturali e di origine antropica***, ma*** l'insorgenza, i tempi e l'entità delle catastrofi sono per loro natura imprevedibili. Le risorse finanziarie necessarie per garantire una risposta adeguata possono variare notevolmente da un anno all'altro e dovrebbero essere messe a disposizione immediatamente. Per conciliare il principio di bilancio della prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente di fronte a bisogni nuovi, è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi di lavoro. Di conseguenza è opportuno autorizzare il riporto degli stanziamenti non utilizzati, limitatamente all'anno successivo ed esclusivamente destinati alle azioni di risposta, in aggiunta al riporto degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	(3) Le misure di prevenzione e preparazione sono sicuramente essenziali per rafforzare la resilienza dell'Unione nel far fronte alle catastrofi naturali e di origine antropica***. Nel contempo,*** l'insorgenza, i tempi e l'entità delle catastrofi sono per loro natura imprevedibili. ***Pertanto*** le risorse finanziarie necessarie per garantire una risposta adeguata ***ed efficace*** possono variare notevolmente da un anno all'altro e dovrebbero essere messe a disposizione immediatamente. Per conciliare il principio di bilancio della prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente di fronte a bisogni nuovi, è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi di lavoro. Di conseguenza è opportuno autorizzare il riporto degli stanziamenti non utilizzati, limitatamente all'anno successivo ed esclusivamente destinati alle azioni di risposta, in aggiunta al riporto degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 201
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Data la natura urgente e imprevedibile delle crisi, il meccanismo unionale di protezione civile non dovrebbe essere ostacolato da eccessivi oneri amministrativi o vincoli procedurali, ma dovrebbe operare sulla base di procedure semplificate e di un adeguato grado di flessibilità, al fine di garantire una risposta rapida, efficiente e coordinata a sostegno degli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 202
Olivier Chastel, Grégory Allione, Vlad Vasile-Voiculescu, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Stine Bosse, Jérémy Decerle, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione più flessibili***. La relazione Niinistö ha spiegato che la resilienza e la competitività dell'Unione si basano sulla preparazione civile e militare dell'intera società[1 bis]. La strategia globale dell'UE in materia di salute sottolinea la necessità di stimolare la ricerca sanitaria globale per sviluppare le tecnologie e le contromisure necessarie per migliorare la salute[1 ter]. La strategia per le contromisure mediche ha sottolineato la necessita di migliorare la collaborazione intersettoriale, comprese la***

cooperazione civile-militare e la collaborazione globale, al fine di rafforzare la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la disponibilità delle contromisure mediche necessarie per consolidare la preparazione sanitaria dell'UE[1 quater]. A tal fine il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio. ***È importante garantire la coerenza e la complementarità tra gli strumenti di finanziamento dell'Unione, tra cui il Fondo europeo per la competitività, Orizzonte Europa e il meccanismo unionale di protezione civile, nell'ambito delle rispettive azioni ammissibili, al fine di sostenere la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie ed evitare duplicazioni. In previsione dei periodi di crisi, occorre prestare particolare attenzione a garantire la chiarezza, la coerenza e la prevedibilità delle opportunità di finanziamento, in modo che gli attori pertinenti possano accedere efficacemente al sostegno dell'Unione e mobilitarlo.***

[1 bis] ***"Safer Together: Strengthening Europe's Civilian and Military Preparedness and Readiness" (Più sicuri insieme: rafforzare la preparazione e la prontezza civile e militare dell'Europa), marzo 2024, https://commission.europa.eu/document/download/5bb2881f-9e29-42f2-8b77-8739b19d047c_en?filename=2024_Niinisto-report_Book_VF.pdf.***

[1 ter] ***Strategia globale dell'UE in materia di salute, novembre 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscor***

ner/detail/it/ip_22_7153.

[1 quater] ***Strategia sulle contromisure mediche, luglio 2025, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52025DC0529.***

Or. en

Emendamento 203
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio ***e consentendo così di calibrare le priorità di prevenzione, preparazione e risposta in modo adeguato***. ***La prevedibilità finanziaria è inoltre fondamentale per garantire un'assegnazione equa e sostenibile delle risorse, consentendo agli Stati membri di continuare a investire in capacità strategiche e a costituire riserve di beni essenziali.***

Or. ro

Emendamento 204
Nikolas Farantouris

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	(4) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione ***migliorati, più efficaci e*** più flessibili. A tal fine il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto ***del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica, dell'aumento delle esigenze,*** dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.

Or. en

Emendamento 205
Adam Jarubas, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente e beni, alloggi compresi, delle infrastrutture critiche, quali le infrastrutture energetiche e dei trasporti o le infrastrutture spaziali, e del patrimonio culturale contro ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica. Il	(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente e beni, alloggi compresi, delle infrastrutture critiche, quali le infrastrutture energetiche e dei trasporti o le infrastrutture spaziali, e del patrimonio culturale contro ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica. Il

riferimento alle catastrofi naturali e di origine antropica dovrebbe essere inteso come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica. È opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e delle acque interne, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie e altre catastrofi o emergenze ibride non definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione. Tali catastrofi richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.	riferimento alle catastrofi naturali e di origine antropica dovrebbe essere inteso come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica. È opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e delle acque interne, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie e altre catastrofi o emergenze ibride non definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione. Tali catastrofi richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi. ***Per quanto riguarda la protezione e l'aumento della resilienza delle infrastrutture e delle operazioni di trasporto europee, le capacità del programma spaziale dell'UE dovrebbero essere sviluppate e ampiamente sfruttate per garantire il monitoraggio della rete e il backup operativo. Il programma Copernicus dovrebbe essere utilizzato per il monitoraggio delle infrastrutture di trasporto, fornendo dati per la manutenzione predittiva e l'allerta rapida sui rischi ambientali. I programmi Galileo, EGNOS e IRIS^2 dovrebbero essere impiegati come riserva per la localizzazione e comunicazione fail-safe per i treni sulla rete TEN-T dell'UE e su altre linee ferroviarie strategiche per aumentare la resilienza delle attività ferroviarie.***

Or. en

Emendamento 206
Olivier Chastel, Grégory Allione, Vlad Vasile-Voiculescu, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Stine Bosse, Jérémy Decerle, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente e beni, alloggi compresi, delle infrastrutture critiche, quali le infrastrutture energetiche e dei trasporti o le infrastrutture spaziali, e del patrimonio culturale contro ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica. Il riferimento alle catastrofi naturali e di origine antropica dovrebbe essere inteso come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica. È opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e delle acque interne, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie e altre catastrofi o emergenze ibride non definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione. Tali catastrofi richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.	(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente e beni, alloggi compresi, delle infrastrutture critiche, quali le infrastrutture energetiche e dei trasporti o le infrastrutture spaziali, e del patrimonio culturale contro ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica. Il riferimento alle catastrofi naturali e di origine antropica dovrebbe essere inteso come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica. È opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e delle acque interne, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie***, comprese le gravi minacce alla salute a carattere transfrontaliero definite dal regolamento (UE) 2022/2371, ovvero le minacce di origine biologica, tra cui le malattie trasmissibili, la resistenza agli antimicrobici e le infezioni associate all'assistenza sanitaria,*** le minacce per la salute a carattere transfrontaliero e altre catastrofi o emergenze ibride non definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione. ***I rischi in questione dovrebbero essere oggetto di un approccio integrato, compreso l'approccio della "salute in tutte le politiche", garantendo che le implicazioni per la salute delle politiche in tutti i settori, assieme all'approccio "One Health", siano sistematicamente prese in considerazione, riconoscendo il legame tra salute umana, animale e ambientale.*** Tali catastrofi richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.

Or. en

Emendamento 207
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente ***e beni***, ***alloggi compresi, delle*** infrastrutture critiche***, quali le infrastrutture energetiche e dei trasporti o le infrastrutture spaziali, e del*** patrimonio culturale contro ***ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica. Il riferimento alle*** catastrofi naturali e di origine antropica ***dovrebbe essere inteso come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica. È opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e delle acque interne, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie e altre catastrofi o emergenze ibride non definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione***. Tali catastrofi richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.	(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente, infrastrutture critiche ***e beni, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alloggi ed il*** patrimonio culturale contro ***le*** catastrofi naturali e di origine antropica. Tali catastrofi richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.

Or. it

Emendamento 208
Grégory Allione, Olivier Chastel, Vlad Vasile-Voiculescu, Stine Bosse, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jérémy Decerle, Michal Wiezik, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente e beni, alloggi compresi, delle infrastrutture critiche, quali le infrastrutture energetiche ***e*** dei trasporti ***o*** le infrastrutture spaziali, e del patrimonio culturale contro ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica. Il riferimento alle catastrofi naturali e di origine antropica dovrebbe essere inteso come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica. È opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e delle acque interne, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie e altre catastrofi o emergenze ibride non definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione. Tali catastrofi richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.	(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente e beni, alloggi compresi, delle infrastrutture critiche, quali le infrastrutture energetiche**,** dei trasporti**,** le infrastrutture spaziali***, idriche, gli ospedali, i centri di comando, le stazioni dei vigili del fuoco***, e del patrimonio culturale contro ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica. Il riferimento alle catastrofi naturali e di origine antropica dovrebbe essere inteso come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica. È opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e delle acque interne, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie e altre catastrofi o emergenze ibride non definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione. Tali catastrofi richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.

Or. en

Emendamento 209
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente e beni, alloggi compresi, delle	(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente e beni, alloggi compresi, delle

infrastrutture critiche, quali le infrastrutture energetiche e dei trasporti o le infrastrutture spaziali, e del patrimonio culturale contro ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica. Il riferimento alle catastrofi naturali e di origine antropica dovrebbe essere inteso come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica. È opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e delle acque interne, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie e altre catastrofi o emergenze ibride non definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione. Tali catastrofi richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.	infrastrutture critiche, quali le infrastrutture energetiche e dei trasporti o le infrastrutture spaziali, e del patrimonio culturale contro ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica. Il riferimento alle catastrofi naturali e di origine antropica dovrebbe essere inteso come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica. È opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, ***nonché le conseguenze civili dei conflitti armati,*** i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e delle acque interne, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie***, le gravi perturbazioni della catena di approvvigionamento, comprese quella energetica e quella alimentare,*** e altre catastrofi o emergenze ibride non definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione. Tali catastrofi richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.
	Or. ro

Emendamento 210
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente e beni, alloggi compresi, delle infrastrutture critiche, quali le infrastrutture energetiche e dei trasporti o le infrastrutture spaziali, e del patrimonio culturale contro ogni tipo di catastrofe	(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente ***e biodiversità***, beni, alloggi compresi, delle infrastrutture critiche, quali le infrastrutture energetiche e dei trasporti o le infrastrutture spaziali, ***dei sistemi alimentari*** e del patrimonio culturale

naturale e di origine antropica. Il riferimento alle catastrofi naturali e di origine antropica dovrebbe essere inteso come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica. È opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e delle acque interne, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie e altre catastrofi o emergenze ibride non definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione. Tali catastrofi richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.

contro ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica. Il riferimento alle catastrofi naturali e di origine antropica dovrebbe essere inteso come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica***, tenendo conto degli impatti molteplici e cumulativi sul sistema***. È opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, ***l'ecocidio,*** i cambiamenti climatici***, la perdita della biodiversità, la chimicizzazione***, l'inquinamento marino e delle acque interne***, la contaminazione e l'erosione del suolo***, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie e altre catastrofi o emergenze ibride non definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione. Tali catastrofi richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.

Or. en

Emendamento 211
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente e beni, alloggi compresi, delle infrastrutture critiche, quali le infrastrutture energetiche e dei trasporti o le infrastrutture spaziali, e del patrimonio culturale contro ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica. Il riferimento alle catastrofi naturali e di origine antropica dovrebbe essere inteso	(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente***, biodiversità*** e beni, alloggi compresi, delle infrastrutture critiche, quali le infrastrutture energetiche e dei trasporti o le infrastrutture spaziali, e del patrimonio culturale contro ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica. Il riferimento alle catastrofi naturali e di origine antropica dovrebbe essere inteso

come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica. È opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici, le ***catastrofi*** tecnologiche, radiologiche o ambientali, i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e delle acque interne, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie e altre catastrofi o emergenze ibride non definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione. Tali catastrofi richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.

come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica. È opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici, le ***minacce*** tecnologiche, ***chimiche, biologiche,*** radiologiche ***e nucleari (CBRN)*** o ***le catastrofi*** ambientali, i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e delle acque interne, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie***, le minacce per la salute a carattere transfrontaliero*** e altre catastrofi o emergenze ibride non definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione. Tali catastrofi richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.

Or. en

Emendamento 212
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Ondřej Knotek, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente e beni, alloggi compresi, delle infrastrutture critiche, quali le infrastrutture energetiche e dei trasporti o le infrastrutture spaziali, e del patrimonio culturale contro ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica. Il riferimento alle catastrofi naturali e di origine antropica dovrebbe essere inteso come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica. È opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, i	(6) Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente e beni, alloggi compresi, delle infrastrutture critiche, quali le infrastrutture energetiche***, sanitarie, di comunicazione, dei dati sensibili*** e dei trasporti o le infrastrutture spaziali, e del patrimonio culturale contro ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica. Il riferimento alle catastrofi naturali e di origine antropica dovrebbe essere inteso come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica. È opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici, ***il sabotaggio,*** le

cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e delle acque interne, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie e altre catastrofi o emergenze ibride non definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione. Tali catastrofi richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.	catastrofi tecnologiche, radiologiche***, biologiche, chimiche*** o ambientali, i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e delle acque interne, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie e altre catastrofi o emergenze ibride non definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione. Tali catastrofi richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.
	Or. fr

Emendamento 213
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Al fine di prevenire, preparare e rispondere in modo più efficace alle crisi emergenti o potenziali, l'Unione europea dovrebbe inglobare nelle sue politiche l'approccio "One Health", che mira a trovare un equilibrio e a ottimizzare in modo sostenibile la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi. Collegando gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, l'approccio "One Health" può aiutare ad affrontare l'intero spettro delle minacce per la salute, tra cui la resistenza antimicrobica, le zoonosi, le malattie trasmesse da vettori, la chimica, le minacce legate alla sicurezza alimentare e le minacce emergenti dovute all'accelerazione dei cambiamenti climatici o della cattiva salute ambientale e dell'ecosistema.
	Or. en

Emendamento 214
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il meccanismo unionale dovrebbe promuovere la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere da qualsiasi catastrofe le persone, l'ambiente ***e*** i beni***, compreso*** il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per prevenire e affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati.	(7) Il meccanismo unionale dovrebbe promuovere la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere da qualsiasi catastrofe le persone, l'ambiente***, la biodiversità,*** i beni ***e*** il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per prevenire e affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati***, rafforzando nel contempo la loro resilienza rispetto a tali catastrofi***.

Or. en

Emendamento 215
Nikolas Farantouris

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il meccanismo unionale dovrebbe promuovere la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere da qualsiasi catastrofe le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle	(7) Il meccanismo unionale dovrebbe promuovere la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere da qualsiasi catastrofe le persone, l'ambiente***, la biodiversità*** e i beni, compreso il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di

catastrofi di mezzi sufficienti per prevenire e affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati.	gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per ***anticipare,*** prevenire e affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati.

Or. en

Emendamento 216
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il presente regolamento dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare la fiducia dei cittadini nella capacità dell'Unione di rispondere efficacemente alle crisi garantendo la visibilità del sostegno fornito e dimostrando attraverso azioni concrete la presenza e la solidarietà dell'Unione nelle situazioni di emergenza, contribuendo in tal modo a rafforzare la legittimità e la fiducia dei cittadini.

Or. ro

Emendamento 217
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il Parlamento europeo pone l'accento sul valore aggiunto del meccanismo unionale di protezione civile quale esempio eccezionale di solidarietà europea in tempi di crisi. La resilienza

europea deriva dalla resilienza degli Stati membri e dei cittadini europei. Di conseguenza, anche gli Stati membri e il pubblico hanno una responsabilità fondamentale per la resilienza dell'Unione.

Or. en

Emendamento 218
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) I meccanismi di coordinamento istituiti a livello dell'Unione non possono sostituire le autorità sanitarie nazionali né ostacolarne la capacità di sviluppare le proprie azioni di preparazione o di adottare decisioni rapide adattate alle realtà locali.

Or. fr

Emendamento 219
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Ondřej Knotek, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quater) È opportuno chiarire che le azioni dell'Unione in materia di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie devono rispettare pienamente la competenza esclusiva degli Stati membri per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica e non possono comportare l'armonizzazione

delle politiche sanitarie nazionali.

Or. fr

Emendamento 220
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Ondřej Knotek, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 7 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 sexies) Le recenti crisi sanitarie hanno evidenziato vulnerabilità legate alla dipendenza dell'UE dalle catene di approvvigionamento esterne di medicinali, dispositivi medici e contromisure mediche. Il meccanismo dovrebbe contribuire a rafforzare l'autonomia strategica degli Stati membri attraverso un'adeguata preparazione.

Or. fr

Emendamento 221
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di promuovere la coerenza della propria azione internazionale nel settore della protezione civile, l'Unione dovrebbe riconoscere il ruolo fondamentale delle organizzazioni intergovernative rafforzando il dialogo politico e lo scambio di conoscenze e di migliori pratiche, in quanto le catastrofi e le crisi aumentano in termini di scala e diffusione sul piano globale e l'Unione condivide i rischi e le minacce in tal senso.	(8) Al fine di promuovere la coerenza della propria azione internazionale nel settore della protezione civile, l'Unione dovrebbe riconoscere il ruolo fondamentale delle organizzazioni intergovernative rafforzando ***l'infrastruttura sanitaria globale, l'OMS, la capacità di agire a livello globale e*** il dialogo politico e lo scambio di conoscenze e di migliori pratiche, in quanto le catastrofi e le crisi aumentano in termini di scala e diffusione sul piano globale e l'Unione condivide i

rischi e le minacce in tal senso.

Or. en

Emendamento 222
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di promuovere la coerenza della propria azione internazionale nel settore della protezione civile, l'Unione dovrebbe riconoscere il ruolo fondamentale delle organizzazioni intergovernative rafforzando il dialogo politico e lo scambio di conoscenze e di migliori pratiche, in quanto le catastrofi e le crisi aumentano in termini di scala e diffusione sul piano globale e l'Unione condivide i rischi e le minacce in tal senso.	(8) Al fine di promuovere la coerenza della propria azione internazionale nel settore della protezione civile, l'Unione dovrebbe riconoscere il ruolo fondamentale delle organizzazioni intergovernative rafforzando il dialogo politico e lo scambio di conoscenze e di migliori pratiche***, in particolare nelle regioni alla frontiera tra due o più Stati membri,*** in quanto le catastrofi e le crisi aumentano in termini di scala e diffusione sul piano globale e l'Unione condivide i rischi e le minacce in tal senso.

Or. en

Emendamento 223
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Le Nazioni Unite hanno ripetutamente invitato la comunità internazionale a riconoscere l'urgenza dell'emergenza climatica e il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ha stabilito che i cambiamenti climatici stanno

modificando la frequenza, l'intensità e la distribuzione geografica dei pericoli naturali e fungendo da moltiplicatore del rischio, il che, di conseguenza, rende i dati storici relativi ai rischi sempre più inaffidabili come base per la pianificazione futura. In considerazione dell'aumento della frequenza e dell'intensità dei pericoli naturali connessi al clima, il meccanismo unionale dovrebbe contribuire ad affrontare i fattori alla base del rischio di catastrofi. Ciò richiede una comprensione approfondita dei processi che contribuiscono all'aumento dei rischi, nonché un'attenta considerazione delle loro implicazioni per la protezione civile, il degrado ambientale e i cambiamenti climatici. Il meccanismo dovrebbe promuovere l'integrazione di approcci ecosistemici per rafforzare la capacità degli ecosistemi e delle comunità di prevenire e resistere alle catastrofi e di riprendersi dalle stesse. La preparazione e la prevenzione dovrebbero essere rafforzate attraverso sinergie con le pertinenti politiche dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, protezione della biodiversità e utilizzo sostenibile del suolo, e gli investimenti nella prevenzione, nella riduzione dei rischi e nella resilienza dovrebbero essere rafforzati al di là dei soli sistemi di risposta alle emergenze e di allerta rapida.

Or. en

Emendamento 224
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(8 bis) Le Nazioni Unite hanno ripetutamente invitato la comunità internazionale a riconoscere la portata e l'urgenza dell'emergenza climatica. Nel 2019, il Parlamento europeo ha dichiarato l'emergenza climatica. Oltre ai cambiamenti climatici, sono stati superati altri sei limiti del pianeta: l'integrità della biosfera, il cambiamento di destinazione dei terreni, il cambiamento dell'acqua dolce, i flussi biochimici, le nuove entità e l'acidificazione degli oceani. Il superamento dei limiti del pianeta rischia di innescare cambiamenti ambientali irreversibili che portano a danni catastrofici e irreversibili ai sistemi di supporto vitale della Terra, il che costituisce una minaccia diretta e indiretta alla sicurezza, alla salute e al benessere umani per i prossimi decenni. Alla luce dell'evoluzione e dell'accelerazione dei cambiamenti climatici e dei rischi dovuti all'ulteriore imprevedibilità degli eventi meteorologici e allo squilibrio climatico, nonché delle minacce e dei rischi connessi ad altri limiti del pianeta, il meccanismo unionale dovrebbe tenere conto di tali modelli di rischio accelerati, cumulativi e più imprevedibili nelle sue attività coordinate di prevenzione e preparazione.

Or. en

Emendamento 225
Olivier Chastel, Grégory Allione, Vlad Vasile-Voiculescu, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Stine Bosse, Jérémy Decerle, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione	(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione

previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.

[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI:

previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali***, anche garantendo la continuità dei servizi di assistenza sanitaria durante le crisi e la disponibilità e accessibilità dei medicinali essenziali, in particolare nelle situazioni di crisi e di interruzione delle forniture,*** e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.

[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj). http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

Or. en

Emendamento 226
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Ondřej Knotek, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri	(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri

attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.

attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri. ***Il meccanismo unionale interviene in via prioritaria a titolo di prevenzione, preparazione e risposta immediata, nel rispetto delle priorità definite dagli Stati membri colpiti dalle catastrofi.***

[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

Or. fr

Emendamento 227
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione ***e*** risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e

Emendamento

(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai***, comprese la ripresa e la ricostruzione secondo il principio della "migliore ricostruzione"***. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione***,*** risposta ***e ripresa***, attraverso

consentano una risposta efficace***, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione***. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.

una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri***, anche a livello locale e regionale,*** attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.

[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

Or. en

Emendamento 228
Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di promuovere un approccio	(9) Al fine di promuovere un approccio

integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, ***rafforzino*** la preparazione e ***consentano*** una risposta efficace***, mentre*** la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.

[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione

integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo ***unionale*** dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi***. In particolare, dovrebbe meglio incentivare una riduzione proattiva dei rischi***, ***rafforzare*** la preparazione e ***consentire*** una risposta efficace ***e una ripresa resiliente, tenendo conto delle migliori pratiche quali la "migliore ricostruzione". Tuttavia*** la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.

[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione

n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

Or. en

Emendamento 229
Catarina Martins, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a	(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive***, anche garantendo la continuità, durante le catastrofi, dell'assistenza per le persone che soffrono di malattie croniche e non trasmissibili,*** nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza

livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.

alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.

[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

Or. en

Emendamento 230
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e

Emendamento

(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e

consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.	consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi***, in linea con i limiti del pianeta e con l'approccio "One Health" quale principale priorità del meccanismo unionale,*** e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.
[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).	[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

Or. en

Emendamento 231
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.	(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi***, anche garantendo la continuità dell'assistenza, in particolare per le persone vulnerabili e per le persone che soffrono di malattie croniche e non trasmissibili***; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.
[8] Regolamento (UE) 2021/836 del	[8] Regolamento (UE) 2021/836 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

Or. en

Emendamento 232
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del	(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del

Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.	Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri. ***A tal fine è necessario passare in maniera più incisiva dalla risposta reattiva alle catastrofi alla gestione preventiva dei rischi, in particolare per i rischi legati al clima.***
[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).	[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

Or. en

Emendamento 233
Leire Pajín, Christophe Clergeau, César Luena, Javi López, Marta Temido, Vytenis Povilas Andriukaitis, Annalisa Corrado, Thomas Bajada, Victor Negrescu, Elena Sancho Murillo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire	(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire

prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.	prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi***, ad esempio attraverso l'assistenza fornita da team di psicologi accreditati con formazione ed esperienza nelle emergenze e nelle crisi***; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.

[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

Or. en

Emendamento 234
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.	(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri***, anche a livello locale e regionale,*** attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.

[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

Or. en

Emendamento 235
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri	(9) Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri

obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.

[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali ***di protezione civile*** degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.

[8] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

Or. it

Emendamento 236
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione, il meccanismo dovrebbe sostenere l'uso di tecnologie innovative, compresi i droni e l'intelligenza artificiale, per il monitoraggio, l'individuazione precoce e la valutazione dei rischi, in particolare in caso di catastrofi naturali ed emergenze complesse. Gli investimenti nella prevenzione e nell'anticipazione delle catastrofi dovrebbero essere considerati prioritari in quanto contribuiscono a ridurre l'impatto delle catastrofi, nonché i relativi costi economici e sociali, e sono più efficienti rispetto a un intervento a

fatto compiuto.

Or. ro

Emendamento 237
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama dei rischi a livello nazionale e al livello subnazionale appropriato, gli Stati membri dovrebbero effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e pubblicarle, condividendo con la Commissione le relative informazioni almeno una volta ogni cinque anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento. La Commissione dovrebbe servirsi di tali valutazioni dei rischi, o delle relative sintesi, per elaborare e sviluppare, a livello di Unione, scenari, piani e valutazioni dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione.	(10) Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama dei rischi a livello nazionale e al livello subnazionale appropriato, gli Stati membri dovrebbero effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e pubblicarle, condividendo con la Commissione le relative informazioni almeno una volta ogni cinque anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento. La Commissione dovrebbe servirsi di tali valutazioni dei rischi, o delle relative sintesi, per elaborare e sviluppare, a livello di Unione, scenari, piani e valutazioni dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. ***Tali valutazioni del rischio dovrebbero integrare sistematicamente scenari e proiezioni climatici lungimiranti e riflettere gli impatti previsti dei cambiamenti climatici nel tempo, nonché basarsi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, comprese le competenze in materia di clima, ambiente e salute.*** Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione.

Or. en

Emendamento 238
Sunčana Glavak

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama dei rischi a livello nazionale e al livello subnazionale appropriato, gli Stati membri dovrebbero effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e pubblicarle, condividendo con la Commissione le relative informazioni almeno una volta ogni cinque anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento. La Commissione dovrebbe servirsi di tali valutazioni dei rischi, o delle relative sintesi, per elaborare e sviluppare, a livello di Unione, scenari, piani e valutazioni dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione.	(10) Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama dei rischi a livello nazionale e al livello subnazionale appropriato, gli Stati membri dovrebbero effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e pubblicarle, condividendo con la Commissione le relative informazioni almeno una volta ogni cinque anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento. La Commissione dovrebbe servirsi di tali valutazioni dei rischi, o delle relative sintesi, per elaborare e sviluppare, a livello di Unione, scenari, piani e valutazioni dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione. ***Tali valutazioni dovrebbero riguardare altresì le vulnerabilità connesse ai sistemi di allarme pubblico e di informazione in caso di crisi, tra cui la resilienza, la ridondanza e la gamma dei canali di comunicazione utilizzati per allertare la popolazione.***

Or. hr

Emendamento 239

Olivier Chastel, Grégory Allione, Vlad Vasile-Voiculescu, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Stine Bosse, Jérémy Decerle, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama dei rischi a livello nazionale e al livello subnazionale appropriato, gli Stati membri dovrebbero effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e pubblicarle, condividendo con la Commissione le relative informazioni almeno una volta ogni cinque anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento. La Commissione dovrebbe servirsi di tali valutazioni dei rischi, o delle relative sintesi, per elaborare e sviluppare, a livello di Unione, scenari, piani e valutazioni dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione.	(10) Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama dei rischi a livello nazionale e al livello subnazionale appropriato, gli Stati membri dovrebbero effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e pubblicarle, condividendo con la Commissione le relative informazioni almeno una volta ogni cinque anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento. La Commissione dovrebbe servirsi di tali valutazioni dei rischi, o delle relative sintesi, per elaborare e sviluppare, a livello di Unione, scenari, piani e valutazioni dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione ***e tenere conto dei piani di prevenzione, preparazione e risposta nazionali e dell'Unione elaborati ai sensi del regolamento (UE) 2022/2371***.

Or. en

Emendamento 240
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama dei rischi a livello nazionale e al livello subnazionale appropriato, gli Stati membri dovrebbero effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e pubblicarle, condividendo con la Commissione le relative informazioni almeno una volta ogni cinque anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento. La Commissione dovrebbe servirsi di tali valutazioni dei rischi, o delle relative sintesi, per elaborare e sviluppare, a livello di Unione, scenari, piani e valutazioni dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione.	(10) Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama ***delle vulnerabilità e*** dei rischi a livello nazionale e al livello subnazionale appropriato, gli Stati membri dovrebbero effettuare periodicamente valutazioni ***delle vulnerabilità e*** dei rischi e pubblicarle, condividendo con la Commissione le relative informazioni almeno una volta ogni cinque anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama ***delle vulnerabilità e*** dei rischi ne richieda l'aggiornamento. La Commissione dovrebbe servirsi di tali valutazioni ***delle vulnerabilità e*** dei rischi, o delle relative sintesi, per elaborare e sviluppare, a livello di Unione, scenari, piani e valutazioni ***delle vulnerabilità,*** dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione ***delle relative vulnerabilità e*** dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale ***delle vulnerabilità e*** dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione.

Or. en

Emendamento 241
Nikolas Farantouris

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama dei rischi a livello nazionale e al livello subnazionale appropriato, gli Stati membri dovrebbero effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e	(10) Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama dei rischi a livello nazionale e al livello subnazionale appropriato, gli Stati membri dovrebbero effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e

pubblicarle, ***condividendo*** con la Commissione ***le relative informazioni*** almeno una volta ogni ***cinque*** anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento. La Commissione dovrebbe servirsi di tali valutazioni dei rischi, o delle relative sintesi, per elaborare e sviluppare, a livello di Unione, scenari, piani e valutazioni dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione.	pubblicarle, ***le quali dovrebbero tenere conto, tra l'altro, delle vulnerabilità e delle specificità di ciascuna regione e della relativa esposizione ai rischi***. ***Tali informazioni dovrebbero essere condivise*** con la Commissione almeno una volta ogni ***due*** anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento. La Commissione dovrebbe servirsi di tali valutazioni dei rischi, o delle relative sintesi, per elaborare e sviluppare, a livello di Unione, scenari, piani e valutazioni dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione.

Or. en

Emendamento 242
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama dei rischi a livello nazionale e al livello subnazionale appropriato, gli Stati membri dovrebbero effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e pubblicarle, condividendo con la Commissione le relative informazioni almeno una volta ogni cinque anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento. La Commissione dovrebbe servirsi di tali valutazioni dei rischi, o delle relative sintesi, per elaborare	(10) Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama dei rischi a livello nazionale e al livello subnazionale appropriato, gli Stati membri dovrebbero effettuare periodicamente valutazioni dei rischi***, compresi quelli molteplici e cumulativi,*** e pubblicarle, condividendo con la Commissione le relative informazioni almeno una volta ogni cinque anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento. La Commissione dovrebbe servirsi di tali valutazioni dei

e sviluppare, a livello di Unione, scenari, piani e valutazioni dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione.	rischi, o delle relative sintesi, per elaborare e sviluppare, a livello di Unione, scenari, piani e valutazioni dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione.

Or. en

Emendamento 243
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Individuare e affrontare le vulnerabilità sono elementi chiave della prevenzione e della preparazione ai rischi di catastrofi. Per garantire una panoramica e una comprensione complete e aggiornate delle vulnerabilità materiali, ambientali, territoriali, economiche e sociali, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero basarsi sull'"indice di vulnerabilità" elaborato dal Centro comune di ricerca (JRC) per individuare e affrontare tali vulnerabilità quale parte integrante delle strategie di prevenzione e preparazione. In tale prospettiva, dovrebbero mobilitare i processi e le politiche pubbliche pertinenti a livello nazionale e dell'Unione, compresi i piani di partenariato nazionali e regionali, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2028-2034.

Or. en

Emendamento 244
Leire Pajín, Christophe Clergeau, César Luena, Javi López, Marta Temido, Vytenis Povilas Andriukaitis, Annalisa Corrado, Thomas Bajada, Victor Negrescu, Elena Sancho Murillo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) È opportuno prendere in considerazione una dimensione globale della preparazione alla luce della natura complessa e interconnessa di rischi quali pandemie, cambiamenti climatici, perturbazioni della catena di approvvigionamento e minacce ibride, che spesso hanno origine e si diffondono al di fuori del vicinato dell'Unione. Il rafforzamento dei partenariati con i partner strategici, anche nel Sud globale, dovrebbe essere considerato reciprocamente vantaggioso ed è pertanto necessario promuovere lo sviluppo di capacità e lo scambio di conoscenze che sosterrebbero gli impegni di solidarietà nell'ambito del quadro di riferimento di Sendai delle Nazioni Unite e rafforzerebbero la preparazione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 245
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Il meccanismo unionale dovrebbe affrontare e sostenere in modo efficiente la preparazione al verificarsi simultaneo o sequenziale di minacce ed

emergenze sanitarie molteplici, cumulative, sovrapposte e interconnesse, comprese le pandemie, l'accelerazione dei cambiamenti climatici, il superamento dei limiti del pianeta, l'invecchiamento della popolazione, i conflitti armati, l'instabilità economica, la carenza di forza lavoro e le minacce ibride, attraverso lo sviluppo di capacità sufficienti e il rafforzamento della resilienza del sistema sanitario, compresa la resilienza del personale sanitario.

Or. en

Emendamento 246
Leire Pajín, Christophe Clergeau, César Luena, Javi López, Marta Temido, Vytenis Povilas Andriukaitis, Annalisa Corrado, Thomas Bajada, Victor Negrescu, Elena Sancho Murillo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Una prevenzione efficace dei rischi per la salute richiede cooperazione internazionale, un accesso equo alle tecnologie sanitarie e quadri di conoscenze e governance in grado di coordinare le azioni a livello transfrontaliero. L'accordo dell'OMS sulle pandemie offre l'opportunità di trarre insegnamenti dalla pandemia di COVID-19, garantendo una migliore protezione delle persone in tutto il mondo in risposta alle pandemie future.

Or. en

Emendamento 247
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Seppur competenti ciascuno della propria politica sanitaria, gli Stati membri dovrebbero prepararsi alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e proteggersi da queste in uno spirito di solidarietà, cooperazione e coordinamento europei. Al fine di rafforzare in tal senso la capacità dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe sostenere in particolare le azioni a norma del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e quelle a norma del regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe inoltre garantire sinergie con i mandati attinenti alle crisi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dell'Agenzia europea per i medicinali così come con le pertinenti organizzazioni nazionali e internazionali.	(11) Seppur competenti ciascuno della propria politica sanitaria, gli Stati membri dovrebbero prepararsi alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e proteggersi da queste in uno spirito di solidarietà, cooperazione e coordinamento europei***. Dovrebbero contribuire alla sicurezza dell'Unione garantendo sistemi sanitari resilienti alle crisi, senza mettere a rischio la continuità dei trattamenti per i pazienti, ad esempio attraverso prove di stress per i piani di gestione delle crisi degli ospedali***. Al fine di rafforzare in tal senso la capacità dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe sostenere in particolare le azioni a norma del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e quelle a norma del regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe inoltre garantire sinergie con i mandati attinenti alle crisi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dell'Agenzia europea per i medicinali***, dell'Agenzia europea dell'ambiente, di Eurostat e del Centro comune di ricerca***, così come con le pertinenti organizzazioni nazionali e internazionali***, in particolare per garantire una raccolta di dati, un'analisi e una comunicazione solide e coerenti a livello dell'Unione, anche in riferimento alle malattie croniche e non trasmissibili, al fine di consentire la continuità dell'assistenza durante le crisi***.

Or. en

Emendamento 248
Tilly Metz, Ignazio Roberto Marino
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Seppur competenti ciascuno della propria politica sanitaria, gli Stati membri dovrebbero prepararsi alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e proteggersi da queste in uno spirito di solidarietà, cooperazione e coordinamento europei. Al fine di rafforzare in tal senso la capacità dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe sostenere in particolare le azioni a norma del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e quelle a norma del regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe inoltre garantire sinergie con i mandati attinenti alle crisi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ***e*** dell'Agenzia europea per i medicinali così come con le pertinenti organizzazioni nazionali e internazionali.	(11) Seppur competenti ciascuno della propria politica sanitaria, gli Stati membri dovrebbero prepararsi alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e proteggersi da queste in uno spirito di solidarietà, cooperazione e coordinamento europei***. Il presente regolamento dovrebbe sostenere la preparazione e la continuità delle operazioni salvavita durante le crisi, compresa la manutenzione delle infrastrutture sanitarie critiche, la disponibilità di forniture mediche essenziali, il rapido dispiegamento di squadre mediche e il coordinamento operativo tra gli Stati membri. In particolare, le operazioni salvavita di donazione e trapianto di organi dovrebbero essere tutelate attraverso un sostegno dell'Unione che garantisca il trasporto degli organi, il dispiegamento di personale qualificato e il coordinamento tra le autorità pertinenti***. Al fine di rafforzare in tal senso la capacità dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe sostenere in particolare le azioni a norma del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e quelle a norma del regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe inoltre garantire sinergie con i mandati attinenti alle crisi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie***,*** dell'Agenzia europea per i

medicinali ***e dell'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie***, così come con le pertinenti organizzazioni nazionali e internazionali.

Or. en

Emendamento 249
Laurent Castillo, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Seppur competenti ciascuno della propria politica sanitaria, gli Stati membri dovrebbero prepararsi alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e proteggersi da queste in uno spirito di solidarietà, cooperazione e coordinamento europei. Al fine di rafforzare in tal senso la capacità dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe sostenere in particolare le azioni a norma del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e quelle a norma del regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe inoltre garantire sinergie con i mandati attinenti alle crisi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dell'Agenzia europea per i medicinali così come con le pertinenti organizzazioni nazionali e internazionali.	(11) Seppur competenti ciascuno della propria politica sanitaria, gli Stati membri dovrebbero prepararsi alle ***emergenze sanitarie e alle*** gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e proteggersi da queste in uno spirito di solidarietà, cooperazione e coordinamento europei. Al fine di rafforzare in tal senso la capacità dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe sostenere in particolare le azioni a norma del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e quelle a norma del regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe inoltre garantire sinergie con i mandati attinenti alle crisi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie***, dell'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie*** e dell'Agenzia europea per i medicinali così come con le pertinenti organizzazioni nazionali e internazionali***, senza creare una duplicazione nelle procedure, con il rischio di complicare la***

risposta alle crisi.

Or. fr

Emendamento 250
Olivier Chastel, Grégory Allione, Vlad Vasile-Voiculescu, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Stine Bosse, Jérémy Decerle, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Sebbene non tutte le emergenze sanitarie possano essere previste e necessitino pertanto di flessibilità nell'attuazione delle azioni a norma del presente regolamento, la resistenza antimicrobica costituisce una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero prevedibile e in costante aumento. Come riconosciuto nel regolamento (UE) 2022/2371, richiede misure specifiche di sorveglianza, prevenzione e risposta. Dato il suo potenziale di aumentare significativamente la morbilità e la mortalità, di compromettere l'efficacia delle contromisure mediche esistenti e di essere esacerbata dalle vulnerabilità nell'approvvigionamento e nella disponibilità di antimicrobici efficaci, la resistenza antimicrobica dovrebbe essere pienamente integrata nella pianificazione della preparazione, della prevenzione e della risposta a norma del presente regolamento, garantendo nel contempo la complementarità con gli strumenti di finanziamento dell'Unione, compresi Orizzonte Europa e il Fondo europeo per la competitività, nell'ambito dei rispettivi mandati e ambiti di applicazione delle azioni ammissibili.

Or. en

Emendamento 251
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Il meccanismo unionale di protezione civile riconosce espressamente il personale sanitario qualificato, nel settore della medicina e di altre professioni sanitarie, come risorse umane essenziali per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie e alle crisi intersettoriali, garantendone l'identificazione, la formazione, la protezione giuridica, lo spiegamento e il riconoscimento professionale adeguati.

Or. en

Emendamento 252
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Il meccanismo di protezione civile riconosce gli operatori sanitari come risorsa umana essenziale per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie e alle crisi intersettoriali, garantendone l'individuazione, la formazione, la protezione giuridica, l'impiego e il riconoscimento professionale.

Or. fr

Emendamento 253

Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il panorama delle contromisure mediche dell'Unione evidenzia ancora una dipendenza dai paesi terzi per l'approvvigionamento di materie prime, principi attivi, medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari nell'Unione in caso di crisi sanitaria, in particolare di pandemia. Il regolamento dovrebbe pertanto sostenere azioni volte a promuovere l'acquisizione, la gestione, la costituzione di scorte e lo spiegamento di prodotti di rilevanza per le crisi all'interno dell'Unione, al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di contromisure mediche.	(12) Il panorama delle contromisure mediche dell'Unione evidenzia ancora una dipendenza dai paesi terzi per l'approvvigionamento di materie prime, principi attivi, medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari nell'Unione in caso di crisi sanitaria, in particolare di pandemia. Il regolamento dovrebbe pertanto sostenere azioni volte a promuovere l'acquisizione, la gestione, la costituzione di scorte e lo spiegamento di prodotti di rilevanza per le crisi all'interno dell'Unione, al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di contromisure mediche. ***Poiché le contromisure mediche sono destinate principalmente a situazioni di emergenza e non sono quindi soggette alla normale domanda del mercato, gli impegni a lungo termine in materia di appalti e i programmi strutturati di costituzione di scorte sono essenziali per sostenere la ricerca, l'innovazione e una capacità produttiva sostenuta. I quadri prevedibili in materia di appalti contribuiscono inoltre a ridurre la dipendenza dalle catene di approvvigionamento esterne, promuovendo nel contempo la diversificazione e gli investimenti nelle capacità manifatturiere regionali e basate sull'Unione, rafforzando in tal modo la resilienza strategica e la preparazione dell'Unione in linea con un approccio esteso a tutta la società.***

Or. en

Emendamento 254
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il panorama delle contromisure mediche dell'Unione evidenzia ancora una dipendenza dai paesi terzi per l'approvvigionamento di materie prime, principi attivi, medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari nell'Unione in caso di crisi sanitaria, in particolare di pandemia. Il regolamento dovrebbe pertanto sostenere azioni volte a promuovere l'acquisizione, la gestione, la costituzione di scorte e lo spiegamento di prodotti di rilevanza per le crisi all'interno dell'Unione, al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di contromisure mediche.	(12) Il panorama delle contromisure mediche dell'Unione evidenzia ancora una dipendenza dai paesi terzi per l'approvvigionamento di materie prime, principi attivi, medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari nell'Unione in caso di crisi sanitaria, in particolare di pandemia. ***Inoltre l'attuale contesto geopolitico evidenzia che i rischi per le catene di approvvigionamento delle contromisure mediche derivano non solo da improvvisi aumenti della domanda durante la crisi, ma anche da minacce emergenti quali le restrizioni commerciali, la strumentalizzazione delle catene di approvvigionamento e i conflitti che perturbano le principali rotte commerciali.*** Il regolamento dovrebbe pertanto sostenere azioni***, comprese quelle delineate nella strategia per le contromisure mediche,*** volte a promuovere l'acquisizione, la gestione, la costituzione di scorte e lo spiegamento di prodotti di rilevanza per le crisi all'interno dell'Unione, al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di contromisure mediche.

Or. en

Emendamento 255
Leire Pajín, Christophe Clergeau, César Luena, Javi López, Marta Temido, Vytenis Povilas Andriukaitis, Annalisa Corrado, Thomas Bajada, Victor Negrescu, Elena Sancho Murillo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il panorama delle contromisure mediche dell'Unione evidenzia ancora una dipendenza dai paesi terzi per l'approvvigionamento di materie prime, principi attivi, medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari nell'Unione in caso di crisi sanitaria, in particolare di pandemia. Il regolamento dovrebbe pertanto sostenere azioni volte a promuovere l'acquisizione, la gestione, la costituzione di scorte e lo spiegamento di prodotti di rilevanza per le crisi all'interno dell'Unione, al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di contromisure mediche.	(12) Il panorama delle contromisure mediche dell'Unione evidenzia ancora una dipendenza dai paesi terzi per l'approvvigionamento di materie prime, principi attivi, medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari nell'Unione in caso di crisi sanitaria, in particolare di pandemia. Il regolamento dovrebbe pertanto sostenere azioni volte a promuovere l'acquisizione, la gestione, la costituzione di scorte e lo spiegamento di prodotti di rilevanza per le crisi all'interno dell'Unione, al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di contromisure mediche***, anche attraverso partenariati con organizzazioni internazionali, enti sanitari globali ed enti di interesse pubblico per lo sviluppo di prodotti***.

Or. en

Emendamento 256
Olivier Chastel, Grégory Allione, Vlad Vasile-Voiculescu, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Stine Bosse, Jérémy Decerle, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il panorama delle contromisure mediche dell'Unione evidenzia ancora una dipendenza dai paesi terzi per l'approvvigionamento di materie prime, principi attivi, medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari nell'Unione in caso di crisi sanitaria, in particolare di pandemia. Il regolamento dovrebbe pertanto sostenere azioni volte a promuovere l'acquisizione, la gestione, la costituzione di scorte e lo spiegamento di prodotti di rilevanza per le	(12) Il panorama delle contromisure mediche dell'Unione evidenzia ancora una dipendenza dai paesi terzi per l'approvvigionamento di materie prime, principi attivi, medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari nell'Unione in caso di crisi sanitaria, in particolare di pandemia. Il regolamento dovrebbe pertanto sostenere azioni volte a promuovere l'acquisizione, la gestione, la costituzione di scorte e lo spiegamento di prodotti di rilevanza per le

crisi all'interno dell'Unione, al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di contromisure mediche.	crisi all'interno dell'Unione***, anche rafforzando la resilienza, la diversificazione e la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche, in particolare dei medicinali essenziali e critici***, al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di contromisure mediche.

Or. en

Emendamento 257
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il panorama delle contromisure mediche dell'Unione evidenzia ancora una dipendenza dai paesi terzi per l'approvvigionamento di materie prime, principi attivi, medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari nell'Unione in caso di crisi sanitaria, in particolare di pandemia. Il regolamento dovrebbe pertanto sostenere azioni volte a promuovere l'acquisizione, la gestione, la costituzione di scorte e lo spiegamento di prodotti di rilevanza per le crisi all'interno dell'Unione, al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di contromisure mediche.	(12) Il panorama delle contromisure mediche dell'Unione evidenzia ancora una dipendenza dai paesi terzi per l'approvvigionamento di materie prime, principi attivi, medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari nell'Unione in caso di crisi sanitaria, in particolare di pandemia. Il regolamento dovrebbe pertanto sostenere azioni volte a promuovere l'acquisizione, la gestione, la costituzione di scorte***, la conoscenza delle scorte nazionali, la prenotazione di linee di produzione situate nell'Unione europea che possano essere mobilitate in caso di crisi*** e lo spiegamento di prodotti di rilevanza per le crisi all'interno dell'Unione, al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di contromisure mediche.

Or. fr

Emendamento 258
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il panorama delle contromisure mediche dell'Unione evidenzia ancora una dipendenza dai paesi terzi per l'approvvigionamento di ***materie prime, principi attivi,*** medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari nell'Unione in caso di crisi sanitaria, in particolare di pandemia. Il regolamento dovrebbe pertanto sostenere azioni volte a promuovere l'acquisizione, la gestione, la costituzione di scorte e lo spiegamento di prodotti di rilevanza per le crisi all'interno dell'Unione, al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di contromisure mediche.	(12) Il panorama delle contromisure mediche dell'Unione evidenzia ancora una dipendenza dai paesi terzi per l'approvvigionamento di medicinali ***critici***, ***materie prime farmaceutiche critiche, principi attivi,*** dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari nell'Unione in caso di crisi sanitaria, in particolare di pandemia. Il regolamento dovrebbe pertanto sostenere azioni volte a promuovere l'acquisizione, la gestione, la costituzione di scorte e lo spiegamento di prodotti di rilevanza per le crisi all'interno dell'Unione, al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di contromisure mediche.

Or. en

Emendamento 259
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il panorama delle contromisure mediche dell'Unione evidenzia ancora una dipendenza dai paesi terzi per l'approvvigionamento di materie prime, principi attivi, medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari nell'Unione in caso di crisi sanitaria, in particolare di pandemia. Il regolamento dovrebbe pertanto sostenere	(12) Il panorama delle contromisure mediche dell'Unione evidenzia ancora una dipendenza dai paesi terzi per l'approvvigionamento di materie prime, principi attivi, medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari nell'Unione in caso di crisi sanitaria, in particolare di pandemia. Il regolamento dovrebbe pertanto sostenere

azioni volte a promuovere l'acquisizione, la gestione, la costituzione di scorte e lo spiegamento di prodotti di rilevanza per le crisi all'interno dell'Unione, al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di contromisure mediche.	azioni volte a promuovere l'acquisizione, ***il consolidamento a livello dell'UE della capacità di produzione,*** la gestione, la costituzione di scorte e lo spiegamento di prodotti di rilevanza per le crisi all'interno dell'Unione, al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di contromisure mediche.

Or. ro

Emendamento 260
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) La recente crisi ha inoltre dimostrato che la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), quali guanti, mascherine, camici, occhiali, ripari facciali, è essenziale per garantire la sicurezza degli operatori sanitari, proteggere i cittadini, prevenire la trasmissione delle malattie e garantire la sostenibilità dei servizi sanitari essenziali. Mentre l'Unione ha ampliato la sua capacità di produzione di mascherine durante la pandemia di COVID-19, gran parte di questa capacità rimane ora inattiva e sottoutilizzata e rischia di essere gradualmente eliminata in modo permanente. Nel contempo l'Unione continua a dipendere fortemente dai paesi terzi, in particolare per la fornitura di guanti e altri dispositivi di protezione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto sostenere azioni volte a rafforzare le catene di approvvigionamento delle contromisure mediche attraverso azioni quali la riserva di capacità, la costituzione di scorte e altre azioni pertinenti.

Or. en

Emendamento 261
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) La forte dipendenza dell'Unione dai paesi terzi per quanto riguarda gli ingredienti critici, come i principi attivi farmaceutici, è diventata evidente, basti pensare che fino all'80 % dei principi attivi farmaceutici utilizzati in Europa e circa il 40 % dei medicinali finiti venduti in Europa provengono dalla Cina o dall'India[1 bis], il che minaccia l'autonomia strategica, la resilienza, la preparazione alle crisi e il benessere e la salute delle persone.
	[1 bis] https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/securing-europes-medicine-supply-envisioning-critical-medicines-act.

Or. en

Emendamento 262
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) Al fine di prepararsi alle perturbazioni globali delle sostanze critiche per i prodotti farmaceutici e le forniture farmaceutiche e di rispondere alle crisi e alle emergenze sanitarie, sono necessari appalti a lungo termine a livello

dell'UE e contratti negoziati con l'industria. I volumi garantiti degli appalti e i contratti a lungo termine offrono alle imprese la certezza di pianificare la produzione, mentre l'insieme dei paesi dell'UE comporta un potere d'acquisto più forte rispetto ai singoli Stati membri. Almeno il 20 % dei medicinali critici dovrebbe essere prodotto all'interno dell'UE. La produzione locale consente una rapida espansione in caso di carenze e riduce la dipendenza da fornitori esterni. Gli appalti pubblici dovrebbero garantire che gli ospedali degli Stati membri acquistino la loro giusta quota di medicinali prodotti localmente.

Or. en

Emendamento 263
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) In un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, di cui al regolamento (UE, Euratom) 2022/2371, la domanda di contromisure mediche di rilevanza per le crisi potrebbe essere superiore all'offerta. In tali situazioni è essenziale aumentare la produzione e la fabbricazione di contromisure mediche. È opportuno sostenere azioni volte a riservare capacità produttive per le contromisure mediche di rilevanza per le crisi, comprese le materie prime e le forniture e i componenti accessori necessari.	(13) In un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, di cui al regolamento (UE, Euratom) 2022/2371, la domanda di contromisure mediche di rilevanza per le crisi potrebbe essere superiore all'offerta. In tali situazioni è essenziale aumentare la produzione e la fabbricazione di contromisure mediche. È opportuno sostenere azioni volte a riservare capacità produttive per le contromisure mediche di rilevanza per le crisi, comprese le materie prime e le forniture e i componenti accessori necessari. ***La strategia di costituzione di scorte dell'UE dovrebbe essere riesaminata per rafforzare ulteriormente la capacità dell'Unione di coordinare, istituire e organizzare una capacità di produzione adeguata di tutte le sostanze critiche necessarie per i prodotti***

farmaceutici e le forniture farmaceutiche.

Or. en

Emendamento 264
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) In un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, di cui al regolamento (UE, Euratom) 2022/2371, la domanda di contromisure mediche di rilevanza per le crisi potrebbe essere superiore all'offerta. In tali situazioni è essenziale aumentare la produzione e la fabbricazione di contromisure mediche. È opportuno sostenere azioni volte a riservare capacità produttive per le contromisure mediche di rilevanza per le crisi, comprese le materie prime e le forniture e i componenti accessori necessari.	(13) In un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, di cui al regolamento (UE, Euratom) 2022/2371, la domanda di contromisure mediche di rilevanza per le crisi potrebbe essere superiore all'offerta. In tali situazioni è essenziale aumentare la produzione e la fabbricazione di contromisure mediche. È opportuno sostenere azioni volte a riservare capacità produttive per le contromisure mediche di rilevanza per le crisi, comprese le materie prime e le forniture e i componenti accessori necessari. ***Le azioni proposte dovrebbero essere in linea con le pratiche attuali e con gli sviluppi proposti nella strategia dell'UE in materia di costituzione delle scorte dell'UE per garantire una risposta unificata dell'Unione alle minacce per la salute pubblica.***

Or. en

Emendamento 265
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*

(13) In un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, di cui al regolamento (UE, Euratom) 2022/2371, la domanda di contromisure mediche ***di rilevanza per le crisi*** potrebbe essere superiore all'offerta. In tali situazioni è essenziale aumentare la produzione e la fabbricazione di contromisure mediche. È opportuno sostenere azioni volte a riservare capacità produttive per le contromisure mediche ***di rilevanza per le crisi***, comprese le materie prime e le forniture e i componenti accessori necessari.	(13) In un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, di cui al regolamento (UE, Euratom) 2022/2371, la domanda di contromisure mediche potrebbe essere superiore all'offerta. In tali situazioni è essenziale aumentare la produzione e la fabbricazione di contromisure mediche. È opportuno sostenere azioni volte a riservare capacità produttive per le contromisure mediche, comprese le materie prime e le forniture e i componenti accessori necessari.

Or. it

Emendamento 266
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) L'Unione e gli Stati membri dovrebbero coordinarsi, se necessario, con i pertinenti portatori di interessi, compresi gli operatori economici, l'industria e la società civile, al fine di fornire chiarezza sul tipo e sul volume delle contromisure mediche previste, sulla base delle suddette valutazioni del rischio. Nell'ambito di tali valutazioni, gli Stati membri dovrebbero definire i livelli di scorte proposti attraverso scenari di rischio e modelli basati sulle minacce.

Or. en

Emendamento 267
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Il settore farmaceutico svolge un ruolo cruciale nel garantire la disponibilità e la fornitura di contromisure mediche durante le crisi. Occorre prendere in considerazione nei piani di risposta alle emergenze europei e nazionali il ruolo strategico del settore farmaceutico nel mantenere le capacità produttive a un livello elevato, sostenere le linee di produzione convalidate e fornire competenze tecniche per la rotazione delle scorte e la garanzia della qualità.

Or. en

Emendamento 268
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) sottolinea il contributo essenziale di politiche sanitarie ambiziose e globali, con una forte attenzione alla prevenzione delle malattie, alla preparazione e alla resilienza generale delle società; invita la Commissione a sostenere gli sforzi dell'Unione in quest'ambito;

Or. en

Emendamento 269
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) A differenza delle attività di acquisizione tipiche, le attività di acquisizione relative alla prevenzione della possibile evoluzione di una situazione sanitaria critica in crisi effettiva richiedono ***un certo livello di*** flessibilità e reattività. Al fine di evitare che una potenziale grave crisi sanitaria si concreti, il regolamento dovrebbe pertanto consentire l'aggiunta di nuove amministrazioni aggiudicatrici senza che si debba raggiungere la soglia richiesta dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	(14) A differenza delle attività di acquisizione tipiche, le attività di acquisizione relative alla prevenzione della possibile evoluzione di una situazione sanitaria critica in crisi effettiva richiedono flessibilità e reattività. Al fine di evitare che una potenziale grave crisi sanitaria si concreti, il regolamento dovrebbe pertanto consentire l'aggiunta di nuove amministrazioni aggiudicatrici senza che si debba raggiungere la soglia richiesta dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 270
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Il programma UE per la salute 2021-2027, istituito dal regolamento (UE) 2021/522, ha fornito, tra l'altro, contributi significativi in settori chiave quali la prevenzione, la preparazione e la risposta alle minacce che possono portare a emergenze sanitarie. Al fine di consolidare i progressi compiuti, le azioni pertinenti precedentemente ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma UE per la salute continuerebbero ad essere ammissibili a norma del presente regolamento quando tali azioni rientrano nell'ambito di applicazione di attività specifiche a norma del presente regolamento. Tali attività specifiche a norma del presente regolamento integrerebbero altre attività specifiche a sostegno della prevenzione, della preparazione e della risposta alle

emergenze sanitarie svolte nell'ambito del Fondo europeo per la competitività e di Orizzonte Europa. Tali azioni comprendono misure volte a promuovere lo sviluppo, la capacità produttiva, la fabbricazione e la diffusione industriale di contromisure mediche, nonché il sostegno ai laboratori europei di riferimento nel settore della sanità pubblica e alla pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta a livello nazionale e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 271
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Sulla base della relazione del consigliere speciale Sauli Niinistö, "Safer Together: Strengthening Europe's Civilian and Military Preparedness and Readiness" (Più sicuri insieme: rafforzare la preparazione e la prontezza civile e militare dell'Europa), che individua la resilienza e la preparazione alle crisi non esclusivamente come un compito per lo Stato, bensì come un compito per la società nel suo complesso, al quale possono e dovrebbero contribuire non solo i politici, ma anche il settore imprenditoriale, le istituzioni pubbliche, la società civile e i singoli cittadini.

Or. en

Emendamento 272
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo importante nel promuovere l'innovazione e nel rafforzare la resilienza delle infrastrutture e delle attrezzature locali. Per rafforzare la propria autonomia strategica, l'Unione dovrebbe incoraggiare e facilitare l'integrazione della produzione locale come criterio chiave negli appalti pubblici.

Or. en

Emendamento 273
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 ter) Una protezione civile efficace richiede un approccio inclusivo e accessibile che garantisca che si tenga adeguatamente conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità fisiche o mentali in tutte le fasi della prevenzione, della preparazione e della risposta alle crisi. Ciò comprende, in particolare, la progettazione di protocolli di emergenza e la parità di accesso ai principali servizi di emergenza. In tale contesto, è essenziale che i sistemi di chiamata urgente siano progettati in modo tale da essere pienamente accessibili alle persone con disturbi dell'udito o del linguaggio.

Or. en

Emendamento 274
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Considerando 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 quater) Il presente regolamento lascia impregiudicati le strutture di governance, le missioni e gli strumenti istituiti a norma del regolamento (UE) 2022/2371 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, il regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, il regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e il regolamento (UE) 2022/123 relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali, nonché la decisione della Commissione, del 16 settembre 2021, che istituisce l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA).

Or. en

Emendamento 275
Leire Pajín, Christophe Clergeau, César Luena, Javi López, Marta Temido, Vytenis Povilas Andriukaitis, Annalisa Corrado, Thomas Bajada, Victor Negrescu, Elena Sancho Murillo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) I programmi di sviluppo delle capacità e la diffusione e la condivisione	(15) I programmi di sviluppo delle capacità e la diffusione e la condivisione

degli esiti della ricerca e innovazione sono aspetti essenziali della cooperazione nel settore della protezione civile. Per rafforzare la capacità collettiva di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi, per sostenere la condivisione delle conoscenze all'interno della comunità della protezione civile e l'applicazione della ricerca in tutte le fasi della gestione dei rischi di catastrofe, e per rafforzare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra gli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe, le organizzazioni della società civile e la comunità della ricerca, è necessario mantenere e rafforzare la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile ("rete della conoscenza") istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione[9]. La rete della conoscenza dovrebbe muovere dal lavoro delle strutture esistenti e collaborare con esse, ossia con gli operatori della protezione civile, i centri di eccellenza, le università, i ricercatori e altri esperti, giovani professionisti e volontari esperti nella gestione delle emergenze, oltre che con tutti gli attori coinvolti nella gestione dei rischi di catastrofe. La rete della conoscenza dovrebbe essere altresì rafforzata in linea con la strategia per l'Unione della preparazione[10], integrandovi azioni specifiche nei settori della preparazione della popolazione e della cooperazione pubblico-privato. Dovrebbe essere in grado di agevolare lo scambio di conoscenze e la cooperazione con le organizzazioni internazionali ***e,*** conformemente al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, la ***cooperazione*** con le autorità regionali e locali, provvedendo a che il loro ruolo, le loro esigenze e le loro capacità siano presi in considerazione adeguatamente.

degli esiti della ricerca e innovazione sono aspetti essenziali della cooperazione nel settore della protezione civile. Per rafforzare la capacità collettiva di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi, per sostenere la condivisione delle conoscenze all'interno della comunità della protezione civile e l'applicazione della ricerca in tutte le fasi della gestione dei rischi di catastrofe ***e a tutti i livelli governativi***, e per rafforzare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra gli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe, le organizzazioni della società civile e la comunità della ricerca, è necessario mantenere e rafforzare la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile ("rete della conoscenza") istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione[9]. La rete della conoscenza dovrebbe muovere dal lavoro delle strutture esistenti e collaborare con esse, ossia con gli operatori della protezione civile, i centri di eccellenza, le università, i ricercatori e altri esperti, giovani professionisti e volontari esperti nella gestione delle emergenze, oltre che con tutti gli attori coinvolti nella gestione dei rischi di catastrofe. La rete della conoscenza dovrebbe essere altresì rafforzata in linea con la strategia per l'Unione della preparazione[10], integrandovi azioni specifiche nei settori della preparazione della popolazione e della cooperazione pubblico-privato. La rete dovrebbe inoltre essere sfruttata per fornire una formazione specifica riguardante le attività di spiegamento in contesti di paesi terzi fragili ***in modo tale da fornire formazione specifica rivolta agli spiegamenti in contesti fragili nei paesi terzi***. Conformemente al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, la ***rete dovrebbe cooperare*** con le autorità regionali e locali, provvedendo a che il loro ruolo, le loro esigenze e le loro capacità siano presi in considerazione

adeguatamente.

[9] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

[10] JOIN/2025/130 final

[9] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

[10] JOIN/2025/130 final

Or. en

Emendamento 276
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) I programmi di sviluppo delle capacità e la diffusione e la condivisione degli esiti della ricerca e innovazione sono aspetti essenziali della cooperazione nel settore della protezione civile. Per rafforzare la capacità collettiva di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi, per sostenere la condivisione delle conoscenze all'interno della comunità della protezione civile e l'applicazione della ricerca in tutte le fasi della gestione dei rischi di catastrofe, e per rafforzare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra gli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe, le organizzazioni della società civile e la comunità della ricerca, è necessario mantenere e rafforzare la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile ("rete della conoscenza") istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione[9]. La rete della conoscenza dovrebbe muovere dal lavoro delle strutture esistenti e collaborare	(15) I programmi di sviluppo delle capacità e la diffusione e la condivisione degli esiti della ricerca e innovazione sono aspetti essenziali della cooperazione nel settore della protezione civile. Per rafforzare la capacità collettiva di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi ***e di ripresa dalle stesse***, per sostenere la condivisione delle conoscenze all'interno della comunità della protezione civile e l'applicazione della ricerca in tutte le fasi della gestione dei rischi di catastrofe, e per rafforzare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra gli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe, le organizzazioni della società civile e la comunità della ricerca, è necessario mantenere e rafforzare la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile ("rete della conoscenza") istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione[9]. La rete della conoscenza dovrebbe muovere dal

con esse, ossia con gli operatori della protezione civile, i centri di eccellenza, le università, i ricercatori e altri esperti, giovani professionisti e volontari esperti nella gestione delle emergenze, oltre che con tutti gli attori coinvolti nella gestione dei rischi di catastrofe. La rete della conoscenza dovrebbe essere altresì rafforzata in linea con la strategia per l'Unione della preparazione[10], integrandovi azioni specifiche nei settori della preparazione della popolazione ***e*** della cooperazione pubblico-privato. Dovrebbe essere in grado di agevolare lo scambio di conoscenze e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e, conformemente al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, la cooperazione con le autorità regionali e locali, provvedendo a che il loro ruolo, le loro esigenze e le loro capacità siano presi in considerazione adeguatamente.	lavoro delle strutture esistenti e collaborare con esse, ossia con gli operatori della protezione civile, i centri di eccellenza, le università, i ricercatori e altri esperti, giovani professionisti e volontari esperti nella gestione delle emergenze, oltre che con tutti gli attori coinvolti nella gestione dei rischi di catastrofe. La rete della conoscenza dovrebbe essere altresì rafforzata in linea con la strategia per l'Unione della preparazione[10], integrandovi azioni specifiche nei settori della preparazione della popolazione***, che coinvolgano le comunità locali, i volontari, il mondo accademico, le organizzazioni non governative e le organizzazioni delle collettività e, se del caso,*** della cooperazione pubblico-privato. Dovrebbe essere in grado di agevolare lo scambio di conoscenze e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e, conformemente al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, la cooperazione con le autorità regionali e locali, provvedendo a che il loro ruolo, le loro esigenze e le loro capacità siano presi in considerazione adeguatamente.
[9] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).	[9] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).
[10] JOIN/2025/130 final	[10] JOIN/2025/130 final

Or. en

Emendamento 277
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) I programmi di sviluppo delle capacità e la diffusione e la condivisione degli esiti della ricerca e innovazione sono aspetti essenziali della cooperazione nel settore della protezione civile. Per rafforzare la capacità collettiva di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi, per sostenere la condivisione delle conoscenze all'interno della comunità della protezione civile e l'applicazione della ricerca in tutte le fasi della gestione dei rischi di catastrofe, e per rafforzare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra gli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe, le organizzazioni della società civile e la comunità della ricerca, è necessario mantenere e rafforzare la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile ("rete della conoscenza") istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione[9]. La rete della conoscenza dovrebbe muovere dal lavoro delle strutture esistenti e collaborare con esse, ossia con gli operatori della protezione civile, i centri di eccellenza, le università, i ricercatori e altri esperti, giovani professionisti e volontari esperti nella gestione delle emergenze, oltre che con tutti gli attori coinvolti nella gestione dei rischi di catastrofe. La rete della conoscenza dovrebbe essere altresì rafforzata in linea con la strategia per l'Unione della preparazione[10], integrandovi azioni specifiche nei settori della preparazione della popolazione e della cooperazione pubblico-privato. Dovrebbe essere in grado di agevolare lo scambio di conoscenze e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e, conformemente al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, la cooperazione con le autorità regionali e locali, provvedendo a che il loro ruolo, le loro esigenze e le loro capacità siano presi in considerazione adeguatamente.	(15) I programmi di sviluppo delle capacità e la diffusione e la condivisione degli esiti della ricerca e innovazione sono aspetti essenziali della cooperazione nel settore della protezione civile. Per rafforzare la capacità collettiva di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi, per sostenere la condivisione delle conoscenze all'interno della comunità della protezione civile e l'applicazione della ricerca in tutte le fasi della gestione dei rischi di catastrofe, e per rafforzare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra gli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe, le organizzazioni della società civile e la comunità della ricerca, è necessario mantenere e rafforzare la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile ("rete della conoscenza") istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione[9]. La rete della conoscenza dovrebbe muovere dal lavoro delle strutture esistenti e collaborare con esse, ossia con gli operatori della protezione civile, i centri di eccellenza, le università, i ricercatori e altri esperti, giovani professionisti e volontari esperti nella gestione delle emergenze, oltre che con tutti gli attori coinvolti nella gestione dei rischi di catastrofe***, in particolare gli attori locali***. La rete della conoscenza dovrebbe essere altresì rafforzata in linea con la strategia per l'Unione della preparazione[10], integrandovi azioni specifiche nei settori della preparazione della popolazione e della cooperazione pubblico-privato***, per promuovere una cultura della preparazione e della resilienza a fronte di situazioni di crisi***. Dovrebbe essere in grado di agevolare lo scambio di conoscenze e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e, conformemente al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, la cooperazione con le autorità regionali e locali, provvedendo a che il loro ruolo, le

loro esigenze e le loro capacità siano presi in considerazione adeguatamente.

[9] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

[10] JOIN/2025/130 final.

[9] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

[10] JOIN/2025/130 final.

Or. fr

Emendamento 278
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) I programmi di sviluppo delle capacità e la diffusione e la condivisione degli esiti della ricerca e innovazione sono aspetti essenziali della cooperazione nel settore della protezione civile. Per rafforzare la capacità collettiva di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi, per sostenere la condivisione delle conoscenze all'interno della comunità della protezione civile e l'applicazione della ricerca in tutte le fasi della gestione dei rischi di catastrofe, e per rafforzare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra gli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe, le organizzazioni della società civile e la comunità della ricerca, è necessario mantenere e rafforzare la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile ("rete della conoscenza") istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione[9]. La rete della conoscenza dovrebbe muovere dal	(15) I programmi di sviluppo delle capacità e la diffusione e la condivisione degli esiti della ricerca e innovazione sono aspetti essenziali della cooperazione nel settore della protezione civile. Per rafforzare la capacità collettiva di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi, per sostenere la condivisione delle conoscenze all'interno della comunità della protezione civile e l'applicazione della ricerca in tutte le fasi della gestione dei rischi di catastrofe, e per rafforzare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra gli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe, le organizzazioni della società civile e la comunità della ricerca, è necessario mantenere e rafforzare la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile ("rete della conoscenza") istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione[9]. La rete della conoscenza dovrebbe muovere dal

lavoro delle strutture esistenti e collaborare con esse, ossia con gli operatori della protezione civile, i centri di eccellenza, le università, i ricercatori e altri esperti, giovani professionisti e volontari esperti nella gestione delle emergenze, oltre che con tutti gli attori coinvolti nella gestione dei rischi di catastrofe. La rete della conoscenza dovrebbe essere altresì rafforzata in linea con la strategia per l'Unione della preparazione[10], integrandovi azioni specifiche nei settori della preparazione della popolazione e della cooperazione pubblico-privato. Dovrebbe essere in grado di agevolare lo scambio di conoscenze e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e, conformemente al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, la cooperazione con le autorità regionali e locali, provvedendo a che il loro ruolo, le loro esigenze e le loro capacità siano presi in considerazione adeguatamente.	lavoro delle strutture esistenti e collaborare con esse, ossia con gli operatori della protezione civile, i centri di eccellenza, le università, i ricercatori e altri esperti, giovani professionisti e volontari esperti nella gestione delle emergenze, oltre che con tutti gli attori coinvolti nella gestione dei rischi di catastrofe. La rete della conoscenza dovrebbe essere altresì rafforzata in linea con la strategia per l'Unione della preparazione[10], integrandovi azioni specifiche nei settori della preparazione della popolazione e della cooperazione pubblico-privato ***contro catastrofi naturali e di origine umana***. Dovrebbe essere in grado di agevolare lo scambio di conoscenze e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e, conformemente al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, la cooperazione con le autorità regionali e locali, provvedendo a che il loro ruolo, le loro esigenze e le loro capacità siano presi in considerazione adeguatamente.
[9] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).	[9] Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).
[10] JOIN/2025/130 final	[10] JOIN/2025/130 final
	Or. it

Emendamento 279
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) I programmi di sviluppo delle	(15) I programmi di sviluppo delle

capacità e la diffusione e la condivisione degli esiti della ricerca e innovazione sono aspetti essenziali della cooperazione nel settore della protezione civile. Per rafforzare la capacità collettiva di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi, per sostenere la condivisione delle conoscenze all'interno della comunità della protezione civile e l'applicazione della ricerca in tutte le fasi della gestione dei rischi di catastrofe, e per rafforzare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra gli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe, le organizzazioni della società civile e la comunità della ricerca, è necessario mantenere e rafforzare la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile ("rete della conoscenza") istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione[9]. La rete della conoscenza dovrebbe muovere dal lavoro delle strutture esistenti e collaborare con esse, ossia con gli operatori della protezione civile, i centri di eccellenza, le università, i ricercatori e altri esperti, giovani professionisti e volontari esperti nella gestione delle emergenze, oltre che con tutti gli attori coinvolti nella gestione dei rischi di catastrofe. La rete della conoscenza dovrebbe essere altresì rafforzata in linea con la strategia per l'Unione della preparazione[10], integrandovi azioni specifiche nei settori della preparazione della popolazione e della cooperazione pubblico-privato. Dovrebbe essere in grado di agevolare lo scambio di conoscenze e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e, conformemente al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, la cooperazione con le autorità regionali e locali, provvedendo a che il loro ruolo, le loro esigenze e le loro capacità siano presi in considerazione adeguatamente.

[9] Regolamento (UE) 2021/836 del

capacità e la diffusione e la condivisione degli esiti della ricerca e innovazione sono aspetti essenziali della cooperazione nel settore della protezione civile. Per rafforzare la capacità collettiva di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi, per sostenere la condivisione delle conoscenze all'interno della comunità della protezione civile e l'applicazione della ricerca in tutte le fasi della gestione dei rischi di catastrofe ***e a tutti i livelli governativi***, e per rafforzare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra gli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe, le organizzazioni della società civile e la comunità della ricerca, è necessario mantenere e rafforzare la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile ("rete della conoscenza") istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione[9]. La rete della conoscenza dovrebbe muovere dal lavoro delle strutture esistenti e collaborare con esse, ossia con gli operatori della protezione civile, i centri di eccellenza, le università, i ricercatori e altri esperti, giovani professionisti e volontari esperti nella gestione delle emergenze, oltre che con tutti gli attori coinvolti nella gestione dei rischi di catastrofe. La rete della conoscenza dovrebbe essere altresì rafforzata in linea con la strategia per l'Unione della preparazione[10], integrandovi azioni specifiche nei settori della preparazione della popolazione e della cooperazione pubblico-privato. Dovrebbe essere in grado di agevolare lo scambio di conoscenze e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e, conformemente al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, la cooperazione con le autorità regionali e locali, provvedendo a che il loro ruolo, le loro esigenze e le loro capacità siano presi in considerazione adeguatamente.

[9] Regolamento (UE) 2021/836 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

[10] JOIN/2025/130 final

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).

[10] JOIN/2025/130 final

Or. en

Emendamento 280
Grégory Allione, Pascal Arimont, Olivier Chastel, Vlad Vasile-Voiculescu, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jérémy Decerle, Michal Wiezik, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) I volontari e i soccorritori della società civile svolgono un ruolo cruciale nella preparazione, nella risposta e nella ripresa dalle catastrofi, anche a livello delle operazioni transfrontaliere nell'ambito del meccanismo unionale. È pertanto opportuno adottare misure adeguate per garantirne la protezione e la condizione giuridiche, la sicurezza e la disponibilità affinché possano rispondere efficacemente senza indebiti ostacoli, nonché un loro spiegamento efficace. A tale riguardo, è della massima importanza istituire uno status giuridico specifico per i volontari impegnati nella protezione civile e nella risposta alle crisi sanitarie, come i vigili del fuoco volontari e i riservisti militari, che potrebbero, se necessario, fornire una chiara copertura assicurativa, il riconoscimento delle qualifiche, l'accesso alla formazione e alle attrezzature e deroghe ai vincoli di orario di lavoro per garantirne l'effettiva disponibilità durante le emergenze. Occorre inoltre prestare particolare attenzione alle situazioni in cui i volontari operano al di fuori del loro Stato membro

di residenza, al fine di evitare l'incertezza giuridica e garantire che essi possano svolgere i propri compiti senza rischi indebiti, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione per le popolazioni colpite.

Or. en

Emendamento 281
Pascal Arimont, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) In molte parti d'Europa, i volontari e coloro che svolgono attività di volontariato costituiscono un pilastro centrale della protezione civile e forniscono pertanto un contributo indispensabile alla prevenzione, alla preparazione e alla gestione delle crisi e delle catastrofi. I loro sforzi rafforzano la capacità operativa, la coesione sociale e la solidarietà all'interno dell'Unione. Tale impegno merita un riconoscimento e un sostegno speciali. Sono pertanto necessari quadri giuridici e amministrativi adeguati per eliminare gli ostacoli esistenti (ad esempio per quanto riguarda l'orario di lavoro o la sicurezza sociale), facilitare la partecipazione dei volontari e promuovere specificamente e rafforzare in modo sostenibile il loro coinvolgimento nella protezione civile.

Or. en

Emendamento 282
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Allo scopo di rafforzare le capacità dell'Unione di prevenire, prepararsi e rispondere alle crisi sanitarie e di assicurarne la gestione, il presente regolamento dovrebbe sostenere le azioni adottate nell'ambito dei meccanismi e delle strutture complementari istituiti a norma dei pertinenti strumenti unionali di gestione delle crisi, tenendo in particolare considerazione la catena di approvvigionamento europea. Il sostegno dovrebbe includere lo sviluppo di capacità nella risposta alle crisi sanitarie, tra cui la pianificazione e la preparazione di emergenza, anche in relazione agli impatti del clima sulla salute, misure preventive come quelle in materia di vaccinazione e immunizzazione, programmi di sorveglianza rafforzati e un coordinamento e una cooperazione migliori.	(16) Allo scopo di rafforzare le capacità dell'Unione di prevenire, prepararsi e rispondere alle crisi sanitarie e di assicurarne la gestione, il presente regolamento dovrebbe sostenere le azioni adottate nell'ambito dei meccanismi e delle strutture complementari istituiti a norma dei pertinenti strumenti unionali di gestione delle crisi, tenendo in particolare considerazione la catena di approvvigionamento europea. Il sostegno dovrebbe includere lo sviluppo di capacità nella risposta alle crisi sanitarie, tra cui la pianificazione e la preparazione di emergenza, anche in relazione agli impatti del clima ***e dell'ambiente*** sulla salute, misure preventive come quelle in materia di vaccinazione e immunizzazione, programmi di sorveglianza rafforzati e un coordinamento e una cooperazione migliori.

Or. en

Emendamento 283
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Allo scopo di rafforzare le capacità dell'Unione di prevenire, prepararsi e rispondere alle crisi sanitarie ***e*** di assicurarne la gestione, il presente regolamento dovrebbe sostenere le azioni adottate nell'ambito dei meccanismi e delle strutture complementari istituiti a norma dei pertinenti strumenti unionali di gestione delle crisi, tenendo in particolare considerazione la catena di	(16) Allo scopo di rafforzare le capacità dell'Unione di prevenire, prepararsi e rispondere alle crisi sanitarie***,*** di assicurarne la gestione ***e di riprendersi dalle stesse***, il presente regolamento dovrebbe sostenere le azioni adottate nell'ambito dei meccanismi e delle strutture complementari istituiti a norma dei pertinenti strumenti unionali di gestione delle crisi, tenendo in particolare

approvvigionamento europea. Il sostegno dovrebbe includere lo sviluppo di capacità nella risposta alle crisi sanitarie, tra cui la pianificazione e la preparazione di emergenza, anche in relazione agli impatti del clima sulla salute, misure preventive come quelle in materia di vaccinazione e immunizzazione, programmi di sorveglianza rafforzati e un coordinamento e una cooperazione migliori.	considerazione la catena di approvvigionamento europea. Il sostegno dovrebbe includere lo sviluppo di capacità nella risposta alle crisi sanitarie, tra cui la pianificazione e la preparazione di emergenza, anche in relazione agli impatti del clima sulla salute, misure preventive come quelle in materia di vaccinazione e immunizzazione, programmi di sorveglianza rafforzati e un coordinamento e una cooperazione migliori.

Or. en

Emendamento 284
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) È essenziale rafforzare la consapevolezza e la preparazione al rischio di catastrofi tra la popolazione, in particolare tra i giovani, per consolidare la resilienza complessiva dell'Unione alle catastrofi. L'istruzione e la formazione precoci nella prima risposta e nel primo soccorso contribuiscono in modo significativo a salvare vite umane e a ridurre l'impatto delle emergenze. Un quadro europeo coordinato dovrebbe pertanto sostenere gli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione di azioni di preparazione adeguate all'età per bambini, adolescenti e giovani adulti, consentendone l'adattamento alle vulnerabilità e ai profili di rischio e alle specificità nazionali, regionali e locali.

Or. en

Emendamento 285
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze dei cambiamenti climatici per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono in zone costiere, isole o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni.	(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze dei cambiamenti climatici per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono in zone costiere, isole o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici***,*** quali l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni***, e considerazioni in materia di adattamento ai cambiamenti climatici; le misure a sostegno delle esigenze dei gruppi vulnerabili possono comprendere, se del caso, la raccolta di dati disaggregati sulle vulnerabilità individuali o collettive, sui livelli di esposizione e sulle capacità di far fronte alla situazione, eliminando gli ostacoli specifici all'accesso all'assistenza, prevenendo e monitorando i rischi della protezione e fornendo risposte agli stessi e promuovendo la partecipazione, la rappresentanza e la leadership dei gruppi vulnerabili negli sforzi di gestione dei rischi di catastrofi***.

Or. en

Emendamento 286
Catarina Martins, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*

(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze dei cambiamenti climatici per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ***e alle*** comunità che vivono in zone costiere, isole o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni.	(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze dei cambiamenti climatici per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili***, comprese le*** comunità che vivono in zone costiere, isole o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni***, e la necessità di garantire la continuità dell'assistenza per i gruppi vulnerabili che richiedono trattamenti ininterrotti, come i pazienti oncologici e i pazienti che soffrono di malattie croniche, non trasmissibili, rare e complesse***.

Or. en

Emendamento 287
Galato Alexandraki

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze dei cambiamenti climatici per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono in zone costiere, isole o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento	(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze dei cambiamenti climatici per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono in zone costiere, isole o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni. ***È***

del livello del mare e le inondazioni.	***opportuno prestare particolare attenzione alle zone insulari, isolate, frontaliere e ad altre zone geograficamente inaccessibili, in cui i tempi di risposta, i vincoli di trasporto e la dipendenza dai collegamenti marittimi o aerei acuiscono notevolmente la vulnerabilità della popolazione e delle infrastrutture critiche.***
	Or. el

Emendamento 288
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che ***comprendano le conseguenze dei*** cambiamenti climatici ***per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale***, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono in zone costiere, isole o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni.	(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che ***tengano conto della resilienza degli ecosistemi, di pratiche sostenibili di uso del suolo e di considerazioni in materia di adattamento ai*** cambiamenti climatici ***e comprendano indicatori che rispecchino i progressi nella prevenzione e nella riduzione del rischio, oltre alla capacità di risposta***, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono in zone costiere, isole***, zone rurali isolate*** o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni.
	Or. en

Emendamento 289
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze ***dei*** cambiamenti climatici per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono in zone costiere, isole o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni.	(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze ***del superamento dei limiti del pianeta, inclusi i*** cambiamenti climatici ***e il degrado degli ecosistemi,*** per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ***agli impatti e alle minacce molteplici e cumulativi,*** ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono in zone costiere, isole o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni.

Or. en

Emendamento 290
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze dei cambiamenti climatici per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono in zone costiere, isole o altre	(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze dei cambiamenti climatici per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono in zone costiere, isole o altre

regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni.	regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni. ***Tali obiettivi dovrebbero essere regolarmente aggiornati in linea con le più recenti evidenze scientifiche in materia di clima e ambiente.***

Or. en

Emendamento 291
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Michalis Hadjipantela, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze dei cambiamenti climatici per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono in zone costiere, isole o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni.	(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze dei cambiamenti climatici per i rischi di catastrofi***, sulle proiezioni climatiche a lungo termine, sulle esigenze di prevenzione*** e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono in zone costiere, isole o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni.

Or. en

Emendamento 292
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze dei cambiamenti climatici per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono in zone costiere, isole o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni.	(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze dei cambiamenti climatici per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati***, le minacce ibride*** e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono ***nelle regioni ultraperiferiche,*** in zone costiere, isole o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni.

Or. fr

Emendamento 293
Nikolas Farantouris

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze dei cambiamenti climatici per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono in zone costiere, isole o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni.	(17) È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze dei cambiamenti climatici per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono in zone costiere, isole***, zone rurali isolate*** o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali ***gli incendi boschivi,*** l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni.

Emendamento 294
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce.	(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati ***e i migranti, compresi coloro in situazione irregolare e i minori non accompagnati***, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce. ***La preparazione e la risposta della protezione civile nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile dovrebbero***

pertanto essere incentrate sulle persone e garantire un accesso non discriminatorio alle informazioni, all'assistenza e alla protezione, adeguate garanzie di protezione dei minori e il coordinamento con la protezione nazionale e i servizi sociali pertinenti. La preparazione e la gestione del rischio di catastrofi dovrebbero adottare un approccio inclusivo, che integri un approccio attento alla dimensione di genere, la mappatura delle vulnerabilità e l'uso di dati disaggregati e delle pertinenti competenze in materia di valutazione e pianificazione dei rischi. Tali politiche dovrebbero essere fondate sul rispetto della dignità umana, promuovere un sostegno efficace alle popolazioni colpite e contribuire a rafforzare la resilienza alle catastrofi naturali e di origine antropica e alla ripresa sostenibile.

Or. en

Emendamento 295
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per	(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per

anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce.	anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce. ***In tale contesto, occorre riconoscere espressamente e rafforzare il ruolo dei servizi volontari di emergenza e delle organizzazioni di volontariato quale pietra angolare della protezione civile sul territorio dell'Unione, in particolare attraverso misure volte a sostenerne la formazione, le attrezzature, la sicurezza sociale e l'integrazione transfrontaliera.***

Or. en

Emendamento 296
Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali,	(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali,

delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce.	delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse***. In tale contesto, è opportuno riconoscere gli operatori sanitari qualificati quali risorse umane essenziali, dato il loro ruolo critico nella preparazione e nella risposta alle emergenze sanitarie e alle catastrofi***. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce.
	Or. en

Emendamento 297
Sunčana Glavak

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali,	(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media ***(comprese le stazioni radiofoniche regionali e locali***

delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce.

quali intermediari affidabili a livello di comunità), delle istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea, ***con il supporto, se del caso, di una comunicazione multilingue in situazioni di crisi,*** e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce.

Or. hr

Emendamento 298
Grégory Allione, Olivier Chastel, Vlad Vasile-Voiculescu, Stine Bosse, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jérémy Decerle, Michal Wiezik, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle	(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle

istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce.

istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, ***le persone senza fissa dimora,*** i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, ***le persone che vivono in zone remote e nelle regioni ultraperiferiche,*** così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce.

Or. en

Emendamento 299
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo	(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile***, anche nel settore sanitario, sociale e ambientale***, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e

accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce.

culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati***, i richiedenti asilo***, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce.

Or. en

Emendamento 300
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza ***sociale*** intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per	(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza ***a livello locale ponendo l'accento sulla società*** intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e

anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce.

delle comunità locali e dei cittadini per anticipare, prevenire***, prepararsi*** e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce.

Or. fr

Emendamento 301
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in	(18) In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali***, comprese le comunità indigene,*** e dei cittadini per anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa

situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce.	tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce.

Or. en

Emendamento 302
Grégory Allione, Olivier Chastel, Vlad Vasile-Voiculescu, Stine Bosse, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jérémy Decerle, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Gli attori locali, come i comuni, le organizzazioni della società civile e i volontari, svolgono un ruolo cruciale nel promuovere la preparazione e la resilienza e sono in grado di promuovere l'innovazione attraverso la sperimentazione. In tale contesto, l'istituzione di una "settimana europea della resilienza" annuale e lo sviluppo di un "marchio europeo della resilienza", in linea con la Giornata internazionale delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, potrebbero contribuire a promuovere una cultura di preparazione dell'UE, a sensibilizzare l'opinione pubblica e a promuovere buone pratiche per prevenire le catastrofi e rispondere alle stesse. Tali iniziative promuoverebbero e integrerebbero inoltre gli sforzi esistenti, incoraggerebbero

nuove iniziative, stimolerebbero l'innovazione nella preparazione a livello locale, regionale e dell'Unione e dovrebbero consentire la fornitura di un sostegno finanziario supplementare per le attività e gli sforzi di preparazione e resilienza, rendendo la settimana un evento faro per la cultura della preparazione.

Or. en

Emendamento 303
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Le comunità locali e le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni ausiliarie che operano in base ai principi del diritto umanitario internazionale, costituiscono un primo livello critico di risposta alle catastrofi e dovrebbero essere trattate come partner fondamentali, non come attori periferici, nell'ambito del meccanismo unionale. Il meccanismo dovrebbe pertanto sostenere sistematicamente lo sviluppo di reti di resilienza delle comunità locali, anche attraverso programmi di preparazione della popolazione, la formazione in materia di primo soccorso e autoprotezione e il coinvolgimento strutturato delle organizzazioni della società civile nella pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta a livello nazionale e dell'Unione. È opportuno prestare particolare attenzione a garantire che le capacità di preparazione locali raggiungano le popolazioni vulnerabili e isolate, compresi

gli anziani, le persone con disabilità e le comunità in zone remote o rurali.

Or. en

Emendamento 304
Sunčana Glavak

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) In caso di crisi e catastrofi, i sistemi di allarme pubblico dovrebbero basarsi su un approccio multicanale e tecnologicamente neutro per garantire la continuità, la ridondanza e la disponibilità di informazioni. Le trasmissioni radiofoniche, anche attraverso la radio analogica e digitale terrestre, rimangono un mezzo affidabile, resiliente e ampiamente accessibile, in particolare in caso di viaggi transfrontalieri, zone rurali e remote, regioni insulari, interruzioni di corrente, congestione della rete o guasto dei dispositivi mobili, nonché nei veicoli. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter integrare la radiocomunicazione nei rispettivi quadri nazionali di allarme e preparazione.

Or. hr

Emendamento 305
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) La comunicazione in una

situazione di crisi è un elemento fondamentale per informare la popolazione. La sua affidabilità, trasparenza e comprensibilità devono consentire di emettere avvisi pubblici che godano della fiducia della popolazione. Ai fini della corretta attuazione del presente regolamento, in particolare dell'avvertimento pubblico, gli Stati membri e la Commissione istituiscono un quadro di comunicazione chiaro, dotato di strumenti che consentano di informare la popolazione. Gli Stati membri provvedono a contrastare le informazioni false che possono compromettere una risposta efficace in momenti di crisi.

Or. fr

Emendamento 306
Leire Pajín, Christophe Clergeau, César Luena, Javi López, Marta Temido, Vytenis Povilas Andriukaitis, Annalisa Corrado, Thomas Bajada, Victor Negrescu, Elena Sancho Murillo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) La formazione e le simulazioni devono includere in maniera esplicita le popolazioni vulnerabili, garantendo che le misure di preparazione siano eque e non lascino indietro nessuno. La collaborazione con i partner internazionali e l'uso di strumenti comprovati dovrebbero essere il fondamento di sforzi, sostenendo le valutazioni dei rischi, la pianificazione dell'evacuazione, i miglioramenti dei rifugi e la formazione a livello di collettività. Tale approccio contribuirà a costruire sistemi resilienti e inclusivi in grado di rispondere efficacemente alle crisi e di promuovere l'equità sanitaria in tutta l'UE e non solo.

Or. en

Emendamento 307
Olivier Chastel, Grégory Allione, Vlad Vasile-Voiculescu, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Stine Bosse, Jérémy Decerle, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) L'alfabetizzazione sanitaria è una componente essenziale per l'efficacia della prevenzione e della preparazione alle minacce per la salute e per la risposta alle stesse. La sensibilizzazione del pubblico e la comprensione dei rischi, nonché l'adozione di comportamenti appropriati, contribuiscono a limitare la diffusione e l'impatto di tali minacce. L'Unione dovrebbe sostenere azioni mirate volte a migliorare l'alfabetizzazione sanitaria, anche attraverso informazioni basate su dati concreti e l'educazione alla prevenzione delle infezioni, alle pratiche igieniche e al primo soccorso di base.

Or. en

Emendamento 308
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Il presente regolamento dovrebbe promuovere la sensibilizzazione del pubblico in merito ai rischi esistenti, alle misure di prevenzione e ai comportamenti appropriati in situazioni di emergenza, anche attraverso azioni coordinate di informazione, istruzione e

comunicazione a livello dell'UE e degli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 309
Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Come delineato nella strategia per l'Unione della preparazione, la preparazione fin dalla progettazione integra le misure preventive, la valutazione dei rischi, la pianificazione adattiva, il coinvolgimento dei portatori di interessi e gli aspetti della sicurezza in tutta la normativa, le politiche e i programmi dell'Unione, comprese le politiche economiche e sociali coordinate nell'ambito del semestre europeo. Quest'approccio offre un quadro proattivo che consente a tutti i portatori di interessi, quali organizzazioni, comunità e autorità, di anticipare, prevenire e gestire le crisi e riprendersi da esse, indipendentemente dalla loro origine. Promuovendo la collaborazione tra i settori pubblico e privato e la comunità scientifica, e la diffusione dei risultati della ricerca e innovazione, la preparazione fin dalla progettazione rafforza la capacità di prevenire e gestire le perturbazioni e assicura la protezione di vite, risorse e ambiente e l'integrità delle infrastrutture critiche.	(19) Come delineato nella strategia per l'Unione della preparazione, la preparazione fin dalla progettazione integra le misure preventive, la valutazione dei rischi, la pianificazione adattiva, il coinvolgimento dei portatori di interessi e gli aspetti della sicurezza in tutta la normativa, le politiche e i programmi dell'Unione, comprese le politiche economiche e sociali coordinate nell'ambito del semestre europeo. Quest'approccio offre un quadro proattivo che consente a tutti i portatori di interessi, quali organizzazioni, comunità e autorità, di anticipare, prevenire e gestire le crisi e riprendersi da esse, indipendentemente dalla loro origine. Promuovendo la collaborazione tra i settori pubblico e privato e la comunità scientifica, e la diffusione dei risultati della ricerca e innovazione, la preparazione fin dalla progettazione rafforza la capacità di prevenire e gestire le perturbazioni e assicura la protezione di vite, risorse e ambiente e l'integrità delle infrastrutture critiche. ***Ciò sarà integrato da un principio di resilienza ai cambiamenti climatici fin dalla progettazione definito nel prossimo quadro integrato europeo per la resilienza ai cambiamenti climatici, che garantirà che gli investimenti finanziati dall'UE vulnerabili o esposti agli impatti climatici siano concepiti per affrontare e resistere ai rischi climatici***

presenti e futuri che potrebbero concretizzarsi nella loro durata di vita, senza una perdita inaccettabile di valore o di utilità.

Or. en

Emendamento 310
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Come delineato nella strategia per l'Unione della preparazione, la preparazione fin dalla progettazione integra le misure preventive, la valutazione dei rischi, la pianificazione adattiva, il coinvolgimento dei portatori di interessi e gli aspetti della sicurezza in tutta la normativa, le politiche e i programmi dell'Unione, comprese le politiche economiche e sociali coordinate nell'ambito del semestre europeo. Quest'approccio offre un quadro proattivo che consente a tutti i portatori di interessi, quali organizzazioni, comunità e autorità, di anticipare, prevenire e gestire le crisi e riprendersi da esse, indipendentemente dalla loro origine. Promuovendo la collaborazione tra i settori pubblico e privato e la comunità scientifica, e la diffusione dei risultati della ricerca e innovazione, la preparazione fin dalla progettazione rafforza la capacità di prevenire e gestire le perturbazioni e assicura la protezione di vite, risorse e ambiente e l'integrità delle infrastrutture critiche.	(19) Come delineato nella strategia per l'Unione della preparazione, la preparazione fin dalla progettazione integra le misure preventive, la valutazione dei rischi, la pianificazione adattiva, il coinvolgimento dei portatori di interessi e gli aspetti della sicurezza in tutta la normativa, le politiche e i programmi dell'Unione, comprese le politiche economiche e sociali coordinate nell'ambito del semestre europeo. Quest'approccio offre un quadro proattivo che consente a tutti i portatori di interessi, quali organizzazioni, comunità e autorità, di anticipare, prevenire e gestire le crisi e riprendersi da esse, indipendentemente dalla loro origine. Promuovendo la collaborazione tra i settori pubblico e privato***, la società civile*** e la comunità scientifica, e la diffusione dei risultati della ricerca e innovazione, la preparazione fin dalla progettazione rafforza la capacità di prevenire e gestire le perturbazioni e assicura la protezione di vite, risorse e ambiente***, dei sistemi alimentari, dei servizi ecosistemici*** e l'integrità delle infrastrutture critiche.

Or. en

Emendamento 311
Laurent Castillo, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Come delineato nella strategia per l'Unione della preparazione, la preparazione fin dalla progettazione integra le misure preventive, la valutazione dei rischi, la pianificazione adattiva, il coinvolgimento dei portatori di interessi e gli aspetti della sicurezza in tutta la normativa, le politiche e i programmi dell'Unione, comprese le politiche economiche e sociali coordinate nell'ambito del semestre europeo. Quest'approccio offre un quadro proattivo che consente a tutti i portatori di interessi, quali organizzazioni, comunità e autorità, di anticipare, prevenire e gestire le crisi e riprendersi da esse, indipendentemente dalla loro origine. Promuovendo la collaborazione tra i settori pubblico e privato e la comunità scientifica, e la diffusione dei risultati della ricerca e innovazione, la preparazione fin dalla progettazione rafforza la capacità di prevenire e gestire le perturbazioni e assicura la protezione di vite, risorse e ambiente e l'integrità delle infrastrutture critiche.	(19) Come delineato nella strategia per l'Unione della preparazione, la preparazione fin dalla progettazione integra le misure preventive, la valutazione dei rischi ***e delle vulnerabilità***, la pianificazione adattiva, il coinvolgimento dei portatori di interessi e gli aspetti della sicurezza in tutta la normativa, le politiche e i programmi dell'Unione, comprese le politiche economiche e sociali coordinate nell'ambito del semestre europeo. Quest'approccio offre un quadro proattivo che consente a tutti i portatori di interessi, quali organizzazioni, comunità e autorità, di anticipare, prevenire e gestire le crisi e riprendersi da esse, indipendentemente dalla loro origine. Promuovendo la collaborazione tra i settori pubblico e privato e la comunità scientifica, e la diffusione dei risultati della ricerca e innovazione, la preparazione fin dalla progettazione rafforza la capacità di prevenire e gestire le perturbazioni e assicura la protezione di vite, risorse e ambiente e l'integrità delle infrastrutture critiche. ***La preparazione fin dalla progettazione tiene conto dei rischi noti e di quelli sconosciuti.***

Or. fr

Emendamento 312
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*

(20) Gli aspetti della prevenzione dei rischi di catastrofe e della preparazione dovrebbero essere integrati sistematicamente nelle politiche, nei programmi e nei processi di governance pertinenti. Il meccanismo unionale dovrebbe pertanto promuovere il principio della preparazione fin dalla progettazione stabilito nella strategia, anche contribuendo allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze e dell'esperienza operativa in materia di rischi al fine di sostenere una pianificazione e decisioni consapevoli dei rischi che migliorino la preparazione in tutti i settori.	(20) Gli aspetti della prevenzione dei rischi di catastrofe e della preparazione dovrebbero essere integrati sistematicamente nelle politiche, nei programmi e nei processi di governance pertinenti. Il meccanismo unionale dovrebbe pertanto promuovere il principio della preparazione fin dalla progettazione stabilito nella strategia, anche contribuendo allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze e dell'esperienza operativa in materia di rischi al fine di sostenere una pianificazione e decisioni consapevoli dei rischi che migliorino la preparazione in tutti i settori. ***Ciò dovrebbe includere la coerenza con le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e le pertinenti politiche dell'Unione in materia di clima.***

Or. en

Emendamento 313
Ondřej Dostál

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Gli aspetti della prevenzione dei rischi di catastrofe e della preparazione dovrebbero essere integrati sistematicamente nelle politiche, nei programmi e nei processi di governance pertinenti. Il meccanismo unionale dovrebbe pertanto promuovere il principio della preparazione fin dalla progettazione stabilito nella strategia, anche contribuendo allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze e dell'esperienza operativa in materia di rischi al fine di sostenere una pianificazione e decisioni consapevoli dei rischi che migliorino la preparazione in tutti i settori.	(20) Gli aspetti della prevenzione dei rischi di catastrofe e della preparazione dovrebbero essere integrati sistematicamente nelle politiche, nei programmi e nei processi di governance pertinenti***, tenendo debitamente conto dei quadri costituzionali di ciascuno Stato membro***. Il meccanismo unionale dovrebbe pertanto promuovere il principio della preparazione fin dalla progettazione stabilito nella strategia, anche contribuendo allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze e dell'esperienza operativa in materia di rischi al fine di sostenere una pianificazione e decisioni consapevoli dei rischi che migliorino la preparazione in tutti i settori.

Or. en

Emendamento 314
Pascal Arimont, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Michalis Hadjipantela, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni frontaliere, insulari, ultraperiferiche e alle zone rurali o remote che possono trovarsi ad affrontare vulnerabilità specifiche in caso di crisi transfrontaliere, comprese limitazioni in termini di connettività dei trasporti, accesso medico di emergenza, resilienza energetica, interoperabilità delle comunicazioni e capacità di intervento. Le misure di prevenzione, preparazione e risposta nell'ambito del meccanismo unionale dovrebbero tenere conto di tali specificità territoriali, in particolare al fine di migliorare il coordinamento transfrontaliero, la prontezza operativa e l'assistenza tempestiva alle popolazioni colpite.

Or. en

Emendamento 315
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Gli investimenti in strutture di resilienza a guida locale sono un

complemento necessario ai quadri di gestione del rischio dall'alto verso il basso e contribuiscono a garantire che le misure di preparazione siano efficaci, durature, inclusive e che rispondano alle esigenze specifiche delle persone e delle comunità interessate. La prevenzione dei rischi di catastrofi richiede un coordinamento coerente a tutti i livelli dell'autorità pubblica, in particolare con le autorità regionali e locali, e un impegno significativo con le comunità locali, i volontari, il mondo accademico, le organizzazioni non governative e le organizzazioni delle collettività.

Or. en

Emendamento 316
Sunčana Glavak

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Per favorire una vera e propria cultura della preparazione, gli Stati membri dovrebbero promuovere un'educazione regolare del pubblico sull'autoprotezione, compresa la comprensione dei livelli di allerta e la conoscenza di dove accedere a fonti di informazione affidabili e di come mantenere l'accesso alle informazioni di emergenza attraverso canali alternativi in caso di perturbazione dei sistemi di comunicazione.

Or. hr

Emendamento 317
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 ter) sottolinea che è possibile garantire un'infrastruttura di comunicazione solida e resiliente alle crisi solo attraverso un'ampia gamma di canali di comunicazione diversi, in quanto la diversità delle fonti di informazione contribuisce a mitigare il rischio di fallimenti dei singoli canali causati da crisi o catastrofi; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a coprire l'intera gamma di canali di comunicazione nel quadro dei piani d'azione e a valutarli regolarmente nelle simulazioni di crisi. La fiducia del pubblico nei canali di informazione affidabili e verificati, in particolare nel servizio pubblico di radiodiffusione, è fondamentale per garantire una comunicazione chiara, coerente e credibile in situazioni di crisi. A tale proposito, la radio svolge un ruolo chiave, in quanto consente una ricezione diffusa della trasmissione terrestre, anche in caso di interruzioni di corrente. Per questo motivo, la ricezione della radiodiffusione terrestre dovrebbe continuare ad essere montata di serie su tutte le automobili. Inoltre dovrebbe essere promossa la disponibilità di radio domestiche alimentate a batteria.

Or. en

Emendamento 318
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 quater) In tale contesto, dovrebbero essere prese in considerazione anche soluzioni innovative come le applicazioni digitali, in quanto possono fornire un valido contributo al rafforzamento della resilienza europea, ad esempio fornendo orientamenti passo per passo sul primo soccorso.

Or. en

Emendamento 319
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 quinquies)Il Parlamento europeo invita la Commissione e gli Stati membri a valutare l'alimentazione elettrica di emergenza per le infrastrutture critiche di comunicazione e a valutare regolarmente la misura in cui tale infrastruttura di comunicazione può rimanere operativa in caso di interruzione di corrente su larga scala e i punti in cui possano essere necessari miglioramenti.

Or. en

Emendamento 320
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 20 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 sexies) Oltre ai canali di comunicazione terrestri, l'Unione europea dovrebbe anche adottare misure mirate per rafforzare la resilienza delle comunicazioni via satellite e adoperarsi per una maggiore autonomia dell'Unione in tale settore.

Or. en

Emendamento 321
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 20 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 septies) La crescente elettrificazione dei compiti quotidiani e dell'economia europea sta creando una vulnerabilità derivante dalla dipendenza dall'energia elettrica, che dovrebbe essere affrontata esplicitamente nei piani nazionali ed europei di risposta alle crisi.

Or. en

Emendamento 322
Olivier Chastel, Grégory Allione, Vlad Vasile-Voiculescu, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Stine Bosse, Jérémy Decerle, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la multisettorialità delle crisi sanitarie, evidenziando l'importanza di integrare le considerazioni in materia di	(21) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la multisettorialità delle crisi sanitarie, evidenziando l'importanza di integrare le considerazioni in materia di

salute in un quadro di gestione delle crisi che comprenda il presente regolamento. La combinazione, nell'ambito della protezione civile, di misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie con quelle di protezione civile permette di applicare un approccio globale e coordinato alla gestione delle catastrofi, rafforzando in ultima analisi la resilienza e tutelando la popolazione da un'ampia gamma di rischi e minacce potenziali. Le emergenze sanitarie, come le pandemie, le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, la resistenza agli antimicrobici o l'impatto sulla salute di eventi climatici collegabili all'aumento in Europa di malattie trasmesse da vettori, possono produrre ripercussioni di ampia portata ben oltre il settore sanitario, incidendo sulla stabilità sociale, sull'equilibrio ambientale o sulla prestazione di servizi essenziali che dipendono da infrastrutture critiche. La prevista impostazione trasversale può prevenire o attenuare l'impatto delle emergenze sanitarie prima che si trasformino in crisi. Occorre prestare particolare attenzione alle persone che vivono in istituti, come le persone con disabilità o le persone anziane che necessitano di assistenza a lungo termine, le quali sono particolarmente esposte e colpite da emergenze sanitarie, come dimostrato dalla crisi COVID-19.	salute in un quadro di gestione delle crisi che comprenda il presente regolamento. La combinazione, nell'ambito della protezione civile, di misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie con quelle di protezione civile permette di applicare un approccio globale e coordinato alla gestione delle catastrofi, rafforzando in ultima analisi la resilienza e tutelando la popolazione da un'ampia gamma di rischi e minacce potenziali. Le emergenze sanitarie, come le pandemie, le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, la resistenza agli antimicrobici o l'impatto sulla salute di eventi climatici collegabili all'aumento in Europa di malattie trasmesse da vettori, possono produrre ripercussioni di ampia portata ben oltre il settore sanitario, incidendo sulla stabilità sociale, sull'equilibrio ambientale o sulla prestazione di servizi essenziali che dipendono da infrastrutture critiche. La prevista impostazione trasversale può prevenire o attenuare l'impatto delle emergenze sanitarie prima che si trasformino in crisi. Occorre prestare particolare attenzione ***ai bambini e ai neonati, che sono particolarmente vulnerabili durante le emergenze sanitarie, nonché*** alle persone che vivono in istituti, come le persone con disabilità o le persone anziane che necessitano di assistenza a lungo termine, le quali sono particolarmente esposte e colpite da emergenze sanitarie, come dimostrato dalla crisi COVID-19***, anche garantendo la continuità dell'assistenza e l'accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria durante le crisi***.
	Or. en

Emendamento 323
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la multisettorialità delle crisi sanitarie, evidenziando l'importanza di integrare le considerazioni in materia di salute in un quadro di gestione delle crisi che comprenda il presente regolamento. La combinazione, nell'ambito della protezione civile, di misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie con quelle di protezione civile permette di applicare un approccio globale e coordinato alla gestione delle catastrofi, rafforzando in ultima analisi la resilienza e tutelando la popolazione da un'ampia gamma di rischi e minacce potenziali. Le emergenze sanitarie, come le pandemie, le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, la resistenza agli antimicrobici o l'impatto sulla salute di eventi climatici collegabili all'aumento in Europa di malattie trasmesse da vettori, possono produrre ripercussioni di ampia portata ben oltre il settore sanitario, incidendo sulla stabilità sociale, sull'equilibrio ambientale o sulla prestazione di servizi essenziali che dipendono da infrastrutture critiche. La prevista impostazione trasversale può prevenire o attenuare l'impatto delle emergenze sanitarie prima che si trasformino in crisi. Occorre prestare particolare attenzione alle persone che vivono in istituti, come le persone con disabilità o le persone anziane che necessitano di assistenza a lungo termine, le quali sono particolarmente esposte e colpite da emergenze sanitarie, come dimostrato dalla crisi COVID-19.	(21) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la multisettorialità delle crisi sanitarie, evidenziando l'importanza di integrare le considerazioni in materia di salute in un quadro di gestione delle crisi che comprenda il presente regolamento. La combinazione, nell'ambito della protezione civile, di misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie con quelle di protezione civile permette di applicare un approccio globale e coordinato alla gestione delle catastrofi, rafforzando in ultima analisi la resilienza e tutelando la popolazione da un'ampia gamma di rischi e minacce potenziali. Le emergenze sanitarie, come le pandemie, le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, la resistenza agli antimicrobici o l'impatto sulla salute di eventi climatici ***e di altri eventi associabili ai limiti del pianeta*** collegabili all'aumento in Europa di malattie trasmesse da vettori, possono produrre ripercussioni di ampia portata ben oltre il settore sanitario, incidendo sulla stabilità sociale, sull'equilibrio ambientale***, sui sistemi alimentari*** o sulla prestazione di servizi essenziali che dipendono da infrastrutture critiche. La prevista impostazione trasversale ***in linea con l'approccio "One Health"*** può prevenire o attenuare l'impatto delle emergenze sanitarie prima che si trasformino in crisi. Occorre prestare particolare attenzione alle persone che vivono in istituti ***o in condizioni deplorevoli***, come le persone con disabilità***, i richiedenti asilo e i lavoratori migranti*** o le persone anziane che necessitano di assistenza a lungo termine, le quali sono particolarmente esposte e colpite da emergenze sanitarie, come dimostrato dalla crisi COVID-19.
	Or. en

Emendamento 324
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la multisettorialità delle crisi sanitarie, evidenziando l'importanza di integrare le considerazioni in materia di salute in un quadro di gestione delle crisi che comprenda il presente regolamento. La combinazione, nell'ambito della protezione civile, di misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie con quelle di protezione civile permette di applicare un approccio globale e coordinato alla gestione delle catastrofi, rafforzando in ultima analisi la resilienza e tutelando la popolazione da un'ampia gamma di rischi e minacce potenziali. Le emergenze sanitarie, come le pandemie, le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, la resistenza agli antimicrobici o l'impatto sulla salute di eventi climatici collegabili all'aumento in Europa di malattie trasmesse da vettori, possono produrre ripercussioni di ampia portata ben oltre il settore sanitario, incidendo sulla stabilità sociale, sull'equilibrio ambientale o sulla prestazione di servizi essenziali che dipendono da infrastrutture critiche. La prevista impostazione trasversale può prevenire o attenuare l'impatto delle emergenze sanitarie prima che si trasformino in crisi. Occorre prestare particolare attenzione alle persone che vivono in istituti, come le persone con disabilità o le persone anziane che necessitano di assistenza a lungo termine, le quali sono particolarmente esposte e colpite da emergenze sanitarie, come dimostrato dalla crisi COVID-19.	(21) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la multisettorialità delle crisi sanitarie, evidenziando l'importanza di integrare le considerazioni in materia di salute in un quadro di gestione delle crisi che comprenda il presente regolamento. La combinazione, nell'ambito della protezione civile, di misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie con quelle di protezione civile permette di applicare un approccio globale e coordinato alla gestione delle catastrofi, rafforzando in ultima analisi la resilienza e tutelando la popolazione da un'ampia gamma di rischi e minacce potenziali. Le emergenze sanitarie, come le pandemie, le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, la resistenza agli antimicrobici o l'impatto sulla salute di eventi climatici collegabili all'aumento in Europa di malattie trasmesse da vettori, possono produrre ripercussioni di ampia portata ben oltre il settore sanitario, incidendo sulla stabilità sociale, sull'equilibrio ambientale o sulla prestazione di servizi essenziali che dipendono da infrastrutture critiche. La prevista impostazione trasversale può prevenire o attenuare l'impatto delle emergenze sanitarie prima che si trasformino in crisi. Occorre prestare particolare attenzione alle persone che vivono in istituti, come le persone con disabilità o le persone anziane che necessitano di assistenza a lungo termine, le quali sono particolarmente esposte e colpite da emergenze sanitarie, come dimostrato dalla crisi COVID-19. ***Ciò sottolinea la necessità di un approccio di prevenzione che integri le competenze in materia di clima, ambiente e salute pubblica nella pianificazione della***

preparazione.

Or. en

Emendamento 325
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la multisettorialità delle crisi sanitarie, evidenziando l'importanza di integrare le considerazioni in materia di salute in un quadro di gestione delle crisi che comprenda il presente regolamento. La combinazione, nell'ambito della protezione civile, di misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie con quelle di protezione civile permette di applicare un approccio globale e coordinato alla gestione delle catastrofi, rafforzando in ultima analisi la resilienza e tutelando la popolazione da un'ampia gamma di rischi e minacce potenziali. Le emergenze sanitarie, come le pandemie, le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, la resistenza agli antimicrobici o l'impatto sulla salute di eventi climatici collegabili all'aumento in Europa di malattie trasmesse da vettori, possono produrre ripercussioni di ampia portata ben oltre il settore sanitario, incidendo sulla stabilità sociale, sull'equilibrio ambientale o sulla prestazione di servizi essenziali che dipendono da infrastrutture critiche. La prevista impostazione trasversale può prevenire o attenuare l'impatto delle emergenze sanitarie prima che si trasformino in crisi. Occorre prestare particolare attenzione alle persone che vivono in istituti, come le persone con disabilità o le persone anziane che necessitano di assistenza a lungo termine, le quali sono particolarmente esposte e	(21) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la multisettorialità delle crisi sanitarie, evidenziando l'importanza di integrare le considerazioni in materia di salute in un quadro di gestione delle crisi che comprenda il presente regolamento. La combinazione, nell'ambito della protezione civile, di misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie con quelle di protezione civile permette di applicare un approccio globale e coordinato alla gestione delle catastrofi, rafforzando in ultima analisi la resilienza e tutelando la popolazione da un'ampia gamma di rischi e minacce potenziali. Le emergenze sanitarie, come le pandemie, le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, la resistenza agli antimicrobici o l'impatto sulla salute di eventi climatici collegabili all'aumento in Europa di malattie trasmesse da vettori, possono produrre ripercussioni di ampia portata ben oltre il settore sanitario, incidendo sulla stabilità sociale, sull'equilibrio ambientale o sulla prestazione di servizi essenziali che dipendono da infrastrutture critiche. La prevista impostazione trasversale può prevenire o attenuare l'impatto delle emergenze sanitarie prima che si trasformino in crisi. Occorre prestare particolare attenzione ***ai bambini e ai neonati, che sono particolarmente vulnerabili durante le emergenze sanitarie, nonché*** alle persone che vivono in istituti, come le persone con disabilità o

colpite da emergenze sanitarie, come dimostrato dalla crisi COVID-19.

le persone anziane che necessitano di assistenza a lungo termine, le quali sono particolarmente esposte e colpite da emergenze sanitarie, come dimostrato dalla crisi COVID-19.

Or. en

Emendamento 326
Catarina Martins, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la multisettorialità delle crisi sanitarie, evidenziando l'importanza di integrare le considerazioni in materia di salute in un quadro di gestione delle crisi che comprenda il presente regolamento. La combinazione, nell'ambito della protezione civile, di misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie con quelle di protezione civile permette di applicare un approccio globale e coordinato alla gestione delle catastrofi, rafforzando in ultima analisi la resilienza e tutelando la popolazione da un'ampia gamma di rischi e minacce potenziali. Le emergenze sanitarie, come le pandemie, le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, la resistenza agli antimicrobici o l'impatto sulla salute di eventi climatici collegabili all'aumento in Europa di malattie trasmesse da vettori, possono produrre ripercussioni di ampia portata ben oltre il settore sanitario, incidendo sulla stabilità sociale, sull'equilibrio ambientale o sulla prestazione di servizi essenziali che dipendono da infrastrutture critiche. La prevista impostazione trasversale può prevenire o attenuare l'impatto delle emergenze sanitarie prima che si trasformino in crisi. Occorre prestare particolare attenzione alle persone che	(21) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la multisettorialità delle crisi sanitarie, evidenziando l'importanza di integrare le considerazioni in materia di salute in un quadro di gestione delle crisi che comprenda il presente regolamento. La combinazione, nell'ambito della protezione civile, di misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie con quelle di protezione civile permette di applicare un approccio globale e coordinato alla gestione delle catastrofi, rafforzando in ultima analisi la resilienza e tutelando la popolazione da un'ampia gamma di rischi e minacce potenziali. Le emergenze sanitarie, come le pandemie, le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, la resistenza agli antimicrobici o l'impatto sulla salute di eventi climatici collegabili all'aumento in Europa di malattie trasmesse da vettori, possono produrre ripercussioni di ampia portata ben oltre il settore sanitario, incidendo sulla stabilità sociale, sull'equilibrio ambientale o sulla prestazione di servizi essenziali che dipendono da infrastrutture critiche. La prevista impostazione trasversale può prevenire o attenuare l'impatto delle emergenze sanitarie prima che si trasformino in crisi. Occorre prestare particolare attenzione alle persone che

vivono in istituti, come le persone con disabilità o le persone anziane che necessitano di assistenza a lungo termine, le quali sono particolarmente esposte e colpite da emergenze sanitarie, come dimostrato dalla crisi COVID-19.	vivono in istituti, come le persone con disabilità o le persone anziane che necessitano di assistenza a lungo termine, le quali sono particolarmente esposte e colpite da emergenze sanitarie, come dimostrato dalla crisi COVID-19***, nonché ai pazienti oncologici e alle persone che soffrono di malattie rare, complesse o non trasmissibili***.

Or. en

Emendamento 327
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la multisettorialità delle crisi sanitarie, evidenziando l'importanza di integrare le considerazioni in materia di salute in un quadro di gestione delle crisi che comprenda il presente regolamento. La combinazione, nell'ambito della protezione civile, di misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie con quelle di protezione civile permette di applicare un approccio globale e coordinato alla gestione delle catastrofi, rafforzando in ultima analisi la resilienza e tutelando la popolazione da un'ampia gamma di rischi e minacce potenziali. Le emergenze sanitarie, come le pandemie, le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, la resistenza agli antimicrobici o l'impatto sulla salute di eventi climatici collegabili all'aumento in Europa di malattie trasmesse da vettori, possono produrre ripercussioni di ampia portata ben oltre il settore sanitario, incidendo sulla stabilità sociale, sull'equilibrio ambientale o sulla prestazione di servizi essenziali che dipendono da infrastrutture critiche. La	(21) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la multisettorialità delle crisi sanitarie, evidenziando l'importanza di integrare le considerazioni in materia di salute in un quadro di gestione delle crisi che comprenda il presente regolamento. La combinazione, nell'ambito della protezione civile, di misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie con quelle di protezione civile permette di applicare un approccio globale e coordinato alla gestione delle catastrofi, rafforzando in ultima analisi la resilienza e tutelando la popolazione da un'ampia gamma di rischi e minacce potenziali. Le emergenze sanitarie, come le pandemie, le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, la resistenza agli antimicrobici o l'impatto sulla salute di eventi climatici collegabili all'aumento in Europa di malattie trasmesse da vettori, possono produrre ripercussioni di ampia portata ben oltre il settore sanitario, incidendo sulla stabilità sociale, sull'equilibrio ambientale o sulla prestazione di servizi essenziali che dipendono da infrastrutture critiche. La

prevista impostazione trasversale può prevenire o attenuare l'impatto delle emergenze sanitarie prima che si trasformino in crisi. Occorre prestare particolare attenzione alle persone che vivono in istituti, come le persone con disabilità o le persone anziane che necessitano di assistenza a lungo termine, le quali sono particolarmente esposte e colpite da emergenze sanitarie, come dimostrato dalla crisi COVID-19.	prevista impostazione trasversale può prevenire o attenuare l'impatto delle emergenze sanitarie prima che si trasformino in crisi. Occorre prestare particolare attenzione alle persone che vivono ***con condizioni croniche o*** in istituti, come le persone con disabilità o le persone anziane che necessitano di assistenza a lungo termine, le quali sono particolarmente esposte e colpite da emergenze sanitarie, come dimostrato dalla crisi COVID-19.

Or. en

Emendamento 328
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la multisettorialità delle crisi sanitarie, evidenziando l'importanza di integrare le considerazioni in materia di salute in un quadro di gestione delle crisi che comprenda il presente regolamento. La combinazione***, nell'ambito della protezione civile,*** di misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie con quelle di protezione civile permette di applicare un approccio globale e coordinato alla gestione delle catastrofi, rafforzando in ultima analisi la resilienza e tutelando la popolazione da un'ampia gamma di rischi e minacce potenziali. Le emergenze sanitarie, come le pandemie, le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, la resistenza agli antimicrobici o l'impatto sulla salute di eventi climatici collegabili all'aumento in Europa di malattie trasmesse da vettori, possono produrre ripercussioni di ampia portata ben oltre il settore sanitario, incidendo sulla stabilità sociale, sull'equilibrio ambientale	(21) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la multisettorialità delle crisi sanitarie, evidenziando l'importanza di integrare le considerazioni in materia di salute ***e le vulnerabilità*** in un quadro di gestione delle crisi che comprenda il presente regolamento. La combinazione di misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie con quelle di protezione civile permette di applicare un approccio globale e coordinato alla gestione delle catastrofi, rafforzando in ultima analisi la resilienza e tutelando la popolazione da un'ampia gamma di rischi e minacce potenziali. Le emergenze sanitarie, come le pandemie, le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, la resistenza agli antimicrobici o l'impatto sulla salute di eventi climatici collegabili all'aumento in Europa di malattie trasmesse da vettori, possono produrre ripercussioni di ampia portata ben oltre il settore sanitario, incidendo sulla stabilità sociale, sull'equilibrio ambientale

o sulla prestazione di servizi essenziali che dipendono da infrastrutture critiche. La prevista impostazione trasversale può prevenire o attenuare l'impatto delle emergenze sanitarie prima che si trasformino in crisi. Occorre prestare particolare attenzione alle persone che vivono in istituti, come le persone con disabilità o le persone anziane che necessitano di assistenza a lungo termine, le quali sono particolarmente esposte e colpite da emergenze sanitarie, come dimostrato dalla crisi COVID-19.	o sulla prestazione di servizi essenziali che dipendono da infrastrutture critiche. La prevista impostazione trasversale può prevenire o attenuare l'impatto delle emergenze sanitarie prima che si trasformino in crisi. Occorre prestare particolare attenzione alle persone ***vulnerabili*** che vivono in istituti, come le persone con disabilità o le persone anziane che necessitano di assistenza a lungo termine ***e ininterrotta***, le quali sono particolarmente esposte e colpite da emergenze sanitarie, come dimostrato dalla crisi COVID-19.
	Or. en

Emendamento 329
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che la resilienza del personale sanitario, le capacità di terapia intensiva, compreso il numero di posti letto delle unità di terapia intensiva (UTI), l'impiego di personale di terapia intensiva qualificato in tutta Europa, la disponibilità di attrezzature adeguate in terapia intensiva e il trasferimento transfrontaliero efficiente dei pazienti costituiscono un pilastro strategico dell'architettura di sicurezza sanitaria dell'Unione. La futura preparazione alle crisi deve pertanto porre la resilienza del personale sanitario, compresa la forza lavoro e le risorse della terapia intensiva, al centro delle modalità di pianificazione, monitoraggio e risposta.
	Or. en

Emendamento 330
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Le catastrofi e le crisi dimostrano sempre più l'interconnessione tra salute umana, salute animale e salute ambientale. L'approccio "One Health", che riconosce tali legami, è essenziale per rafforzare la prevenzione e la preparazione a crisi quali epidemie di zoonosi, catastrofi ambientali e rischi legati al clima, nonché la risposta alle stesse. Le azioni nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile dovrebbero pertanto promuovere il coordinamento tra i settori pertinenti, comprese le autorità sanitarie, veterinarie e ambientali, al fine di migliorare la preparazione e la resilienza.

Or. en

Emendamento 331
Olivier Chastel, Grégory Allione, Vlad Vasile-Voiculescu, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Stine Bosse, Jérémy Decerle, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Seppur competenti ciascuno della propria politica sanitaria, gli Stati membri dovrebbero tutelare la salute pubblica in uno spirito di solidarietà, cooperazione e coordinamento europei. Tale cooperazione dovrebbe migliorare la preparazione alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, la loro prevenzione e il loro controllo. La preparazione è fondamentale per migliorare la resilienza	(22) Seppur competenti ciascuno della propria politica sanitaria, gli Stati membri dovrebbero tutelare la salute pubblica in uno spirito di solidarietà, cooperazione e coordinamento europei. Tale cooperazione dovrebbe migliorare la preparazione alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, la loro prevenzione e il loro controllo. La preparazione è fondamentale per migliorare la resilienza

alle minacce future. L'esperienza maturata con la pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di un'ulteriore azione da parte dell'Unione, che sostenga la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe migliorare la preparazione, la prevenzione e il controllo della diffusione di gravi infezioni e malattie umane oltre le frontiere al fine di lottare contro altre gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e salvaguardare e migliorare la salute e il benessere di tutti nell'Unione.

alle minacce future***. Sebbene non tutte le emergenze sanitarie possano essere previste, la resistenza antimicrobica costituisce una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero prevedibile e in costante aumento, che necessita di misure rafforzate di preparazione, prevenzione e risposta***. L'esperienza maturata con la pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di un'ulteriore azione da parte dell'Unione, che sostenga la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe migliorare la preparazione, la prevenzione e il controllo della diffusione di gravi infezioni e malattie umane oltre le frontiere al fine di lottare contro altre gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e salvaguardare e migliorare la salute e il benessere di tutti nell'Unione. ***In tale contesto, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero mirare a definire obiettivi di risposta chiari e ambiziosi, che consentano la pianificazione e l'anticipazione delle capacità necessarie per garantire una risposta tempestiva ed efficace alle crisi sanitarie future, compresi lo sviluppo, l'autorizzazione e lo spiegamento di contromisure mediche.***

Or. en

Emendamento 332
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Seppur competenti ciascuno della propria politica sanitaria, gli Stati membri dovrebbero tutelare la salute pubblica in uno spirito di solidarietà, cooperazione e coordinamento europei. Tale cooperazione dovrebbe migliorare la preparazione alle	(22) Seppur competenti ciascuno della propria politica sanitaria, gli Stati membri dovrebbero tutelare la salute pubblica in uno spirito di solidarietà, cooperazione e coordinamento europei. Tale cooperazione dovrebbe migliorare la preparazione alle

gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, la loro prevenzione e il loro controllo. La preparazione è fondamentale per migliorare la resilienza alle minacce future. L'esperienza maturata con la pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di un'ulteriore azione da parte dell'Unione, che sostenga la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe migliorare la preparazione, la prevenzione e il controllo della diffusione di gravi infezioni e malattie umane oltre le frontiere al fine di lottare contro altre gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e salvaguardare e migliorare la salute e il benessere di tutti nell'Unione.

gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, la loro prevenzione e il loro controllo. La preparazione è fondamentale per migliorare la resilienza alle minacce future. L'esperienza maturata con la pandemia di COVID-19 ha dimostrato ***che i singoli Stati membri che agivano da soli non erano spesso in grado di affrontare efficacemente la domanda sanitaria, economica e logistica, e che sussiste*** la necessità di un'ulteriore azione da parte dell'Unione, che sostenga la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe migliorare la preparazione, la prevenzione e il controllo della diffusione di gravi infezioni e malattie umane ***e dell'inquinamento*** oltre le frontiere al fine di lottare contro altre gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e salvaguardare e migliorare la salute e il benessere di tutti nell'Unione.

Or. en

Emendamento 333
Laurent Castillo, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Seppur competenti ciascuno della propria politica sanitaria, gli Stati membri dovrebbero tutelare la salute pubblica in uno spirito di solidarietà, cooperazione e coordinamento europei. Tale cooperazione dovrebbe migliorare la preparazione alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, la loro prevenzione e il loro controllo. La preparazione è fondamentale per migliorare la resilienza alle minacce future. L'esperienza maturata con la pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di un'ulteriore azione da parte dell'Unione, che sostenga la	(22) Seppur competenti ciascuno della propria politica sanitaria, gli Stati membri dovrebbero tutelare la salute pubblica in uno spirito di solidarietà, cooperazione e coordinamento europei. Tale cooperazione dovrebbe migliorare la preparazione alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, la loro prevenzione e il loro controllo. La preparazione è fondamentale per migliorare la resilienza alle minacce future. L'esperienza maturata con la pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di un'ulteriore azione da parte dell'Unione, che sostenga la

cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe migliorare la preparazione, la prevenzione e il controllo della diffusione di gravi infezioni e malattie umane oltre le frontiere al fine di lottare contro altre gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e salvaguardare e migliorare la salute e il benessere di tutti nell'Unione.	cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe migliorare la preparazione, la prevenzione e il controllo della diffusione di gravi infezioni e malattie umane oltre le frontiere al fine di lottare contro altre gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e salvaguardare e migliorare la salute e il benessere di tutti nell'Unione. ***Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie e l'Agenzia europea per i medicinali sono pienamente coinvolti nel raggiungimento di tali obiettivi.***

Or. fr

Emendamento 334
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Ulteriori azioni a livello dell'Unione per sostenere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri richiedono che i finanziamenti dell'Unione offrano un sostegno prevedibile e a lungo termine a progetti e azioni a livello dell'Unione per rafforzare la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie. Scopo del meccanismo unionale di protezione civile e del sostegno dell'Unione allo strumento di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie è istituire e rafforzare tali capacità fondamentali di preparazione sanitaria, sostenendo il rafforzamento delle capacità di intelligence, sorveglianza e individuazione e di laboratorio, la riserva di capacità delle contromisure mediche in caso di emergenza attraverso progetti quali il FAB dell'UE, la costituzione di scorte a livello dell'Unione

di contromisure mediche, esercitazioni di simulazione e prove di stress. In qualità di principale programma di finanziamento per le attività operative di preparazione e risposta in materia di salute, tali strumenti saranno integrati da azioni a sostegno dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo e delle catene di approvvigionamento delle contromisure mediche nell'ambito del Fondo europeo per la competitività e del programma Orizzonte Europa.

Or. en

Emendamento 335
Lena Düpont, Christine Schneider, Andrea Wechsler, Pascal Arimont, Tomas Tobé, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Un elevato livello di preparazione è essenziale per garantire che le persone siano efficacemente protette dalle catastrofi naturali e provocate dall'uomo. Ciò richiede misure adeguate di prevenzione, preparazione e risposta, che rispecchino la responsabilità primaria degli Stati membri in riferimento alla protezione civile. L'Unione dovrebbe sostenere e integrare tali sforzi, contribuendo in tal modo alla tutela dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita e il diritto alla salute.

Or. en

Emendamento 336
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Gli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19 hanno dimostrato che le differenze tra le norme nazionali in materia di riconoscimento professionale, responsabilità e assicurazione possono ritardare il dispiegamento di personale di emergenza. Al fine di garantire un'assistenza transfrontaliera rapida e sicura nell'ambito del meccanismo, è opportuno prevedere garanzie minime per il personale dispiegato.

Or. en

Emendamento 337
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 ter) Il meccanismo unionale di protezione civile riconosce il personale sanitario qualificato, compresi gli operatori nel settore della medicina e di altre professioni sanitarie, come risorse umane essenziali per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie e alle crisi intersettoriali. Occorre riconoscere debitamente anche il ruolo del personale ausiliario e di sostegno formato, compresi i volontari. Il meccanismo sostiene la corretta identificazione, formazione e rapido spiegamento transfrontaliero, nonché il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, e ne garantisce inoltre la salute, la sicurezza e il benessere, compreso l'accesso a dispositivi di protezione adeguati, condizioni di lavoro sicure e sostegno psicosociale, e

assicura un'adeguata protezione giuridica e il riconoscimento professionale.

Or. en

Emendamento 338
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 quater) L'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dovrebbero poter fornire consulenza sulle attività in materia di emergenza sanitaria di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 339
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In un contesto di rischi e incertezza in rapida crescita, l'Unione è impegnata a rafforzare la resilienza in vari settori per anticipare ***sfide*** e crisi di diversa natura, resistervi e riprendersi da esse in maniera efficace. L'impegno politico a lavorare al meccanismo europeo di ***difesa*** civile comporta quindi il fermo impegno politico ***a mettere a disposizione meccanismi adeguati e flessibili per*** affrontare in modo efficace ed efficiente le crisi ***intersettoriali,***	(23) In un contesto di rischi e incertezza in rapida crescita, l'Unione è impegnata a rafforzare la resilienza in vari settori per anticipare ***catastrofi*** e crisi di diversa natura, resistervi e riprendersi da esse in maniera efficace. L'impegno politico a lavorare al meccanismo europeo di ***protezione*** civile comporta quindi il fermo impegno politico ***ad*** affrontare in modo efficace ed efficiente le ***catastrofi e le*** crisi complesse e di lunga durata. ***Il***

complesse e di lunga durata. ***Tali meccanismi specifici dovrebbero*** essere ***applicati alle crisi intersettoriali e*** anche, ma non esclusivamente, alle situazioni in cui sia stata attivata una risposta politica integrata alle crisi o una clausola di solidarietà o ***che*** l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) abbia dichiarato emergenze di sanità pubblica di portata internazionale, così come alle emergenze che rientrano nell'ambito di applicazione di altri strumenti dell'Unione ***relativi a emergenze settoriali, ad esempio nel mercato interno, in ambito consolare, di sicurezza, di sanità e di clima***, in cui le capacità del meccanismo unionale possono fornire sostegno nella gestione delle conseguenze della crisi.

meccanismo unionale di protezione civile potrebbe essere ***applicato*** anche, ma non esclusivamente, alle situazioni in cui sia stata attivata una risposta politica integrata alle crisi o una clausola di solidarietà o ***quando*** l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) abbia dichiarato emergenze di sanità pubblica di portata internazionale, così come alle emergenze che rientrano nell'ambito di applicazione di altri strumenti dell'Unione, in cui le capacità del meccanismo unionale possono fornire sostegno nella gestione delle conseguenze della crisi.

Or. it

Emendamento 340
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In un contesto di rischi e incertezza in rapida crescita, l'Unione è impegnata a rafforzare la resilienza in vari settori per anticipare sfide e crisi di diversa natura, resistervi e riprendersi da esse in maniera efficace. L'impegno politico a lavorare al meccanismo europeo di difesa civile comporta quindi il fermo impegno politico a mettere a disposizione meccanismi adeguati e flessibili per affrontare in modo efficace ed efficiente le crisi intersettoriali, complesse e di lunga durata. Tali meccanismi specifici dovrebbero essere applicati alle crisi intersettoriali e anche, ma non esclusivamente, alle situazioni in cui sia stata attivata una risposta politica integrata alle crisi o una clausola di solidarietà o che l'Organizzazione	(23) In un contesto di rischi e incertezza in rapida crescita, l'Unione è impegnata a rafforzare la resilienza in vari settori per anticipare sfide e crisi di diversa natura, resistervi e riprendersi da esse in maniera efficace. L'impegno politico a lavorare al meccanismo europeo di difesa civile comporta quindi il fermo impegno politico a mettere a disposizione meccanismi adeguati e flessibili per affrontare in modo efficace ed efficiente le crisi intersettoriali, complesse e di lunga durata. Tali meccanismi specifici dovrebbero essere applicati alle crisi intersettoriali e anche, ma non esclusivamente, alle situazioni in cui sia stata attivata una risposta politica integrata alle crisi o una clausola di solidarietà o che l'Organizzazione

mondiale della sanità (OMS) abbia dichiarato emergenze di sanità pubblica di portata internazionale, così come alle emergenze che rientrano nell'ambito di applicazione di altri strumenti dell'Unione relativi a emergenze settoriali, ad esempio nel mercato interno, in ambito consolare, di sicurezza**,** di sanità e di clima, in cui le capacità del meccanismo unionale possono fornire sostegno nella gestione delle conseguenze della crisi.	mondiale della sanità (OMS) abbia dichiarato emergenze di sanità pubblica di portata internazionale, così come alle emergenze che rientrano nell'ambito di applicazione di altri strumenti dell'Unione relativi a emergenze settoriali, ad esempio nel mercato interno, in ambito consolare, di sicurezza ***o*** di sanità***, di ambiente*** e di clima, in cui le capacità del meccanismo unionale possono fornire sostegno nella gestione delle conseguenze della crisi.
	Or. en

Emendamento 341
Grégory Allione, Olivier Chastel, Vlad Vasile-Voiculescu, Stine Bosse, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jérémy Decerle, Michal Wiezik, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi intersettoriali su vasta scala che colpiscano uno o più Stati membri, compresa la possibilità di un'aggressione armata. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade di norma sulle autorità nazionali di protezione civile. In un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie, gli eventi meteorologici estremi e gli attacchi ibridi o informatici, le autorità civili necessitano tuttavia di sostegno militare. In caso di aggressione armata, le forze militari avrebbero bisogno dell'assistenza dei civili per garantire la continuità di funzionamento dello Stato e della società. È pertanto necessario migliorare l'interazione tra attori civili e militari, senza pregiudicarne le rispettive competenze e in piena cooperazione con gli Stati membri. Come seguito della strategia per l'Unione della preparazione, la Commissione e l'alto rappresentante dovrebbero predisporre	(24) L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi intersettoriali su vasta scala che colpiscano uno o più Stati membri, compresa la possibilità di un'aggressione armata. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade di norma sulle autorità nazionali di protezione civile. In un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie, gli eventi meteorologici estremi e gli attacchi ibridi o informatici, le autorità civili necessitano tuttavia di sostegno militare. ***Gli insegnamenti tratti dall'aggressione illegale e dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia hanno evidenziato la complementarità essenziale delle forze militari e degli attori civili, in particolare dei servizi di soccorso, delle organizzazioni di protezione civile, dei primi soccorritori e dei volontari, sia nel proteggere le popolazioni civili gestendo le emergenze e mantenendo i servizi essenziali, sia nel sostenere le forze***

accordi sulla preparazione civile-militare. Tali accordi dovrebbero precisare i ruoli, le competenze e le priorità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della preparazione e della risposta agli incidenti e alle crisi.

militari, ad esempio attraverso operazioni di soccorso e assistenza medica. In caso di aggressione armata, le forze militari avrebbero bisogno dell'assistenza dei civili per garantire la continuità di funzionamento dello Stato e della società. È pertanto necessario migliorare l'interazione tra attori civili e militari, senza pregiudicarne le rispettive competenze e in piena cooperazione con gli Stati membri. Come seguito della strategia per l'Unione della preparazione, la Commissione e l'alto rappresentante***, in cooperazione con gli Stati membri,*** dovrebbero predisporre accordi sulla preparazione civile-militare. Tali accordi dovrebbero precisare i ruoli, le competenze e le priorità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della preparazione e della risposta agli incidenti e alle crisi.

Or. en

Emendamento 342
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Ondřej Knotek, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi intersettoriali su vasta scala che colpiscano uno o più Stati membri, compresa la possibilità di un'aggressione armata. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade di norma sulle autorità nazionali di protezione civile. In un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie, gli eventi meteorologici estremi e gli attacchi ibridi o informatici, le autorità civili necessitano tuttavia di sostegno militare. In caso di aggressione armata, le forze militari	(24) L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi intersettoriali su vasta scala che colpiscano uno o più Stati membri, compresa la possibilità di un'aggressione armata. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade di norma sulle autorità nazionali di protezione civile. In un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie, gli eventi meteorologici estremi e gli attacchi ibridi o informatici, le autorità civili necessitano tuttavia di sostegno militare. In caso di aggressione armata, le forze militari

avrebbero bisogno dell'assistenza dei civili per garantire la continuità di funzionamento dello Stato e della società. È pertanto necessario migliorare l'interazione tra attori civili e militari, senza pregiudicarne le rispettive competenze e in piena cooperazione con gli Stati membri. ***Come seguito della strategia per l'Unione della preparazione, la Commissione e l'alto rappresentante dovrebbero predisporre accordi sulla preparazione civile-militare. Tali accordi dovrebbero precisare i ruoli, le competenze e le priorità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della preparazione e della risposta agli incidenti e alle crisi.***

potrebbero aver bisogno dell'assistenza dei civili per garantire la continuità di funzionamento dello Stato e della società. È pertanto necessario migliorare l'interazione tra attori civili e militari, senza pregiudicarne le rispettive competenze e in piena cooperazione con gli Stati membri ***volontari***.

Or. fr

Emendamento 343
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi intersettoriali su vasta scala che colpiscano uno o più Stati membri, compresa la possibilità di un'aggressione armata. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade di norma sulle autorità nazionali di protezione civile. In un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie, gli eventi meteorologici estremi e gli attacchi ibridi o informatici, le autorità civili necessitano tuttavia di sostegno militare. In caso di aggressione armata, le forze militari avrebbero bisogno dell'assistenza dei civili per garantire la continuità di funzionamento dello Stato e della società. È pertanto necessario migliorare l'interazione tra attori civili e militari, senza	(24) L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi intersettoriali su vasta scala che colpiscano uno o più Stati membri, compresa la possibilità di un'aggressione armata***, nonché a proteggere e ripristinare le infrastrutture critiche, le catene di approvvigionamento e i servizi essenziali***. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade di norma sulle autorità nazionali di protezione civile. In un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie, gli eventi meteorologici estremi e gli attacchi ibridi o informatici, le autorità civili necessitano tuttavia di sostegno militare. In caso di aggressione armata, le forze militari avrebbero bisogno dell'assistenza dei civili per garantire la continuità di

pregiudicarne le rispettive competenze e in piena cooperazione con gli Stati membri. Come seguito della strategia per l'Unione della preparazione, la Commissione e l'alto rappresentante dovrebbero predisporre accordi sulla preparazione civile-militare. Tali accordi dovrebbero precisare i ruoli, le competenze e le priorità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della preparazione e della risposta agli incidenti e alle crisi.	funzionamento dello Stato e della società. È pertanto necessario migliorare l'interazione tra attori civili e militari, senza pregiudicarne le rispettive competenze e in piena cooperazione con gli Stati membri. Come seguito della strategia per l'Unione della preparazione, la Commissione e l'alto rappresentante dovrebbero predisporre accordi sulla preparazione civile-militare. Tali accordi dovrebbero precisare i ruoli, le competenze e le priorità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della preparazione e della risposta agli incidenti e alle crisi***, anche per quanto riguarda la mobilità rapida, la condivisione delle informazioni e l'uso efficiente delle risorse disponibili***.
	Or. ro

Emendamento 344
Leire Pajín

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi intersettoriali su vasta scala ***che colpiscano uno o più Stati membri, compresa la possibilità di un'aggressione armata***. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade ***di norma*** sulle autorità nazionali di protezione civile. In un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie, gli eventi meteorologici estremi e gli attacchi ibridi o informatici, le autorità civili necessitano ***tuttavia*** di sostegno militare***. In caso di aggressione armata, le forze militari avrebbero bisogno dell'assistenza dei civili per garantire la continuità di funzionamento dello Stato e della società***. È pertanto necessario migliorare	(24) L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi intersettoriali su vasta scala. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade sulle autorità nazionali di protezione civile. ***Inoltre*** in un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie, gli eventi meteorologici estremi e gli attacchi ibridi o informatici, le autorità civili necessitano di sostegno militare. È pertanto necessario migliorare l'interazione tra attori civili e militari, senza pregiudicarne le rispettive competenze e in piena cooperazione con gli Stati membri. Come seguito della strategia per l'Unione della preparazione, la Commissione e l'alto rappresentante dovrebbero ***proporre al Consiglio*** accordi sulla preparazione

l'interazione tra attori civili e militari, senza pregiudicarne le rispettive competenze e in piena cooperazione con gli Stati membri. Come seguito della strategia per l'Unione della preparazione, la Commissione e l'alto rappresentante dovrebbero ***predisporre*** accordi sulla preparazione civile-militare. Tali accordi dovrebbero precisare i ruoli, le competenze e le priorità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione ***e degli Stati membri*** nell'ambito della preparazione e della risposta agli incidenti e alle crisi.

civile-militare. Tali accordi dovrebbero precisare i ruoli, le competenze e le priorità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione nell'ambito della preparazione e della risposta agli incidenti e alle crisi.

Or. en

Emendamento 345
Lena Düpont, Christine Schneider, Andrea Wechsler, Pascal Arimont, Tomas Tobé, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi intersettoriali su vasta scala che colpiscano uno o più Stati membri, ***compresa*** la possibilità di un'aggressione armata. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade di norma sulle autorità nazionali di protezione civile. In un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie, gli eventi meteorologici estremi e gli attacchi ibridi o informatici, le autorità civili necessitano tuttavia di sostegno militare. In caso di aggressione armata, le forze militari avrebbero bisogno dell'assistenza dei civili per garantire la continuità di funzionamento dello Stato e della società. È pertanto necessario migliorare l'interazione tra attori civili e militari, senza pregiudicarne le rispettive competenze e in piena cooperazione con gli Stati membri. Come seguito della strategia per l'Unione	(24) L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi intersettoriali su vasta scala che colpiscano uno o più Stati membri, ***comprese le minacce ibride e*** la possibilità di un'aggressione armata. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade di norma sulle autorità nazionali di protezione civile. In un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie, gli eventi meteorologici estremi e gli attacchi ibridi o informatici, le autorità civili necessitano tuttavia di sostegno militare. ***Nell'approssimarsi e*** in caso di aggressione armata, le forze militari avrebbero bisogno dell'assistenza dei civili per garantire la continuità di funzionamento dello Stato e della società ***e per sostenere la mobilità militare***. È pertanto necessario migliorare l'interazione tra attori civili e militari, senza pregiudicarne le rispettive competenze e in

della preparazione, la Commissione e l'alto rappresentante dovrebbero predisporre accordi sulla preparazione civile-militare. Tali accordi dovrebbero precisare i ruoli, le competenze e le priorità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della preparazione e della risposta agli incidenti e alle crisi.

piena cooperazione con gli Stati membri. Come seguito della strategia per l'Unione della preparazione, la Commissione e l'alto rappresentante dovrebbero predisporre accordi sulla preparazione civile-militare. Tali accordi dovrebbero precisare i ruoli, le competenze e le priorità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della preparazione e della risposta agli incidenti e alle crisi ***e dovrebbero comprendere l'operatività di cui all'articolo 42, paragrafo 7, TUE***.

Or. en

Emendamento 346
Nikolas Farantouris

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi intersettoriali su vasta scala ***che colpiscano uno o più Stati membri, compresa la possibilità di un'aggressione armata***. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade di norma sulle autorità nazionali di protezione civile. In un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie, gli eventi meteorologici estremi e gli attacchi ibridi o informatici, le autorità civili necessitano tuttavia di sostegno militare. ***In caso di aggressione armata, le forze militari avrebbero bisogno dell'assistenza dei civili per garantire la continuità di funzionamento dello Stato e della società.*** È pertanto necessario migliorare l'interazione tra attori civili e militari, senza pregiudicarne le rispettive competenze e in piena cooperazione con gli Stati membri. Come seguito della strategia per l'Unione della preparazione, la Commissione e l'alto	(24) L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi intersettoriali su vasta scala. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade di norma sulle autorità nazionali di protezione civile. In un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie, gli eventi meteorologici estremi e gli attacchi ibridi o informatici, le autorità civili necessitano tuttavia di sostegno militare. ***Per tali casi*** è pertanto necessario migliorare l'interazione tra attori civili e militari, senza pregiudicarne le rispettive competenze e in piena cooperazione con gli Stati membri. Come seguito della strategia per l'Unione della preparazione, la Commissione e l'alto rappresentante dovrebbero predisporre accordi operativi vincolanti sulla ***cooperazione*** civile-militare ***per conseguire gli obiettivi in materia di protezione civile nel rispetto della natura civile del presente regolamento***. Tali accordi dovrebbero

rappresentante dovrebbero predisporre accordi sulla ***preparazione*** civile-militare. Tali accordi dovrebbero precisare i ruoli, le competenze e le priorità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della preparazione e della risposta agli incidenti e alle crisi.

precisare i ruoli, le competenze e le priorità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della preparazione e della risposta agli incidenti e alle crisi.

Or. en

Emendamento 347
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi ***intersettoriali*** su vasta scala che colpiscano uno o più Stati membri***, compresa la possibilità di un'aggressione armata***. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade di norma sulle autorità nazionali di protezione civile. In un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie***,*** gli eventi meteorologici estremi ***e gli attacchi ibridi o informatici***, le autorità civili necessitano tuttavia di sostegno militare. In caso di aggressione armata, le forze militari avrebbero bisogno dell'assistenza dei civili per garantire la continuità di funzionamento dello Stato e della società. È pertanto necessario migliorare l'interazione tra attori civili e militari, senza pregiudicarne le rispettive competenze e in piena cooperazione con gli Stati membri. Come seguito della strategia per l'Unione della preparazione, la Commissione e l'alto rappresentante dovrebbero predisporre accordi sulla preparazione civile-militare. Tali accordi dovrebbero precisare i ruoli, le competenze e le priorità delle istituzioni,	(24) L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi su vasta scala che colpiscano uno o più Stati membri. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade di norma sulle autorità nazionali di protezione civile. In un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie ***e*** gli eventi meteorologici estremi, le autorità civili necessitano tuttavia di sostegno militare. In caso di aggressione armata, le forze militari avrebbero bisogno dell'assistenza dei civili per garantire la continuità di funzionamento dello Stato e della società. È pertanto necessario migliorare l'interazione tra attori civili e militari, senza pregiudicarne le rispettive competenze e in piena cooperazione con gli Stati membri. Come seguito della strategia per l'Unione della preparazione, la Commissione e l'alto rappresentante dovrebbero predisporre accordi sulla preparazione civile-militare. Tali accordi dovrebbero precisare i ruoli, le competenze e le priorità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della preparazione e della risposta agli incidenti

degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della preparazione e della risposta agli incidenti e alle crisi.	e alle crisi.

Or. it

Emendamento 348
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) L'uso, in ultima istanza, di mezzi militari a guida civile può costituire un importante contributo alla risposta alle catastrofi. Nei casi in cui risulti appropriato il ricorso alle risorse militari per sostenere operazioni di protezione civile, la cooperazione con le forze militari dovrebbe seguire le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi competenti affinché il meccanismo unionale possa disporre delle risorse militari d'interesse per la protezione civile, e dovrebbe essere conforme alle linee guida internazionali applicabili.	(25) L'uso, in ultima istanza, di mezzi militari a guida civile può costituire un importante contributo alla risposta alle catastrofi. Nei casi in cui risulti appropriato il ricorso alle risorse militari per sostenere operazioni di protezione civile, la cooperazione con le forze militari dovrebbe seguire le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi competenti affinché il meccanismo unionale possa disporre delle risorse militari d'interesse per la protezione civile, e dovrebbe essere conforme alle linee guida internazionali applicabili***, inclusi gli orientamenti sull'uso di risorse militari e di protezione civile straniere nelle operazioni di soccorso in caso di catastrofi, gli orientamenti sull'uso di risorse militari e di protezione civile a sostegno delle attività umanitarie delle Nazioni Unite in emergenze complesse, il Consenso europeo sull'aiuto umanitario e altri strumenti dell'UE, quali gli Orientamenti aggiornati dell'Unione europea del 2009 sulla promozione del rispetto del diritto internazionale umanitario (DIU) e la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2021 "sull'azione umanitaria dell'UE: nuove***

sfide, stessi principi.

Or. it

Emendamento 349
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) L'uso, in ultima istanza, di mezzi militari a guida civile può costituire un importante contributo alla risposta alle catastrofi. Nei casi in cui risulti appropriato il ricorso alle risorse militari per sostenere operazioni di protezione civile, la cooperazione con le forze militari dovrebbe seguire le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi competenti affinché il meccanismo unionale possa disporre delle risorse militari d'interesse per la protezione civile, e dovrebbe ***essere conforme alle linee guida internazionali applicabili***.	(25) L'uso, in ultima istanza, di mezzi militari a guida civile può costituire un importante contributo alla risposta alle catastrofi. Nei casi in cui risulti appropriato il ricorso alle risorse militari per sostenere operazioni di protezione civile, la cooperazione con le forze militari dovrebbe seguire le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi competenti affinché il meccanismo unionale possa disporre delle risorse militari d'interesse per la protezione civile, e dovrebbe ***rispettare e inglobare i principi del diritto internazionale umanitario, tra cui la distinzione, la proporzionalità e la protezione dei civili***.

Or. en

Emendamento 350
Ondřej Dostál

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) L'uso, in ultima istanza, di mezzi militari a guida civile può costituire un importante contributo alla risposta alle catastrofi. Nei casi in cui risulti appropriato il ricorso alle risorse militari per sostenere	(25) L'uso, in ultima istanza, di mezzi militari a guida civile può costituire un importante contributo alla risposta alle catastrofi. Nei casi in cui risulti appropriato il ricorso alle risorse militari per sostenere

operazioni di protezione civile, la cooperazione con le forze militari dovrebbe seguire le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi competenti affinché il meccanismo unionale possa disporre delle risorse militari d'interesse per la protezione civile, e dovrebbe essere conforme alle linee guida internazionali applicabili.	operazioni di protezione civile, la cooperazione con le forze militari dovrebbe seguire le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi competenti affinché il meccanismo unionale possa disporre delle risorse militari d'interesse per la protezione civile, e dovrebbe essere conforme ***ai quadri costituzionali per la gestione delle crisi di ciascuno Stato membro e*** alle linee guida internazionali applicabili.

Or. en

Emendamento 351
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) L'uso, in ultima istanza, di mezzi militari a guida civile può costituire un importante contributo alla risposta alle catastrofi. Nei casi in cui risulti appropriato il ricorso alle risorse militari per sostenere operazioni di protezione civile, la cooperazione con le forze militari dovrebbe seguire le modalità, le procedure e i criteri stabiliti ***dal Consiglio o dai suoi organi competenti*** affinché il meccanismo unionale possa disporre delle risorse militari d'interesse per la protezione civile***, e dovrebbe essere conforme alle linee guida internazionali applicabili***.	(25) L'uso, in ultima istanza, di mezzi militari a guida civile può costituire un importante contributo alla risposta alle catastrofi. Nel valutare il ricorso alle risorse militari per sostenere le operazioni di protezione civile, la cooperazione con le forze militari dovrà seguire le modalità, le procedure e i criteri stabiliti ***da ciascuno Stato membro coinvolto*** affinché il meccanismo possa disporre delle risorse militari pertinenti per la protezione delle popolazioni civili.

Or. fr

Emendamento 352
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Il coinvolgimento di mezzi militari a sostegno delle operazioni di protezione civile nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile dovrebbe rimanere rigorosamente sotto la guida e il coordinamento civili. In nessun caso autorità o istituzioni civili dovrebbero essere poste sotto l'autorità o la responsabilità di strutture militari. La gestione civile delle operazioni di preparazione e risposta dovrebbe essere garantita in ogni momento. Qualsiasi cooperazione di questo tipo dovrebbe essere pienamente conforme al diritto internazionale umanitario, compresi i principi di distinzione, proporzionalità e protezione dei civili.

Or. en

Emendamento 353
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Le crisi sono spesso di natura intersettoriale, in quanto incidono su molteplici ambiti della società e richiedono una risposta coordinata e integrata da parte di vari settori. Siano esse dovute a pericoli naturali o a emergenze di sicurezza o di sanità pubblica, tali crisi tendono a oltrepassare i confini tradizionali e colpiscono simultaneamente più settori. È opportuno stabilire norme che consentano al meccanismo unionale di sostenere efficacemente la gestione intersettoriale delle crisi in complementarità con le misure e le procedure previste da altri strumenti dell'Unione.	(26) Le crisi sono spesso di natura intersettoriale, in quanto incidono su molteplici ambiti della società e richiedono una risposta coordinata e integrata da parte di vari settori. Siano esse dovute a pericoli naturali o a emergenze di sicurezza o di sanità pubblica, tali crisi tendono a oltrepassare i confini tradizionali e colpiscono simultaneamente più settori***, soprattutto a seguito di vulnerabilità esistenti***. È opportuno stabilire norme che consentano al meccanismo unionale di sostenere efficacemente la gestione intersettoriale delle crisi in complementarità con le misure e le

procedure previste da altri strumenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 354
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Le crisi sono spesso di natura intersettoriale, in quanto incidono su molteplici ambiti della società e richiedono una risposta coordinata e integrata da parte di vari settori. Siano esse dovute a pericoli naturali o a emergenze di sicurezza o di sanità pubblica, tali crisi tendono a oltrepassare i confini tradizionali e colpiscono simultaneamente più settori. È opportuno stabilire norme che consentano al meccanismo unionale di sostenere efficacemente la gestione intersettoriale delle crisi in complementarità con le misure e le procedure previste da altri strumenti dell'Unione.	(26) Le crisi sono spesso di natura intersettoriale, in quanto incidono su molteplici ambiti della società e richiedono una risposta coordinata e integrata da parte di vari settori. Siano esse dovute a pericoli naturali o a emergenze di sicurezza o di sanità pubblica, tali crisi tendono a oltrepassare i confini tradizionali***, si accumulano*** e colpiscono simultaneamente più settori. È opportuno stabilire norme che consentano al meccanismo unionale di sostenere efficacemente la gestione intersettoriale delle crisi in complementarità con le misure e le procedure previste da altri strumenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 355
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Le crisi ***sono spesso di natura intersettoriale, in quanto*** incidono su molteplici ambiti della società ***e richiedono una risposta coordinata e integrata da***	(26) Le crisi***, al pari delle catastrofi,*** incidono ***spesso*** su molteplici ambiti della società. Siano esse dovute a pericoli naturali o a emergenze di sicurezza o di

parte di vari settori. Siano esse dovute a pericoli naturali o a emergenze di sicurezza o di sanità pubblica, tali crisi tendono a oltrepassare i confini tradizionali e colpiscono simultaneamente più settori. È opportuno stabilire norme che consentano al meccanismo unionale di sostenere efficacemente la gestione ***intersettoriale*** delle crisi ***in complementarità*** con le misure ***e*** le procedure ***previste*** da altri strumenti dell'Unione.	sanità pubblica, tali crisi tendono a oltrepassare i confini tradizionali e colpiscono simultaneamente più settori. È opportuno stabilire norme che consentano al meccanismo unionale di sostenere efficacemente la gestione delle crisi ***per garantire un coordinamento*** con le misure***,*** le procedure ***e i meccanismi di risposta specifici previsti*** da altri strumenti dell'Unione ***e normative europee per ogni settore coinvolto***.

Or. it

Emendamento 356
Pascal Arimont, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) La multidimensionalità delle crisi intersettoriali impone che siano gestite in un'ottica globale e integrata, la quale richiede una cooperazione stretta ed efficiente che permetta di fare efficacemente fronte alle sfide che esse pongono. Le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero mantenere la competenza primaria a sostegno del meccanismo unionale. Allo stesso tempo è necessario ***garantire il coordinamento***, il monitoraggio e ***il sostegno delle operazioni*** intersettoriali ***a livello di Unione, a supporto delle iniziative nazionali. Per questo motivo è opportuno istituire un polo di coordinamento per le crisi ("polo"). Il polo opera in sinergia con il*** Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) ***e ne integra le funzioni, avvalendosi delle esistenti strutture e competenze dello stesso. L'ERCC continuerà a svolgere il mandato a sostegno del meccanismo unionale e*** a fungere da punto centrale di coordinamento	(27) La multidimensionalità delle crisi ***transfrontaliere e*** intersettoriali impone che siano gestite in un'ottica globale e integrata, la quale richiede una cooperazione stretta ed efficiente che permetta di fare efficacemente fronte alle sfide che esse pongono. Le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero mantenere la competenza primaria a sostegno del meccanismo unionale. Allo stesso tempo è necessario ***rafforzare la capacità dell'Unione concernente la conoscenza situazionale comune, l'anticipazione***, il monitoraggio ***e l'analisi costanti, anche dei rischi transfrontalieri e*** intersettoriali***, evitando nel contempo la duplicazione delle strutture esistenti e senza incidere sulle responsabilità primarie degli Stati membri. Tali funzioni permanenti dovrebbero essere svolte dal*** Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC)***, che dovrebbe continuare*** a fungere da punto centrale di coordinamento operativo con le autorità

operativo con le autorità degli Stati membri, compresi i soggetti da questi autorizzati, le istituzioni e gli organismi dell'Unione e i servizi della Commissione. ***Per massimizzare l'effetto delle iniziative*** dovrebbero essere ***stabilite norme che consentano di potenziare il sostegno dell'Unione all'azione degli Stati membri, in modo da rispecchiarne esattamente le richieste e l'urgenza dei bisogni. Al fine di collegare in maniera più efficace l'azione esterna con la risposta alle crisi sul piano interno ed evitare sovrapposizioni, il polo dovrebbe cooperare*** con ***il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e in particolare con il suo Centro di*** risposta alle crisi***, nel rispetto del ruolo e delle competenze dell'alto rappresentante***.

degli Stati membri, compresi i soggetti da questi autorizzati, le istituzioni***, gli organi*** e gli organismi dell'Unione e i servizi della Commissione. ***I risultati di tali compiti permanenti di monitoraggio e analisi*** dovrebbero essere ***condivisi*** con ***il Consiglio e i punti di contatto nazionali designati a norma del presente regolamento attraverso specifici canali di comunicazione diretta. Laddove tali funzioni permanenti di monitoraggio e di analisi indichino che una crisi transfrontaliera e intersettoriale è imminente o si è verificata e che ciò potrebbe richiedere un coordinamento a livello dell'Unione, l'ERCC dovrebbe essere in una posizione tale da raccomandare alla presidenza del Consiglio l'attivazione dispositivi integrati per la*** risposta ***politica*** alle crisi***. Qualsiasi attivazione di tale natura dovrebbe verificarsi in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che l'ERCC, in quanto struttura di coordinamento permanente dell'Unione 24 ore su 24, sette giorni su sette, dovrebbe effettuare un monitoraggio e un'analisi e avere una conoscenza situazionale continui per le crisi transfrontaliere e intersettoriali. Ciò evita duplicazioni, rafforza la preparazione e garantisce che qualsiasi transizione verso il coordinamento politico in caso di crisi sia basata su una capacità operativa e analitica permanente.

Emendamento 357
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) La multidimensionalità delle crisi intersettoriali impone che siano gestite in un'ottica globale e integrata, la quale richiede una cooperazione stretta ed	(27) La multidimensionalità delle crisi intersettoriali impone che siano gestite in un'ottica globale e integrata, la quale richiede una cooperazione stretta ed

efficiente che permetta di fare efficacemente fronte alle sfide che esse pongono. Le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero mantenere la competenza primaria a sostegno del meccanismo unionale. Allo stesso tempo è necessario garantire il coordinamento, il monitoraggio e il sostegno delle operazioni intersettoriali a livello di Unione, a supporto delle iniziative nazionali. Per questo motivo è opportuno istituire un polo di coordinamento per le crisi ("polo"). Il polo opera in sinergia con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e ne integra le funzioni, avvalendosi delle esistenti strutture e competenze dello stesso. L'ERCC continuerà a svolgere il mandato a sostegno del meccanismo unionale e a fungere da punto centrale di coordinamento operativo con le autorità degli Stati membri, compresi i soggetti da questi autorizzati, le istituzioni e gli organismi dell'Unione e i servizi della Commissione. Per massimizzare l'effetto delle iniziative dovrebbero essere stabilite norme che consentano di potenziare il sostegno dell'Unione all'azione degli Stati membri, in modo da rispecchiarne esattamente le richieste e l'urgenza dei bisogni. Al fine di collegare in maniera più efficace l'azione esterna con la risposta alle crisi sul piano interno ed evitare sovrapposizioni, il polo dovrebbe cooperare con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e in particolare con il suo Centro di risposta alle crisi, nel rispetto del ruolo e delle competenze dell'alto rappresentante.

efficiente che permetta di fare efficacemente fronte alle sfide che esse pongono. Le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero mantenere la competenza primaria a sostegno del meccanismo unionale. Allo stesso tempo è necessario garantire il coordinamento, il monitoraggio e il sostegno delle operazioni intersettoriali a livello di Unione, a supporto delle iniziative nazionali. Per questo motivo è opportuno istituire un polo di coordinamento per le crisi ("polo")***, nel pieno rispetto delle competenze nazionali e fatte salve la governance e la pianificazione specifiche di preparazione e risposta sanitaria di cui al regolamento (UE) 2022/2371***. Il polo opera in sinergia con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e ne integra le funzioni, avvalendosi delle esistenti strutture e competenze ***settoriali in materia di preparazione e risposta*** dello stesso. L'ERCC continuerà a svolgere il mandato a sostegno del meccanismo unionale e a fungere da punto centrale di coordinamento operativo con le autorità degli Stati membri, compresi i soggetti da questi autorizzati, le istituzioni***, gli organi*** e gli organismi dell'Unione e i servizi della Commissione***, comprese la DG SANTE e la DG HERA e le pertinenti agenzie dell'Unione, come l'EMA e l'ECDC***. Per massimizzare l'effetto delle iniziative dovrebbero essere stabilite norme che consentano di potenziare il sostegno dell'Unione all'azione degli Stati membri, in modo da rispecchiarne esattamente le richieste e l'urgenza dei bisogni. Al fine di collegare in maniera più efficace l'azione esterna con la risposta alle crisi sul piano interno ed evitare sovrapposizioni, il polo dovrebbe cooperare con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e in particolare con il suo Centro di risposta alle crisi, nel rispetto del ruolo e delle competenze dell'alto rappresentante.

Or. en

Emendamento 358
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) La multidimensionalità delle crisi intersettoriali impone che siano gestite in un'ottica globale e integrata, la quale richiede una cooperazione stretta ed efficiente che permetta di fare efficacemente fronte alle sfide che esse pongono. Le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero mantenere la competenza primaria a sostegno del meccanismo unionale. Allo stesso tempo è necessario garantire il coordinamento, il monitoraggio e il sostegno delle operazioni intersettoriali a livello di Unione, a supporto delle iniziative nazionali. Per questo motivo è opportuno istituire un polo di coordinamento per le crisi ("polo"). Il polo ***opera in sinergia con il*** Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e ne integra le funzioni, avvalendosi delle esistenti strutture e competenze dello stesso. L'ERCC continuerà a svolgere il mandato a sostegno del meccanismo unionale e a fungere da punto centrale di coordinamento operativo con le autorità degli Stati membri, compresi i soggetti da questi autorizzati, le istituzioni e gli organismi dell'Unione e i servizi della Commissione. Per massimizzare l'effetto delle iniziative dovrebbero essere stabilite norme che consentano di potenziare il sostegno dell'Unione all'azione degli Stati membri, in modo da rispecchiarne esattamente le richieste e l'urgenza dei bisogni. Al fine di collegare in maniera più efficace l'azione esterna con la risposta alle crisi sul piano interno ed evitare sovrapposizioni, il polo dovrebbe cooperare con il Servizio europeo	(27) La multidimensionalità delle crisi intersettoriali impone che siano gestite in un'ottica globale e integrata, la quale richiede una cooperazione stretta ed efficiente che permetta di fare efficacemente fronte alle sfide che esse pongono. Le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero mantenere la competenza primaria a sostegno del meccanismo unionale. Allo stesso tempo è necessario garantire il coordinamento, il monitoraggio e il sostegno delle operazioni intersettoriali a livello di Unione, a supporto delle iniziative nazionali. Per questo motivo è opportuno istituire un polo di coordinamento per le crisi ("polo"). Il polo ***è integrato nel*** Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e ne integra le funzioni, avvalendosi delle esistenti strutture e competenze dello stesso. L'ERCC continuerà a svolgere il mandato a sostegno del meccanismo unionale e a fungere da punto centrale di coordinamento operativo con le autorità degli Stati membri, compresi i soggetti da questi autorizzati, le istituzioni e gli organismi dell'Unione e i servizi della Commissione. Per massimizzare l'effetto delle iniziative dovrebbero essere stabilite norme che consentano di potenziare il sostegno dell'Unione all'azione degli Stati membri, in modo da rispecchiarne esattamente le richieste e l'urgenza dei bisogni. Al fine di collegare in maniera più efficace l'azione esterna con la risposta alle crisi sul piano interno ed evitare sovrapposizioni, il polo dovrebbe cooperare con il Servizio europeo

per l'azione esterna (SEAE) e in particolare con il suo Centro di risposta alle crisi, nel rispetto del ruolo e delle competenze dell'alto rappresentante.

per l'azione esterna (SEAE) e in particolare con il suo Centro di risposta alle crisi, nel rispetto del ruolo e delle competenze dell'alto rappresentante.

Or. fr

Emendamento 359
Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) La multidimensionalità delle crisi intersettoriali impone che siano gestite in un'ottica globale e integrata, la quale richiede una cooperazione stretta ed efficiente che permetta di fare efficacemente fronte alle sfide che esse pongono. Le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero mantenere la competenza primaria a sostegno del meccanismo unionale. Allo stesso tempo è necessario garantire il coordinamento, il monitoraggio e il sostegno delle operazioni intersettoriali a livello di Unione, a supporto delle iniziative nazionali. Per questo motivo è opportuno istituire un polo di coordinamento per le crisi ("polo"). Il polo opera in sinergia con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e ne integra le funzioni, avvalendosi delle esistenti strutture e competenze dello stesso. L'ERCC continuerà a svolgere il mandato a sostegno del meccanismo unionale e a fungere da punto centrale di coordinamento operativo con le autorità degli Stati membri, compresi i soggetti da questi autorizzati, le istituzioni e gli organismi dell'Unione e i servizi della Commissione. Per massimizzare l'effetto delle iniziative dovrebbero essere stabilite norme che consentano di potenziare il sostegno dell'Unione all'azione degli Stati membri,	(27) La multidimensionalità ***e la natura cumulativa*** delle crisi intersettoriali impone che siano gestite in un'ottica globale e integrata, la quale richiede una cooperazione stretta ed efficiente che permetta di fare efficacemente fronte alle sfide che esse pongono. Le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero mantenere la competenza primaria a sostegno del meccanismo unionale. Allo stesso tempo è necessario garantire il coordinamento, il monitoraggio e il sostegno delle operazioni intersettoriali a livello di Unione, a supporto delle iniziative nazionali. Per questo motivo è opportuno istituire un polo di coordinamento per le crisi ("polo"). Il polo opera in sinergia con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e ne integra le funzioni, avvalendosi delle esistenti strutture e competenze dello stesso. L'ERCC continuerà a svolgere il mandato a sostegno del meccanismo unionale e a fungere da punto centrale di coordinamento operativo con le autorità degli Stati membri, compresi i soggetti da questi autorizzati, le istituzioni e gli organismi dell'Unione e i servizi della Commissione. Per massimizzare l'effetto delle iniziative dovrebbero essere stabilite norme che consentano di potenziare il sostegno

in modo da rispecchiarne esattamente le richieste e l'urgenza dei bisogni. Al fine di collegare in maniera più efficace l'azione esterna con la risposta alle crisi sul piano interno ed evitare sovrapposizioni, il polo dovrebbe cooperare con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e in particolare con il suo Centro di risposta alle crisi, nel rispetto del ruolo e delle competenze dell'alto rappresentante.

dell'Unione all'azione degli Stati membri, in modo da rispecchiarne esattamente le richieste e l'urgenza dei bisogni. Al fine di collegare in maniera più efficace l'azione esterna con la risposta alle crisi sul piano interno ed evitare sovrapposizioni, il polo dovrebbe cooperare con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e in particolare con il suo Centro di risposta alle crisi, nel rispetto del ruolo e delle competenze dell'alto rappresentante.

Or. en

Emendamento 360
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) La multidimensionalità delle crisi ***intersettoriali*** impone che siano gestite in un'ottica globale e integrata, la quale richiede una cooperazione stretta ed efficiente che permetta di fare efficacemente fronte alle sfide che esse pongono. Le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero mantenere la competenza primaria a sostegno del meccanismo unionale. Allo stesso tempo è necessario garantire il coordinamento, il monitoraggio e il sostegno delle operazioni ***intersettoriali*** a livello di Unione, a supporto delle iniziative nazionali. Per questo motivo è opportuno istituire un polo di coordinamento ***per le*** crisi ("polo"). Il polo opera in sinergia con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e ne integra le funzioni, avvalendosi delle esistenti strutture e competenze dello stesso. L'ERCC continuerà a svolgere il mandato a sostegno del meccanismo unionale e a fungere da punto centrale di coordinamento	(27) La multidimensionalità delle crisi impone che siano gestite in un'ottica globale e integrata, la quale richiede una cooperazione stretta ed efficiente che permetta di fare efficacemente fronte alle sfide che esse pongono. Le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero mantenere la competenza primaria a sostegno del meccanismo unionale. Allo stesso tempo è necessario garantire il coordinamento, il monitoraggio e il sostegno delle operazioni a livello di Unione, a supporto delle iniziative nazionali. Per questo motivo è opportuno istituire un polo di ***supporto per il*** coordinamento ***delle*** crisi ("polo"). Il polo opera in sinergia con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e ne integra le funzioni, avvalendosi delle esistenti strutture e competenze dello stesso. L'ERCC continuerà a svolgere il mandato a sostegno del meccanismo unionale e a fungere da punto centrale di coordinamento

operativo con le autorità degli Stati membri, compresi i soggetti da questi autorizzati, le istituzioni e gli organismi dell'Unione e i servizi della Commissione. Per massimizzare l'effetto delle iniziative dovrebbero essere stabilite norme che consentano di potenziare il sostegno dell'Unione all'azione degli Stati membri, in modo da rispecchiarne esattamente le richieste e l'urgenza dei bisogni. Al fine di collegare in maniera più efficace l'azione esterna con la risposta alle crisi sul piano interno ed evitare sovrapposizioni, il polo dovrebbe cooperare con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e in particolare con il suo Centro di risposta alle crisi, nel rispetto del ruolo e delle competenze dell'alto rappresentante.

operativo con le autorità degli Stati membri, compresi i soggetti da questi autorizzati, le istituzioni e gli organismi dell'Unione e i servizi della Commissione. Per massimizzare l'effetto delle iniziative dovrebbero essere stabilite norme che consentano di potenziare il sostegno dell'Unione all'azione degli Stati membri, in modo da rispecchiarne esattamente le richieste e l'urgenza dei bisogni. Al fine di collegare in maniera più efficace l'azione esterna con la risposta alle crisi sul piano interno ed evitare sovrapposizioni, il polo dovrebbe cooperare con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e in particolare con il suo Centro di risposta alle crisi, nel rispetto del ruolo e delle competenze dell'alto rappresentante.

Or. it

Emendamento 361
Pascal Arimont, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) Al fine di agevolare la risposta dell'Unione alle crisi transfrontaliere e intersettoriali laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente regolamento, è opportuno istituire un polo dell'Unione di sostegno alle crisi transfrontaliere e intersettoriali ("polo") nell'ambito del meccanismo unionale. Il polo dovrebbe operare tramite e in sinergia con l'ERCC, basandosi sulla sua capacità analitica, scientifica, di conoscenza situazionale operativa 24 ore su 24 e sette giorni su sette. La creazione e il funzionamento del polo non dovrebbero incidere sul mandato e sulle responsabilità dell'ERCC di cui al presente regolamento. Al fine di collegare

in maniera più efficace l'azione esterna con la risposta alle crisi sul piano interno ed evitare sovrapposizioni, il polo dovrebbe cooperare con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e in particolare con il suo Centro di risposta alle crisi, nel pieno rispetto del ruolo e delle competenze dell'alto rappresentante. Se del caso, il polo dovrebbe inoltre cooperare con le strutture e le agenzie dell'Unione responsabili della preparazione e della risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, tra cui l'HERA, l'ECDC e l'EMA, nel pieno rispetto dei rispettivi mandati e del quadro di governance istituito a norma del regolamento (UE) 2022/2371, al fine di evitare duplicazioni e garantire la coerenza tra la risposta alle crisi transfrontaliere e intersettoriali e la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie dell'Unione. Il polo dovrebbe diventare operativo solo previa attivazione dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi, anche qualora tale decisione faccia seguito a una raccomandazione dell'ERCC. Durante tutto il periodo della sua attivazione, il polo dovrebbe operare sotto la guida operativa dell'ERCC, che dovrebbe garantire la continuità del coordinamento, della comunicazione e della conoscenza situazionale. Il polo dovrebbe agire nel quadro dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi e sulla base dei compiti ad esso assegnati a norma del presente regolamento. Il sostegno operativo da parte del polo dovrebbe rimanere limitato ai compiti chiaramente definiti dal presente regolamento e dovrebbe cessare al momento della disattivazione delle disposizioni pertinenti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che il polo non è una struttura permanente parallela, ma una funzione di coordinamento delle crisi che opera attraverso l'ERCC e si attiva solo quando sono attivati i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi. Garantisce inoltre la coerenza con il SEAE e le strutture dell'Unione per le emergenze sanitarie, nel pieno rispetto dei rispettivi mandati ed evitando duplicazioni.

Emendamento 362
Adam Jarubas, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) Al fine di garantire un'anticipazione, un monitoraggio e una gestione coordinati continui delle crisi intersettoriali a livello dell'Unione, il polo dovrebbe svolgere compiti permanenti, tra cui il monitoraggio dei rischi intersettoriali e delle situazioni multirischio, la preparazione di briefing periodici sulle prospettive operative, la raccolta e l'analisi di informazioni intersettoriali provenienti dai pertinenti servizi della Commissione e da altre agenzie per i rispettivi ambiti di competenza, in particolare EUSPA, AESA, EMSA e Frontex e, se del caso, dal Servizio europeo per l'azione esterna, e la condivisione dei risultati pertinenti con il Consiglio e gli Stati membri attraverso la piattaforma web integrata per la risposta politica alle crisi. Il polo dovrebbe inoltre contribuire all'organizzazione e allo svolgimento di esercitazioni intersettoriali di preparazione a livello dell'Unione. Qualora siano attivati i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi istituiti dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, il polo dovrebbe monitorare la crisi in questione e fornire una conoscenza situazionale a sostegno del processo decisionale dell'Unione,

anche, se del caso, contribuendo alla capacità integrata di conoscenza e analisi situazionale, e può, su incarico del Consiglio conformemente a tali dispositivi, sostenere la risposta a livello tecnico e operativo, anche agevolando la condivisione delle informazioni e l'invio di esperti, al fine di rafforzare la capacità generale di preparazione e risposta dell'Unione.

Or. en

Emendamento 363
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) Le autorità locali e regionali svolgono un ruolo chiave nella gestione delle crisi, essendo in prima linea nell'intervento e nella risposta alle emergenze, compresa la prevenzione dei rischi. Garantiscono la protezione diretta dei cittadini, gestiscono l'impatto immediato delle crisi a livello locale e coordinano le misure di intervento iniziali. Il meccanismo dovrebbe pertanto riconoscere e sostenere tale ruolo, anche facilitando un rapido accesso alle risorse, migliorando i flussi di informazioni e coinvolgendo le autorità locali e regionali nel coordinamento operativo, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 364
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 ter) Una volta diventato operativo, il polo dovrebbe svolgere i suoi compiti in due modalità consecutive a seconda del livello di attivazione dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio. Nella modalità di condivisione delle informazioni o di piena attivazione, il polo dovrebbe monitorare la crisi in questione, fornire una conoscenza situazionale aggiornata e condividere i risultati pertinenti con il Consiglio, i pertinenti servizi della Commissione e i punti di contatto nazionali designati attraverso appositi canali di comunicazione diretta e, se del caso, attraverso la piattaforma web dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi, integrando, se del caso, le informazioni pertinenti nella capacità integrata di sensibilizzazione e analisi situazionale. In modalità di piena attivazione, il Consiglio può inoltre assegnare al polo compiti a sostegno della risposta alle crisi transfrontaliere e intersettoriali a livello tecnico e operativo, anche agevolando la condivisione delle informazioni e lo spiegamento di esperti. Nell'esecuzione di tali compiti, l'ERCC dovrebbe coordinare gli esperti e le risorse dispiegati. I compiti svolti dal polo in modalità di condivisione delle informazioni o di piena attivazione dovrebbero cessare alla disattivazione dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi pertinenti, conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio; qualsiasi ulteriore supporto tecnico e operativo assegnato in modalità di piena attivazione dovrebbe parimenti cessare al momento della disattivazione della piena attivazione del dispositivo integrato per la risposta politica alle crisi pertinente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il ruolo del polo una volta attivato distinguendo tra modalità di condivisione delle informazioni e modalità di piena attivazione nell'ambito dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi. Limita i compiti tecnici e operativi aggiuntivi ai casi di piena attivazione e garantisce che tali compiti cessino automaticamente quando i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi pertinenti sono disattivati.

Emendamento 365
Pascal Arimont, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Considerando 27 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 quater) Nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento, l'ERCC e, se attivato, il polo dovrebbero trattare le informazioni operative e situazionali relative alle catastrofi e alle crisi transfrontaliere e intersettoriali, comprese, in particolare, le informazioni di allerta rapida, i dati derivati dai programmi spaziali dell'Unione, in particolare Copernicus, Galileo e IRIS², le notifiche effettuate attraverso il sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), e le informazioni provenienti da altri strumenti pertinenti dell'Unione per la gestione dei rischi. L'ERCC è già in grado, a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, del presente regolamento, di ricevere e trattare informazioni classificate UE. Né l'ERCC né il polo dovrebbero tuttavia trattare informazioni soggette alla classificazione di sicurezza nazionale o che rientrano nell'architettura di sicurezza nazionale degli Stati membri, a meno che lo Stato membro interessato non abbia espresso il proprio consenso esplicito alla condivisione di tali informazioni. Il

principio del controllo dell'originatore dovrebbe applicarsi integralmente: nessuno Stato membro dovrebbe essere tenuto a condividere informazioni militari, di intelligence o sensibili sotto il profilo della sicurezza e tali informazioni condivise non dovrebbero essere ulteriormente trasmesse o utilizzate nelle decisioni operative senza l'espressa autorizzazione dello Stato membro che le trasmette. Il trattamento di dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le informazioni classificate UE dovrebbero essere manipolate in conformità della decisione 2013/488/UE del Consiglio e della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato come un obbligo per gli Stati membri di integrare i loro servizi di intelligence, le loro forze armate o altre strutture sensibili sotto il profilo della sicurezza nell'architettura dell'informazione dell'ERCC o del polo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fornisce tutele giuridiche e politiche per il trattamento delle informazioni da parte dell'ERCC e, se attivato, del polo. Chiarisce che le informazioni sensibili possono essere trattate solo in linea con le norme dell'Unione in materia di sicurezza e protezione dei dati e che gli Stati membri mantengono il pieno controllo sulla condivisione e sull'ulteriore utilizzo delle informazioni sensibili in materia di sicurezza nazionale.

Emendamento 366
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*

(28) Ai fini della coerenza con le pertinenti strutture esistenti, il polo si coordinerà strettamente anche con l'architettura di sicurezza interna della Commissione, compreso il centro operativo di sicurezza integrato (ISOC) di prossima istituzione, come annunciato nella comunicazione della Commissione "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna"[11]. Le attività del polo si allineeranno, se del caso, alle procedure operative standard (POS), agli strumenti di comunicazione e alle procedure di sicurezza della Commissione, garantendo in tal modo la massima interoperabilità, agevolando la condivisione delle informazioni e sostenendo gli aspetti di sicurezza nella protezione delle risorse della Commissione.	***soppresso***

[11] COM(2025)148 final.

Or. it

Emendamento 367
Pascal Arimont, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Ai fini della coerenza con le pertinenti strutture esistenti, il polo ***si coordinerà*** strettamente anche con l'architettura di sicurezza interna della Commissione, compreso il centro operativo di sicurezza integrato (ISOC) di prossima istituzione, come annunciato nella comunicazione della Commissione "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna"[11]. Le attività ***del polo si allineeranno***, se del caso, alle procedure operative standard (POS), agli strumenti di	(28) Ai fini della coerenza con le pertinenti strutture esistenti, ***l'ERCC e, se attivato,*** il polo ***dovrebbero coordinarsi, se del caso,*** strettamente anche con l'architettura di sicurezza interna della Commissione, compreso il centro operativo di sicurezza integrato (ISOC) di prossima istituzione, come annunciato nella comunicazione della Commissione "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna"[11]***. Tale coordinamento non dovrebbe creare catene operative parallele***

comunicazione e alle procedure di sicurezza della Commissione, garantendo in tal modo la massima interoperabilità, agevolando la condivisione delle informazioni e sostenendo gli aspetti di sicurezza nella protezione delle risorse della Commissione.	***e non dovrebbe pregiudicare il ruolo dell'ERCC a norma del presente regolamento e i mandati di altre strutture di gestione delle crisi dell'Unione***. Le attività ***dell'ERCC e***, se del caso, ***del polo dovrebbero allinearsi*** alle procedure operative standard (POS), agli strumenti di comunicazione e alle procedure di sicurezza della Commissione, garantendo in tal modo la massima interoperabilità, agevolando la condivisione delle informazioni e sostenendo gli aspetti di sicurezza nella protezione delle risorse della Commissione.
[11] COM(2025)148 final.	[11] COM(2025)148 final.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che la cooperazione con l'architettura di sicurezza interna della Commissione rafforzi la coerenza senza creare catene operative parallele. Essa preserva il ruolo dell'ERCC ed evita sovrapposizioni con altre strutture di gestione delle crisi dell'Unione, migliorando nel contempo l'interoperabilità e la condivisione sicura delle informazioni.

Emendamento 368
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Ai fini della coerenza con le pertinenti strutture esistenti, il polo si coordinerà strettamente anche con l'architettura di sicurezza interna della Commissione, compreso il centro operativo di sicurezza integrato (ISOC) di prossima istituzione, come annunciato nella comunicazione della Commissione "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna"[11]. Le attività del polo si	(28) Ai fini della coerenza con le pertinenti strutture esistenti, il polo si coordinerà strettamente anche con l'architettura di sicurezza interna della Commissione, compreso il centro operativo di sicurezza integrato (ISOC) di prossima istituzione, come annunciato nella comunicazione della Commissione "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna"[11]. Le attività del polo si

allineeranno, se del caso, alle procedure operative standard (POS), agli strumenti di comunicazione e alle procedure di sicurezza della Commissione, garantendo in tal modo la massima interoperabilità, agevolando la condivisione delle informazioni e sostenendo gli aspetti di sicurezza nella protezione delle risorse della Commissione.	allineeranno, se del caso, alle procedure operative standard (POS), agli strumenti di comunicazione e alle procedure di sicurezza della Commissione, garantendo in tal modo la massima interoperabilità, agevolando la condivisione delle informazioni e sostenendo gli aspetti di sicurezza nella protezione delle risorse della Commissione. ***Il Consiglio e la Commissione devono assicurarsi di non creare nuove entità che rischino di complicare inutilmente le strutture la cui essenza stessa è quella di essere agili e resilienti.***
[11] COM(2025)148 final.	[11] COM(2025)148 final.

Or. fr

Emendamento 369
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) Al fine di garantire la coerenza tra la governance della risposta dell'Unione alle crisi transfrontaliere e intersettoriali e il sostegno finanziario fornito a norma del presente regolamento, il sostegno finanziario dell'Unione alla risposta alle crisi transfrontaliere e intersettoriali dovrebbe essere collegato a una richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale e all'attivazione dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi in modalità di piena attivazione. Tale sostegno dovrebbe integrare l'assistenza fornita nell'ambito del meccanismo unionale e non dovrebbe creare una pista autonoma di risposta finanziaria distaccata dalle condizioni operative e politiche stabilite nel presente

regolamento. In casi eccezionali e debitamente giustificati, tale sostegno potrebbe includere un acquisto da parte della Commissione, sovvenzioni agli Stati membri per l'acquisto dei mezzi materiali e per gli eventuali servizi di sostegno e un maggiore finanziamento dell'Unione che rispecchia la portata e l'impatto della crisi.

Or. en

Emendamento 370
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) Nel settore della preparazione e della risposta alle emergenze sanitarie, la pandemia di COVID-19 ha sottolineato l'impatto trasversale che le minacce per la salute possono avere su tutti i settori della nostra società e dell'economia. Anche le crisi più recenti, compresa la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, hanno dimostrato che ogni crisi ha una dimensione sanitaria. È pertanto importante garantire, se del caso, il coordinamento tra le strutture esistenti di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, quali il comitato per la sicurezza sanitaria, il consiglio HERA e il consiglio per le crisi sanitarie, e il polo di coordinamento delle crisi.

Or. en

Emendamento 371
Ondřej Dostál

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Le disposizioni del presente regolamento rivolte agli Stati membri dovrebbero essere intese come rivolte anche ai paesi associati. Tuttavia, sebbene il presente regolamento possa integrare l'attuazione di altri strumenti di gestione del rischio dell'Unione in caso di crisi intersettoriali, i paesi associati al meccanismo unionale non dovrebbero essere coinvolti, a meno che non rientrino nell'ambito di applicazione dello strumento sostenuto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 372
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Le disposizioni del presente regolamento rivolte agli Stati membri dovrebbero essere intese come rivolte anche ai paesi associati. Tuttavia, sebbene il presente regolamento possa integrare l'attuazione di altri strumenti di gestione del rischio dell'Unione in caso di crisi ***intersettoriali***, i paesi associati al meccanismo unionale non dovrebbero essere coinvolti, a meno che non rientrino nell'ambito di applicazione dello strumento sostenuto.	(29) Le disposizioni del presente regolamento rivolte agli Stati membri dovrebbero essere intese come rivolte anche ai paesi associati. Tuttavia, sebbene il presente regolamento possa integrare l'attuazione di altri strumenti di gestione del rischio dell'Unione in caso di crisi, i paesi associati al meccanismo unionale non dovrebbero essere coinvolti, a meno che non rientrino nell'ambito di applicazione dello strumento sostenuto.

Or. it

Emendamento 373
Ondřej Dostál

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) È opportuno che le norme prevedano che la richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale possa emanare ***dal paese colpito, sia esso uno*** Stato membro ***o un paese terzo***, dalle Nazioni Unite e relative agenzie o da un'organizzazione internazionale specificamente indicata a tal fine. Le richieste di assistenza dovrebbero poter indicare il tipo di protezione civile o di soccorso necessario per far fronte all'emergenza***, anche quando la richiesta riguarda risorse a duplice uso***.	(30) È opportuno che le norme prevedano che la richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale possa emanare ***dallo*** Stato membro ***colpito***, dalle Nazioni Unite e relative agenzie o da un'organizzazione internazionale specificamente indicata a tal fine. Le richieste di assistenza dovrebbero poter indicare il tipo di protezione civile o di soccorso necessario per far fronte all'emergenza.

Or. en

Emendamento 374
Ondřej Dostál

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione ***e, se del caso, delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi***, dovrebbero provvedere a che siano adottate tutte le misure appropriate per il trasporto tempestivo dell'assistenza offerta, anche per quanto riguarda la preparazione del trasporto, la disponibilità e la possibilità di dispiegarla.	(31) Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, dovrebbero provvedere a che siano adottate tutte le misure appropriate per il trasporto tempestivo dell'assistenza offerta, anche per quanto riguarda la preparazione del trasporto, la disponibilità e la possibilità di dispiegarla.

Or. en

Emendamento 375
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) In situazioni di rischio acuito di catastrofe in uno Stato membro o in un paese terzo dovrebbe essere possibile l'assegnazione temporanea di mezzi di risposta nell'ambito del meccanismo unionale. Ciò dovrebbe comportare lo spiegamento temporaneo di risorse e gruppi di risposta in previsione di eventi naturali o di origine antropica.	(32) In situazioni di rischio acuito di catastrofe in uno Stato membro o in un paese terzo dovrebbe essere possibile l'assegnazione temporanea di mezzi di risposta nell'ambito del meccanismo unionale ***in seguito alla richiesta rispettivamente dello Stato membro o del paese terzo***. Ciò dovrebbe comportare lo spiegamento temporaneo di risorse e gruppi di risposta in previsione di eventi naturali o di origine antropica.

Or. en

Emendamento 376
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Ondřej Knotek, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) In situazioni di rischio acuito di catastrofe in uno Stato membro o in un paese terzo dovrebbe essere possibile l'assegnazione temporanea di mezzi di risposta nell'ambito del meccanismo unionale. Ciò dovrebbe comportare lo spiegamento temporaneo di risorse e gruppi di risposta in previsione di eventi naturali o di origine antropica.	(32) In situazioni di rischio acuito di catastrofe in uno Stato membro o in un paese terzo dovrebbe essere possibile l'assegnazione temporanea di mezzi di risposta nell'ambito del meccanismo unionale. Ciò dovrebbe comportare lo spiegamento temporaneo di risorse e gruppi di risposta in previsione di eventi naturali o di origine antropica ***in via prioritaria per lo Stato membro interessato***.

Or. fr

Emendamento 377
Ondřej Dostál

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) In situazioni di rischio acuito di catastrofe in uno Stato membro ***o in un paese terzo*** dovrebbe essere possibile l'assegnazione temporanea di mezzi di risposta nell'ambito del meccanismo unionale. Ciò dovrebbe comportare lo spiegamento temporaneo di risorse e gruppi di risposta in previsione di eventi naturali o di origine antropica.	(32) In situazioni di rischio acuito di catastrofe in uno Stato membro dovrebbe essere possibile l'assegnazione temporanea di mezzi di risposta nell'ambito del meccanismo unionale. Ciò dovrebbe comportare lo spiegamento temporaneo di risorse e gruppi di risposta in previsione di eventi naturali o di origine antropica.

Or. en

Emendamento 378
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) Il meccanismo dovrebbe fare un uso efficiente delle capacità spaziali dell'Unione, compresi i sistemi Galileo e Copernicus, per il monitoraggio, l'individuazione precoce e la valutazione dei rischi, nonché a sostegno degli interventi, anche attraverso la fornitura di dati in tempo reale, l'individuazione delle risorse e il coordinamento operativo, al fine di sostenere il processo decisionale e rafforzare le capacità di prevenzione, preparazione e risposta rapida.

Or. ro

Emendamento 379
Nikolas Farantouris

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Ai fini della prontezza operativa, in particolare nelle zone a rischio di incendi boschivi nel corso della stagione estiva e in altre zone soggette a rischi stagionali ricorrenti, il meccanismo unionale dovrebbe consentire il preposizionamento di mezzi di risposta negli Stati membri ***per*** far fronte a tali rischi. Questa misura proattiva dovrebbe migliorare la preparazione dell'Unione a lottare contro le catastrofi ricorrenti, attenuandone l'impatto devastante sulle vite umane, sulle abitazioni e sull'ambiente. Allo stesso tempo l'azione dovrebbe facilitare la condivisione delle conoscenze tecniche e operative in vari scenari e contesti di incendi, rafforzare l'interoperabilità e migliorare il concetto di supporto della nazione ospitante ai mezzi di risposta. Nel caso in cui i mezzi e le squadre di intervento siano chiamati a rispondere a una catastrofe durante il preposizionamento, si dovrebbero applicare le norme di risposta, in particolare per quanto riguarda i costi del loro funzionamento.	(33) Ai fini della prontezza operativa, in particolare nelle zone a rischio di incendi boschivi nel corso della stagione estiva e in altre zone soggette a rischi stagionali ricorrenti, il meccanismo unionale dovrebbe consentire il preposizionamento di mezzi di risposta negli Stati membri ***che affrontano tali rischi per rafforzare la loro capacità di*** far fronte a tali rischi ***tempestivamente ed efficacemente***. Questa misura proattiva dovrebbe migliorare la preparazione dell'Unione a lottare contro le catastrofi ricorrenti, attenuandone l'impatto devastante sulle vite umane ***e sui mezzi di sussistenza***, sulle abitazioni e ***sui beni,*** sull'ambiente ***e sulla biodiversità e sul patrimonio culturale e naturale***. Allo stesso tempo l'azione dovrebbe facilitare la condivisione delle conoscenze tecniche e operative in vari scenari e contesti di incendi, rafforzare l'interoperabilità e migliorare il concetto di supporto della nazione ospitante ai mezzi di risposta. Nel caso in cui i mezzi e le squadre di intervento siano chiamati a rispondere a una catastrofe durante il preposizionamento, si dovrebbero applicare le norme di risposta, in particolare per quanto riguarda i costi del loro funzionamento.

Or. en

Emendamento 380
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Ai fini della prontezza operativa, in	(33) Ai fini della prontezza operativa, in

particolare nelle zone a rischio di incendi boschivi nel corso della stagione estiva e in altre zone soggette a rischi stagionali ricorrenti, il meccanismo unionale dovrebbe consentire il preposizionamento di mezzi di risposta negli Stati membri per far fronte a tali rischi. Questa misura proattiva dovrebbe migliorare la preparazione dell'Unione a lottare contro le catastrofi ricorrenti, attenuandone l'impatto devastante sulle vite umane, sulle abitazioni ***e*** sull'ambiente. Allo stesso tempo l'azione dovrebbe facilitare la condivisione delle conoscenze tecniche e operative in vari scenari e contesti di incendi, rafforzare l'interoperabilità e migliorare il concetto di supporto della nazione ospitante ai mezzi di risposta. Nel caso in cui i mezzi e le squadre di intervento siano chiamati a rispondere a una catastrofe durante il preposizionamento, si dovrebbero applicare le norme di risposta, in particolare per quanto riguarda i costi del loro funzionamento.	particolare nelle zone a rischio di incendi boschivi nel corso della stagione estiva e in altre zone soggette a rischi stagionali ricorrenti, il meccanismo unionale dovrebbe consentire il preposizionamento di mezzi di risposta negli Stati membri per far fronte a tali rischi. Questa misura proattiva dovrebbe migliorare la preparazione dell'Unione a lottare contro le catastrofi ricorrenti, attenuandone l'impatto devastante sulle vite umane ***e sui mezzi di sussistenza***, sulle abitazioni***,*** sull'ambiente ***e sulla biodiversità***. Allo stesso tempo l'azione dovrebbe facilitare la condivisione delle conoscenze tecniche e operative in vari scenari e contesti di incendi, rafforzare l'interoperabilità e migliorare il concetto di supporto della nazione ospitante ai mezzi di risposta. Nel caso in cui i mezzi e le squadre di intervento siano chiamati a rispondere a una catastrofe durante il preposizionamento, si dovrebbero applicare le norme di risposta, in particolare per quanto riguarda i costi del loro funzionamento.

Or. en

Emendamento 381
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 bis) Le ore di volontariato prestate nell'ambito delle forze civili di protezione non dovrebbero essere conteggiate ai fini del rispetto delle norme minime in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda il numero massimo di ore di lavoro consentite e i periodi minimi di riposo da rispettare, a norma della direttiva 2003/88/CE concernente taluni

aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Or. fr

Emendamento 382
Grégory Allione, Olivier Chastel, Vlad Vasile-Voiculescu, Stine Bosse, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jérémy Decerle, Michal Wiezik, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Con l'innalzamento delle temperature e i prolungati periodi di siccità, il rischio di incendi boschivi nell'Unione è in aumento e tali incendi diventano sempre più frequenti ***e*** intensi; allo stesso tempo, la disponibilità limitata di mezzi di risposta specializzati, tra cui mezzi aerei anfibi per la lotta agli incendi boschivi, rimane una grave preoccupazione e rappresenta la principale sfida operativa per l'Unione quando si verificano contemporaneamente diversi incendi. Ai fini di una transizione agevole verso la piena attuazione di rescEU, la riserva di mezzi a livello di Unione istituita dalla decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], è fondamentale prorogare fino al 2034 il periodo transitorio di cui alla decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], in modo che, mentre è gradualmente costituita la flotta aerea permanente rescEU per la lotta agli incendi boschivi, l'Unione possa continuare a finanziare i mezzi aerei antincendio nazionali e metterli a disposizione per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale; tali nuovi mezzi aerei di lotta agli incendi, finanziati nell'ambito di rescEU, sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero rendersi progressivamente disponibili dal 2028.	(34) Con l'innalzamento delle temperature e i prolungati periodi di siccità, il rischio di incendi boschivi nell'Unione è in aumento e tali incendi diventano sempre più frequenti***,*** intensi ***e distruttivi e causano danni ecologici e uno stress socioeconomico, con la tragica perdita di vite umane e danni economici significativi***; allo stesso tempo, la disponibilità limitata di mezzi di risposta specializzati, tra cui mezzi aerei anfibi per la lotta agli incendi boschivi, rimane una grave preoccupazione e rappresenta la principale sfida operativa per l'Unione quando si verificano contemporaneamente diversi incendi***. Le capacità di preparazione e risposta sviluppate per far fronte agli incendi boschivi contribuiscono altresì a rafforzare la resilienza dell'Unione in generale ad altri tipi di crisi, tra cui le emergenze connesse ai cambiamenti climatici, ambientali e ibride, data la loro natura intersettoriale e gli obblighi analoghi che comportano***. Ai fini di una transizione agevole verso la piena attuazione di rescEU, la riserva di mezzi a livello di Unione istituita dalla decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], è fondamentale prorogare fino al 2034 il periodo transitorio di cui alla decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], in modo che, mentre è gradualmente

costituita la flotta aerea permanente rescEU per la lotta agli incendi boschivi, l'Unione possa continuare a finanziare i mezzi aerei antincendio nazionali e metterli a disposizione per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale; tali nuovi mezzi aerei di lotta agli incendi, finanziati nell'ambito di rescEU, sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero rendersi progressivamente disponibili dal 2028.

[12] Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj).

[13] Decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU (GU L, 2023/2671, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2671/oj).

[12] Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj).

[13] Decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU (GU L, 2023/2671, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2671/oj).

Or. en

Emendamento 383
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Con l'innalzamento delle temperature e i prolungati periodi di siccità, il rischio di incendi boschivi nell'Unione è in aumento e tali incendi diventano sempre più frequenti e intensi; allo stesso tempo, la disponibilità limitata di mezzi di risposta specializzati, tra cui mezzi aerei anfibi per la lotta agli incendi boschivi, rimane una grave preoccupazione	(34) Con l'innalzamento delle temperature e i prolungati periodi di siccità, il rischio di incendi boschivi nell'Unione è in aumento e tali incendi diventano sempre più frequenti e intensi; allo stesso tempo, la disponibilità limitata di mezzi di risposta specializzati, tra cui mezzi aerei anfibi per la lotta agli incendi boschivi, rimane una grave preoccupazione

e rappresenta la principale sfida operativa per l'Unione quando si verificano contemporaneamente diversi incendi. Ai fini di una transizione agevole verso la piena attuazione di rescEU, la riserva di mezzi a livello di Unione istituita dalla decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], è fondamentale prorogare fino al 2034 il periodo transitorio di cui alla decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], in modo che, mentre è gradualmente costituita la flotta aerea permanente rescEU per la lotta agli incendi boschivi, l'Unione possa continuare a finanziare i mezzi aerei antincendio nazionali e metterli a disposizione per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale; tali nuovi mezzi aerei di lotta agli incendi, finanziati nell'ambito di rescEU, sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero rendersi progressivamente disponibili dal 2028.

[12] Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj).

[13] Decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU (GU L, 2023/2671, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2671/oj).

e rappresenta la principale sfida operativa per l'Unione quando si verificano contemporaneamente diversi incendi. Ai fini di una transizione agevole verso la piena attuazione di rescEU, la riserva di mezzi a livello di Unione istituita dalla decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], è fondamentale prorogare fino al 2034 il periodo transitorio di cui alla decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], in modo che, mentre è gradualmente costituita la flotta aerea permanente rescEU per la lotta agli incendi boschivi, l'Unione possa continuare a finanziare i mezzi aerei antincendio nazionali e metterli a disposizione per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale; tali nuovi mezzi aerei di lotta agli incendi, finanziati nell'ambito di rescEU, sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero rendersi progressivamente disponibili dal 2028. ***È opportuno promuovere il sostegno finanziario ai programmi di ricerca e sviluppo per creare una catena del valore europea per i mezzi aerei antincendio attraverso i programmi del Fondo europeo per la competitività, compreso Orizzonte Europa.***

[12] Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj).

[13] Decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU (GU L, 2023/2671, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2671/oj).

Or. en

Emendamento 384
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Con l'innalzamento delle temperature e i prolungati periodi di siccità, il rischio di incendi boschivi nell'Unione è in aumento e tali incendi diventano sempre più frequenti e intensi; allo stesso tempo, la disponibilità limitata di mezzi di risposta specializzati, tra cui mezzi aerei anfibi per la lotta agli incendi boschivi, rimane una grave preoccupazione e rappresenta la principale sfida operativa per l'Unione quando si verificano contemporaneamente diversi incendi. Ai fini di una transizione agevole verso la piena attuazione di rescEU, la riserva di mezzi a livello di Unione istituita dalla decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], è fondamentale prorogare fino al 2034 il periodo transitorio di cui alla decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], in modo che, mentre è gradualmente costituita la flotta aerea permanente rescEU per la lotta agli incendi boschivi, l'Unione possa continuare a finanziare i mezzi aerei antincendio nazionali e metterli a disposizione per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale; tali nuovi mezzi aerei di lotta agli incendi, finanziati nell'ambito di rescEU, sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero rendersi progressivamente disponibili dal 2028.	(34) Con l'innalzamento delle temperature e i prolungati periodi di siccità, il rischio di incendi boschivi nell'Unione è in aumento e tali incendi diventano sempre più frequenti e intensi; allo stesso tempo, la disponibilità limitata di mezzi di risposta specializzati, tra cui mezzi aerei anfibi per la lotta agli incendi boschivi, rimane una grave preoccupazione e rappresenta la principale sfida operativa per l'Unione quando si verificano contemporaneamente diversi incendi. Ai fini di una transizione agevole verso la piena attuazione di rescEU, la riserva di mezzi a livello di Unione istituita dalla decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], è fondamentale prorogare fino al 2034 il periodo transitorio di cui alla decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], in modo che, mentre è gradualmente costituita la flotta aerea permanente rescEU per la lotta agli incendi boschivi, l'Unione possa continuare a finanziare i mezzi aerei antincendio nazionali e metterli a disposizione per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale; tali nuovi mezzi aerei di lotta agli incendi, finanziati nell'ambito di rescEU, sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero rendersi progressivamente disponibili dal 2028. ***Gli ordini relativi a tali mezzi dovrebbero essere effettuati in via prioritaria presso imprese europee la cui produzione avvenga interamente o parzialmente sul territorio europeo, al fine di rafforzare la nostra autonomia strategica.***

[12] Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj).

[13] Decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU (GU L, 2023/2671, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2671/oj).

[12] Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj).

[13] Decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU (GU L, 2023/2671, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2671/oj).

Or. fr

Emendamento 385
Pascal Arimont, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Michalis Hadjipantela, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Con l'innalzamento delle temperature e i prolungati periodi di siccità, il rischio di incendi boschivi nell'Unione è in aumento e tali incendi diventano sempre più frequenti e intensi; allo stesso tempo, la disponibilità limitata di mezzi di risposta specializzati, tra cui mezzi aerei anfibi per la lotta agli incendi boschivi, rimane una grave preoccupazione e rappresenta la principale sfida operativa per l'Unione quando si verificano contemporaneamente diversi incendi. Ai fini di una transizione agevole verso la piena attuazione di rescEU, la riserva di mezzi a livello di Unione istituita dalla decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], è fondamentale prorogare fino al 2034 il periodo transitorio	(34) Con l'innalzamento delle temperature e i prolungati periodi di siccità, il rischio di incendi boschivi nell'Unione è in aumento e tali incendi diventano sempre più frequenti e intensi; allo stesso tempo, la disponibilità limitata di mezzi di risposta specializzati, tra cui mezzi aerei anfibi per la lotta agli incendi boschivi, rimane una grave preoccupazione e rappresenta la principale sfida operativa per l'Unione quando si verificano contemporaneamente diversi incendi. ***Alla luce della comunicazione della Commissione europea, del 25 marzo 2026, sulla gestione integrata del rischio di incendi boschivi e*** ai fini di una transizione agevole verso la piena attuazione di rescEU, la riserva di mezzi a livello di

di cui alla decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], in modo che, mentre è gradualmente costituita la flotta aerea permanente rescEU per la lotta agli incendi boschivi, l'Unione possa continuare a finanziare i mezzi aerei antincendio nazionali e metterli a disposizione per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale; tali nuovi mezzi aerei di lotta agli incendi, finanziati nell'ambito di rescEU, sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero rendersi progressivamente disponibili dal 2028.

Unione istituita dalla decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], è fondamentale prorogare fino al 2034 il periodo transitorio di cui alla decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], in modo che, mentre è gradualmente costituita la flotta aerea permanente rescEU per la lotta agli incendi boschivi, l'Unione possa continuare a finanziare i mezzi aerei antincendio nazionali e metterli a disposizione per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale; tali nuovi mezzi aerei di lotta agli incendi, finanziati nell'ambito di rescEU, sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero rendersi progressivamente disponibili dal 2028.

---

[12] Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj).

[13] Decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU (GU L, 2023/2671, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2671/oj).

[12] Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj).

[13] Decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU (GU L, 2023/2671, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2671/oj).

Or. en

Emendamento 386
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Con l'innalzamento delle temperature e i prolungati periodi di siccità, il rischio di incendi boschivi	(34) Con l'innalzamento delle temperature e i prolungati periodi di siccità, il rischio di incendi boschivi

nell'Unione è in aumento e tali incendi diventano sempre più frequenti e intensi; allo stesso tempo, la disponibilità limitata di mezzi di risposta specializzati, tra cui mezzi aerei anfibi per la lotta agli incendi boschivi, rimane una grave preoccupazione e rappresenta la principale sfida operativa per l'Unione quando si verificano contemporaneamente diversi incendi. Ai fini di una transizione agevole verso la piena attuazione di rescEU, la riserva di mezzi a livello di Unione istituita dalla decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], è fondamentale prorogare fino al 2034 il periodo transitorio di cui alla decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], in modo che, mentre è gradualmente costituita la flotta aerea permanente rescEU per la lotta agli incendi boschivi, l'Unione possa continuare a finanziare i mezzi aerei antincendio nazionali e metterli a disposizione per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale; tali nuovi mezzi aerei di lotta agli incendi, finanziati nell'ambito di rescEU, sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero rendersi progressivamente disponibili dal 2028.

nell'Unione è in aumento e tali incendi diventano sempre più frequenti e intensi***, in particolare laddove vi sia un accumulo di vegetazione secca dovuto a una gestione inadeguata dei terreni e alla diminuzione delle attività tradizionali, compreso il pascolo del bestiame***; allo stesso tempo, la disponibilità limitata di mezzi di risposta specializzati, tra cui mezzi aerei anfibi per la lotta agli incendi boschivi, rimane una grave preoccupazione e rappresenta la principale sfida operativa per l'Unione quando si verificano contemporaneamente diversi incendi. Ai fini di una transizione agevole verso la piena attuazione di rescEU, la riserva di mezzi a livello di Unione istituita dalla decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], è fondamentale prorogare fino al 2034 il periodo transitorio di cui alla decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], in modo che, mentre è gradualmente costituita la flotta aerea permanente rescEU per la lotta agli incendi boschivi, l'Unione possa continuare a finanziare i mezzi aerei antincendio nazionali e metterli a disposizione per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale; tali nuovi mezzi aerei di lotta agli incendi, finanziati nell'ambito di rescEU, sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero rendersi progressivamente disponibili dal 2028.

---

[12] Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj).

[13] Decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU (GU L, 2023/2671, 28.11.2023, ELI:

[12] Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj).

[13] Decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU (GU L, 2023/2671, 28.11.2023, ELI:

http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2671/oj). http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2671/oj).

Or. ro

Emendamento 387
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Con l'innalzamento delle temperature e i prolungati periodi di siccità, il rischio di incendi boschivi nell'Unione è in aumento e tali incendi diventano sempre più frequenti e intensi; allo stesso tempo, la disponibilità limitata di mezzi di risposta specializzati, tra cui mezzi aerei anfibi per la lotta agli incendi boschivi, rimane una grave preoccupazione e rappresenta la principale sfida operativa per l'Unione quando si verificano contemporaneamente diversi incendi. Ai fini di una transizione agevole verso la piena attuazione di rescEU, la riserva di mezzi a livello di Unione istituita dalla decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], è fondamentale prorogare fino al 2034 il periodo transitorio di cui alla decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], in modo che, mentre è gradualmente costituita la flotta aerea permanente rescEU per la lotta agli incendi boschivi, l'Unione possa continuare a finanziare i mezzi aerei antincendio nazionali e metterli a disposizione per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale; tali nuovi mezzi aerei di lotta agli incendi, finanziati nell'ambito di rescEU, sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero rendersi progressivamente disponibili dal 2028.	(34) Con ***i cambiamenti climatici, da cui conseguono*** l'innalzamento delle temperature e i prolungati periodi di siccità, il rischio di incendi boschivi nell'Unione è in aumento e tali incendi diventano sempre più frequenti e intensi; allo stesso tempo, la disponibilità limitata di mezzi di risposta specializzati, tra cui mezzi aerei anfibi per la lotta agli incendi boschivi, rimane una grave preoccupazione e rappresenta la principale sfida operativa per l'Unione quando si verificano contemporaneamente diversi incendi. Ai fini di una transizione agevole verso la piena attuazione di rescEU, la riserva di mezzi a livello di Unione istituita dalla decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], è fondamentale prorogare fino al 2034 il periodo transitorio di cui alla decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], in modo che, mentre è gradualmente costituita la flotta aerea permanente rescEU per la lotta agli incendi boschivi, l'Unione possa continuare a finanziare i mezzi aerei antincendio nazionali e metterli a disposizione per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale; tali nuovi mezzi aerei di lotta agli incendi, finanziati nell'ambito di rescEU, sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero rendersi progressivamente disponibili dal 2028.

[12] Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj).

[13] Decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU (GU L, 2023/2671, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2671/oj).

[12] Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj).

[13] Decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU (GU L, 2023/2671, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2671/oj).

Or. en

Emendamento 388
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Al fine di migliorare la leggibilità e, di conseguenza, la certezza del diritto, è opportuno semplificare il finanziamento dei costi di adattamento per i mezzi di risposta impegnati nel pool europeo di protezione civile ***(ECPP)***. Dovrebbero essere inoltre garantiti finanziamenti più cospicui per i costi operativi sostenuti durante le attività di spiegamento dei mezzi dell'ECPP registrati conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2025/704 della Commissione[15] nelle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale.	(36) ***Il pool europeo di protezione civile (ECPP) rappresenta la capacità di risposta in prima linea del meccanismo unionale di protezione civile e uno strumento fondamentale per rafforzare la capacità degli Stati membri per affrontare in modo efficiente ed efficace disastri e crisi. Conformemente al principio di sussidiarietà, l'ulteriore rafforzamento delle capacità degli Stati membri e del pool europeo di protezione civile deve rappresentare una missione prioritaria del meccanismo unionale.*** Al fine di migliorare la leggibilità e, di conseguenza, la certezza del diritto, è opportuno semplificare il finanziamento dei costi di adattamento per i mezzi di risposta impegnati nel pool europeo di protezione civile. Dovrebbero essere inoltre garantiti

	finanziamenti più cospicui per i costi operativi sostenuti durante le attività di spiegamento dei mezzi dell'ECPP registrati conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2025/704 della Commissione[15] nelle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale.
[15] Decisione di esecuzione (UE) 2025/704 della Commissione, del 10 aprile 2025, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni di esecuzione 2014/762/UE e (UE) 2019/1310 della Commissione (GU L, 2025/704, 15.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/704/oj).	[15] Decisione di esecuzione (UE) 2025/704 della Commissione, del 10 aprile 2025, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni di esecuzione 2014/762/UE e (UE) 2019/1310 della Commissione (GU L, 2025/704, 15.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/704/oj).

Or. it

Emendamento 389
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Al fine di migliorare la leggibilità e, di conseguenza, la certezza del diritto, è opportuno semplificare il finanziamento dei costi di adattamento per i mezzi di risposta impegnati nel pool europeo di protezione civile (ECPP). Dovrebbero essere inoltre garantiti finanziamenti più cospicui per i costi operativi sostenuti durante le attività di spiegamento dei mezzi dell'ECPP registrati conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2025/704 della Commissione[15] nelle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale.	(36) Al fine di migliorare la leggibilità e, di conseguenza, la certezza del diritto, è opportuno semplificare il finanziamento dei costi di adattamento per i mezzi di risposta impegnati nel pool europeo di protezione civile (ECPP). Dovrebbero essere inoltre garantiti finanziamenti più cospicui per i costi operativi sostenuti durante le attività di spiegamento dei mezzi dell'ECPP registrati conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2025/704 della Commissione[15] nelle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale. ***Tali capacità di risposta possono provenire dai servizi competenti o da altri soggetti pertinenti designati a fini di***

	protezione civile, comprese, se del caso, organizzazioni non governative e di volontariato.
[15] Decisione di esecuzione (UE) 2025/704 della Commissione, del 10 aprile 2025, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni di esecuzione 2014/762/UE e (UE) 2019/1310 della Commissione (GU L, 2025/704, 15.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/704/oj).	[15] Decisione di esecuzione (UE) 2025/704 della Commissione, del 10 aprile 2025, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni di esecuzione 2014/762/UE e (UE) 2019/1310 della Commissione (GU L, 2025/704, 15.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/704/oj).

Or. en

Emendamento 390
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Al fine di migliorare la leggibilità e, di conseguenza, la certezza del diritto, è opportuno semplificare il finanziamento dei costi di adattamento per i mezzi di risposta impegnati nel pool europeo di protezione civile (ECPP). Dovrebbero essere ***inoltre*** garantiti finanziamenti più cospicui per i costi operativi sostenuti durante le attività di spiegamento dei mezzi dell'ECPP registrati conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2025/704 della Commissione[15] nelle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale.	(36) Al fine di migliorare la leggibilità e, di conseguenza, la certezza del diritto, è opportuno semplificare il finanziamento dei costi di adattamento per i mezzi di risposta impegnati nel pool europeo di protezione civile (ECPP). ***È inoltre opportuno rafforzare tale pool, prevedendo in particolare esercitazioni congiunte, e*** dovrebbero essere garantiti finanziamenti più cospicui per i costi operativi sostenuti durante le attività di spiegamento dei mezzi dell'ECPP registrati conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2025/704 della Commissione[15] nelle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale.
[15] Decisione di esecuzione (UE) 2025/704	[15] Decisione di esecuzione (UE) 2025/704

della Commissione, del 10 aprile 2025, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni di esecuzione 2014/762/UE e (UE) 2019/1310 della Commissione (GU L, 2025/704, 15.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/704/oj).

della Commissione, del 10 aprile 2025, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni di esecuzione 2014/762/UE e (UE) 2019/1310 della Commissione (GU L, 2025/704, 15.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/704/oj).

Or. fr

Emendamento 391
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) Oltre a rafforzare l'insieme delle risorse esistenti, rescEU dovrebbe rientrare nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile per rispondere in ultima istanza a situazioni pressanti in cui le risorse a livello nazionale nonché le risorse preimpegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado, in determinate circostanze, di garantire una risposta efficace a una catastrofe. Il mantenimento di adeguati mezzi di risposta rimane una responsabilità primaria degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 392
Grégory Allione, Olivier Chastel, Vlad Vasile-Voiculescu, Stine Bosse, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jérémy Decerle, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione. Per garantire coerenza con la strategia e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il mantenimento delle capacità esistenti e, se del caso, potenziandole ***e creandone di nuove***. Lo sviluppo delle risorse di rescEU dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, anche per le contromisure mediche. In tale contesto e conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni internazionali, è ***opportuno*** promuovere il ricorso a soluzioni sviluppate ***o prodotte*** nell'Unione al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad esempio per i principi attivi o i prodotti in fase di sperimentazione, potrebbero essere sviluppate scorte al di fuori del meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine di garantire una risposta tempestiva.	(37) rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione. Per garantire coerenza con la strategia e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il mantenimento delle capacità esistenti e, se del caso, potenziandole***. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di acquisire collettivamente e individualmente ulteriori risorse antincendio, come gli aeroplani e gli elicotteri, nonché le pertinenti tecnologie innovative***. Lo sviluppo delle risorse di rescEU dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, anche per le contromisure mediche. In tale contesto e conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni internazionali, è ***della massima importanza*** promuovere il ricorso a soluzioni sviluppate ***e fabbricate*** nell'Unione al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche***. Al fine di garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza operativa e di interoperabilità dei soccorritori, le risorse aeree che rientrano nell'ambito di rescEU dovrebbero essere conformi ai requisiti armonizzati dell'Unione in materia di certificazione della sicurezza aerea. È opportuno garantire una certificazione illimitata da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, dal momento che ciò contribuisce alla fiducia reciproca tra gli Stati membri e migliora l'efficacia e l'affidabilità delle operazioni di risposta alle catastrofi***. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad esempio per i principi attivi o i prodotti in

fase di sperimentazione, potrebbero essere sviluppate scorte al di fuori del meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine di garantire una risposta tempestiva.

Or. en

Emendamento 393
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione. Per garantire coerenza con la strategia e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie, ***la Commissione*** dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il mantenimento delle capacità esistenti e, se del caso, potenziandole e ***creandone*** di nuove. Lo sviluppo delle risorse di rescEU dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, ***anche per le contromisure mediche. In tale contesto e conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni internazionali, è opportuno promuovere il ricorso a soluzioni sviluppate o prodotte nell'Unione al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche***. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui	(37) rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione. Per garantire coerenza con la strategia e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie, ***l'Unione*** dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il mantenimento delle capacità esistenti e, se del caso, potenziandole e ***sviluppandone*** di nuove***. Ogni cinque anni, la Commissione dovrebbe elaborare un piano strategico sullo sviluppo generale delle risorse di rescEU, in particolare sulla base della valutazione dei rischi e dell'analisi delle lacune in materia. Tale piano strategico dovrebbe includere un elenco indicativo di risorse supplementari di rescEU che potrebbero essere create. Se del caso, sulla base di tale elenco indicativo, la Commissione dovrebbe presentare una proposta al Consiglio di creazione di nuovi tipi di risorse di restEU***. Lo sviluppo

le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad esempio per i principi attivi o i prodotti in fase di sperimentazione, potrebbero essere sviluppate scorte al di fuori del meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine di garantire una risposta tempestiva.

delle risorse di rescEU dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, ***compreso, se del caso, il sostegno alle infrastrutture necessarie per lo stoccaggio e la gestione delle risorse di rescEU, ad esempio magazzini***. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad esempio per i principi attivi o i prodotti in fase di sperimentazione, potrebbero essere sviluppate scorte al di fuori del meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine di garantire una risposta tempestiva.

Or. en

Emendamento 394
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione. Per garantire coerenza con la strategia e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il mantenimento delle capacità esistenti e, se del caso, potenziandole e creandone di nuove. Lo sviluppo delle risorse di rescEU	(37) ***rescEU è stato istituito per fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme dei mezzi esistenti a livello nazionale e quelli preimpegnati dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace.*** rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione. Per garantire coerenza con la strategia e

dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, anche per le contromisure mediche. In tale contesto e conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni internazionali, è opportuno promuovere il ricorso a soluzioni sviluppate o prodotte nell'Unione al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad esempio per i principi attivi o i prodotti in fase di sperimentazione, potrebbero essere sviluppate scorte al di fuori del meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine di garantire una risposta tempestiva.	subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il mantenimento delle capacità esistenti e, se del caso, potenziandole e creandone di nuove***, in consultazione con gli Stati membri***. Lo sviluppo delle risorse di rescEU dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, anche per le contromisure mediche. In tale contesto e conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni internazionali, è opportuno promuovere il ricorso a soluzioni sviluppate o prodotte nell'Unione al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad esempio per i principi attivi o i prodotti in fase di sperimentazione, potrebbero essere sviluppate scorte al di fuori del meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine di garantire una risposta tempestiva.
	Or. it

Emendamento 395
Lena Düpont, Christine Schneider, Andrea Wechsler, Pascal Arimont, Tomas Tobé, Oliver Schenk

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*

(37) rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione. Per garantire coerenza con la strategia e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il mantenimento delle capacità esistenti e, se del caso, potenziandole e creandone di nuove. Lo sviluppo delle risorse di rescEU dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, anche per le contromisure mediche. In tale contesto e conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni internazionali, è opportuno promuovere il ricorso a soluzioni sviluppate o prodotte nell'Unione al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad esempio per i principi attivi o i prodotti in fase di sperimentazione, potrebbero essere sviluppate scorte al di fuori del meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine di garantire una risposta tempestiva.

(37) rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione. Per garantire coerenza con la strategia e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il mantenimento delle capacità esistenti e, se del caso, potenziandole e creandone di nuove. Lo sviluppo delle risorse di rescEU dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, anche per le contromisure mediche. In tale contesto e conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni internazionali, è opportuno promuovere il ricorso a soluzioni sviluppate o prodotte nell'Unione al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad esempio per i principi attivi o i prodotti in fase di sperimentazione, potrebbero essere sviluppate scorte al di fuori del meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine di garantire una risposta tempestiva. ***Dovrebbero essere prese in considerazione ulteriori competenze derivanti dai servizi di protezione civile ucraini per il mantenimento e la manutenzione delle infrastrutture sociali critiche, anche istituzionalizzando un formato strutturato di scambio di esperti a vari livelli.***

Emendamento 396
Olivier Chastel, Grégory Allione, Vlad Vasile-Voiculescu, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Stine Bosse, Jérémy Decerle, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione. Per garantire coerenza con la strategia e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il mantenimento delle capacità esistenti e, se del caso, potenziandole e creandone di nuove. Lo sviluppo delle risorse di rescEU dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, anche per le contromisure mediche. In tale contesto e conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni internazionali, è opportuno promuovere il ricorso a soluzioni sviluppate o prodotte nell'Unione al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad esempio per i principi attivi o i prodotti in fase di sperimentazione, potrebbero essere sviluppate scorte al di fuori del meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che	(37) rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione. Per garantire coerenza con la strategia e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il mantenimento delle capacità esistenti e, se del caso, potenziandole e creandone di nuove. Lo sviluppo delle risorse di rescEU dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, anche per le contromisure mediche***. È opportuno rafforzare e sviluppare ulteriormente le capacità operative mediche e per la sanità pubblica esistenti nel quadro del presente meccanismo, come il corpo medico europeo, che consente il rapido spiegamento delle squadre mediche e delle competenze durante le emergenze sanitarie su base volontaria***. In tale contesto e conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni internazionali, è opportuno promuovere il ricorso a soluzioni sviluppate o prodotte nell'Unione al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad esempio per i principi attivi o i prodotti in fase di sperimentazione, potrebbero essere sviluppate scorte al di fuori del

disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine di garantire una risposta tempestiva.

meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine di garantire una risposta tempestiva.

Or. en

Emendamento 397
Nikolas Farantouris

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione. Per garantire coerenza con la strategia ***e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie***, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il mantenimento delle capacità esistenti ***e, se del caso***, potenziandole e creandone di nuove. Lo sviluppo delle risorse di rescEU dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, anche per le contromisure mediche. In tale contesto e conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni internazionali, è opportuno promuovere il ricorso a soluzioni sviluppate o prodotte nell'Unione al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad	(37) ***rescEU è stato istituito per fornire assistenza in situazioni in cui l'insieme delle risorse esistenti a livello nazionale nonché i mezzi impegnati dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace. Fin dalla sua istituzione,*** rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione. Per garantire coerenza con la strategia ***dell'Unione in materia di preparazione***, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il mantenimento delle capacità esistenti, potenziandole e creandone di nuove. Lo sviluppo delle risorse di rescEU dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, anche per le contromisure mediche. In tale contesto e conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni internazionali, è opportuno promuovere il ricorso a soluzioni sviluppate o prodotte nell'Unione al fine di rafforzarne l'autonomia strategica

esempio per i principi attivi o i prodotti in fase di sperimentazione, potrebbero essere sviluppate scorte al di fuori del meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine di garantire una risposta tempestiva.

e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad esempio per i principi attivi o i prodotti in fase di sperimentazione, potrebbero essere sviluppate scorte al di fuori del meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine di garantire una risposta tempestiva.

Or. en

Emendamento 398
Ondřej Dostál

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione. Per garantire coerenza con la strategia e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il mantenimento delle capacità esistenti e, se del caso, potenziandole e creandone di nuove. Lo sviluppo delle risorse di rescEU dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, anche per le contromisure mediche. In tale contesto e conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni internazionali, è opportuno promuovere il	(37) rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione. Per garantire coerenza con la strategia dell'Unione della preparazione e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il mantenimento delle capacità esistenti e, se del caso, potenziandole e creandone di nuove***, garantendo nel contempo la completa trasparenza di tutti i contratti stipulati e dei fondi erogati***. Lo sviluppo delle risorse di rescEU dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, anche per le contromisure mediche. In tale

ricorso a soluzioni sviluppate o prodotte nell'Unione al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad esempio per i principi attivi o i prodotti in fase di sperimentazione, potrebbero essere sviluppate scorte al di fuori del meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine di garantire una risposta tempestiva.	contesto e conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni internazionali, è opportuno promuovere il ricorso a soluzioni sviluppate o prodotte nell'Unione al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad esempio per i principi attivi o i prodotti in fase di sperimentazione, potrebbero essere sviluppate scorte al di fuori del meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine di garantire una risposta tempestiva***, pur mantenendo la piena trasparenza e responsabilità nei confronti dei cittadini dell'UE***.

Or. en

Emendamento 399
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione. Per garantire coerenza con la strategia e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il	(37) rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione***, nei casi in cui gli Stati membri non fossero in grado di affrontare una crisi da soli***. Per garantire coerenza con la strategia e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie, la

mantenimento delle capacità esistenti e, se del caso, potenziandole e creandone di nuove. Lo sviluppo delle risorse di rescEU dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, anche per le contromisure mediche. In tale contesto e conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni internazionali, è opportuno promuovere il ricorso a soluzioni sviluppate o prodotte nell'Unione al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad esempio per i principi attivi o i prodotti in fase di sperimentazione, potrebbero essere sviluppate scorte al di fuori del meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine di garantire una risposta tempestiva.	Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il mantenimento delle capacità esistenti e, se del caso, potenziandole e creandone di nuove. Lo sviluppo delle risorse di rescEU dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, anche per le contromisure mediche. In tale contesto e conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni internazionali, è opportuno promuovere il ricorso a soluzioni sviluppate o prodotte nell'Unione al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad esempio per i principi attivi o i prodotti in fase di sperimentazione, potrebbero essere sviluppate scorte al di fuori del meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine di garantire una risposta tempestiva.
	Or. fr

Emendamento 400
Leire Pajín, Christophe Clergeau, César Luena, Javi López, Marta Temido, Vytenis Povilas Andriukaitis, Annalisa Corrado, Thomas Bajada, Victor Negrescu, Elena Sancho Murillo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(37 bis) Le scorte di contromisure mediche di rescEU fungono da rete di sicurezza a livello dell'UE, integrando le capacità nazionali, per rispondere alle emergenze sanitarie, comprese le pandemie e altre minacce biologiche, radiologiche e nucleari, mettendo a disposizione contromisure mediche critiche. La costituzione di tali scorte ha dimostrato che le crisi sanitarie richiedono un approccio specifico e su misura. Le contromisure mediche richiedono decisioni basate su prove sulla composizione e sulle quantità, hanno rigide date di scadenza e requisiti di stoccaggio e sono soggette a rigorosi quadri normativi che le distinguono da altre capacità di emergenza. La costituzione strategica di scorte di contromisure mediche a livello dell'UE nel presente regolamento si basa sulla valutazione globale della minaccia per la salute e sul compendio sulle scorte elaborato con gli Stati membri di rescEU, che consentono di individuare quali contromisure mediche dovrebbero essere accumulate e in che modo. Un'efficace preparazione alle emergenze sanitarie necessita della costituzione di scorte non solo di medicinali finiti, ma anche di principi attivi farmaceutici, prodotti non finiti e prodotti sperimentali o altrimenti non autorizzati. È necessario un quadro specifico per la costituzione di scorte di contromisure mediche al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi dell'Unione in materia di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, in modo tale da integrare gli sforzi nazionali di costituzione di scorte e garantire un accesso equo. La sinergia e la complementarità tra rescEU e le scorte strategiche di contromisure mediche costituirebbero un elemento chiave per garantire l'efficace funzionamento del sistema.

Or. en

Emendamento 401
Grégory Allione, Olivier Chastel, Vlad Vasile-Voiculescu, Stine Bosse, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jérémy Decerle, Michal Wiezik, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) Le capacità coperte dal pool europeo di protezione civile e da rescEU dovrebbero, se del caso, comprendere tecnologie innovative applicate ai fini della protezione civile, sulla base degli insegnamenti tratti dalle recenti crisi globali e in Europa, tra cui, se del caso, le tecnologie di difesa civile e militare. L'esperienza acquisita con l'uso di sistemi senza equipaggio in Ucraina, come droni aerei, robot terrestri e droni subacquei, nonché le capacità di intelligenza artificiale, potrebbero fornire preziose informazioni per applicazioni di ricognizione, gestione degli incendi boschivi, logistica o evacuazione sanitaria. Tali tecnologie potrebbero contribuire sia ad aumentare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di risposta sia a migliorare la protezione dei primi soccorritori.

Or. en

Emendamento 402
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Le risorse di rescEU possono essere dispiegate al di fuori dell'Unione qualora un pericolo naturale o di origine antropica	(38) Le risorse di rescEU possono essere dispiegate al di fuori dell'Unione qualora un pericolo naturale o di origine antropica

assuma proporzioni considerevoli e abbia rilevanza internazionale. Siffatto spiegamento dovrebbe essere preso in considerazione nei casi in cui l'Unione abbia interesse a rispondere all'emergenza o qualora la crisi possa avere ripercussioni sull'Unione, anche nei casi in cui minacci cittadini dell'Unione, richieda un intervento urgente e sia stata notificata nel contesto di altri strumenti dell'Unione o di meccanismi di risposta internazionali.	assuma proporzioni considerevoli e abbia rilevanza internazionale. Siffatto spiegamento dovrebbe essere preso in considerazione nei casi in cui l'Unione abbia interesse a rispondere all'emergenza o qualora la crisi possa avere ripercussioni sull'Unione, anche nei casi in cui minacci cittadini dell'Unione, richieda un intervento urgente e sia stata notificata nel contesto di altri strumenti dell'Unione o di meccanismi di risposta internazionali***, compresi il diritto internazionale umanitario e il regolamento relativo all'aiuto umanitario dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 403
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Le risorse di rescEU possono essere dispiegate al di fuori dell'Unione qualora un pericolo naturale o di origine antropica assuma proporzioni considerevoli e abbia rilevanza internazionale. Siffatto spiegamento dovrebbe essere preso in considerazione nei casi in cui l'Unione abbia interesse a rispondere all'emergenza o qualora la crisi possa avere ripercussioni sull'Unione, anche nei casi in cui minacci cittadini dell'Unione, richieda un intervento urgente e sia stata notificata nel contesto di altri strumenti dell'Unione o di meccanismi di risposta internazionali.	(38) Le risorse di rescEU possono essere dispiegate al di fuori dell'Unione qualora un pericolo naturale o di origine antropica***, compresi i rischi per la salute pubblica,*** assuma proporzioni considerevoli e abbia rilevanza internazionale. Siffatto spiegamento dovrebbe essere preso in considerazione nei casi in cui l'Unione abbia interesse a rispondere all'emergenza o qualora la crisi possa avere ripercussioni sull'Unione, anche nei casi in cui minacci cittadini dell'Unione, richieda un intervento urgente e sia stata notificata nel contesto di altri strumenti dell'Unione o di meccanismi di risposta internazionali.

Or. en

Emendamento 404

Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) La cooperazione con il settore privato dovrebbe essere ulteriormente rafforzata ***convogliando*** le donazioni di forniture di soccorso in caso di catastrofe verso le risorse esistenti nell'ambito di rescEU, ospitate dagli Stati membri. Le donazioni dovrebbero essere veicolate attraverso gli Stati membri che ospitano le risorse di rescEU, previa garanzia della qualità prima dell'eventuale invio. È opportuno stabilire norme che consentano la creazione di poli logistici per la messa in comune dell'assistenza o di depositi per la costituzione di scorte delle risorse di rescEU eventualmente provenienti dal settore privato.	(39) ***All'interno del polo,*** la cooperazione con il settore privato dovrebbe essere ulteriormente rafforzata ***per trarre ispirazione dai metodi sviluppati dalle imprese identificate come strategiche. La cooperazione consentirà di convogliare*** le donazioni di forniture di soccorso in caso di catastrofe verso le risorse esistenti nell'ambito di rescEU, ospitate dagli Stati membri. Le donazioni dovrebbero essere veicolate attraverso gli Stati membri che ospitano le risorse di rescEU, previa garanzia della qualità prima dell'eventuale invio. È opportuno stabilire norme che consentano la creazione di poli logistici per la messa in comune dell'assistenza o di depositi per la costituzione di scorte delle risorse di rescEU eventualmente provenienti dal settore privato.

Or. fr

Emendamento 405
Nikolas Farantouris

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) La cooperazione con il settore privato dovrebbe essere ulteriormente rafforzata convogliando le donazioni di forniture di soccorso in caso di catastrofe verso le risorse esistenti nell'ambito di rescEU, ospitate dagli Stati membri. Le donazioni dovrebbero essere veicolate attraverso gli Stati membri che ospitano le	(39) ***Insieme a un aumento dei finanziamenti pubblici,*** la cooperazione con il settore privato dovrebbe essere ulteriormente rafforzata convogliando le donazioni di forniture di soccorso in caso di catastrofe verso le risorse esistenti nell'ambito di rescEU, ospitate dagli Stati membri. Le donazioni dovrebbero essere

risorse di rescEU, previa garanzia della qualità prima dell'eventuale invio. È opportuno stabilire norme che consentano la creazione di poli logistici per la messa in comune dell'assistenza o di depositi per la costituzione di scorte delle risorse di rescEU eventualmente provenienti dal settore privato.

veicolate attraverso gli Stati membri che ospitano le risorse di rescEU, previa garanzia della qualità prima dell'eventuale invio. È opportuno stabilire norme che consentano la creazione di poli logistici per la messa in comune dell'assistenza o di depositi per la costituzione di scorte delle risorse di rescEU eventualmente provenienti dal settore privato.

Or. en

Emendamento 406
Grégory Allione, Olivier Chastel, Vlad Vasile-Voiculescu, Stine Bosse, Jérémy Decerle, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Facilitando il costante sviluppo e una più stretta integrazione dei sistemi transfrontalieri di rilevamento, allerta rapida e allarme di suo interesse, l'Unione dovrebbe aiutare gli Stati membri a ridurre il tempo necessario per reagire alle catastrofi e a inviare segnalazioni tempestive ai cittadini. È opportuno che tali sistemi sfruttino le fonti d'informazione e le infrastrutture esistenti ed emergenti, promuovendo nel contempo in maniera attiva l'adozione di tecnologie innovative. È essenziale rafforzare i mezzi degli Stati membri, in quanto hanno la responsabilità primaria di allertare la rispettiva popolazione garantendo l'effettiva diffusione degli avvisi di sicurezza e la preparazione in caso di catastrofi.	(40) Facilitando il costante sviluppo e una più stretta integrazione dei sistemi transfrontalieri di rilevamento, allerta rapida e allarme di suo interesse, l'Unione dovrebbe aiutare gli Stati membri a ridurre il tempo necessario per reagire alle catastrofi e a inviare segnalazioni tempestive ai cittadini. È opportuno che tali sistemi sfruttino le fonti d'informazione e le infrastrutture esistenti ed emergenti, promuovendo nel contempo in maniera attiva l'adozione di tecnologie innovative. ***In particolare, approcci innovativi che sfruttano il monitoraggio partecipativo e il coinvolgimento dei cittadini, anche attraverso streamer, comunità di gioco e piattaforme online, hanno dimostrato il potenziale di integrare i sistemi di sorveglianza tradizionali mobilitando un pubblico attento e attivo digitalmente.*** È essenziale rafforzare i mezzi degli Stati membri, in quanto hanno la responsabilità primaria di allertare la rispettiva popolazione garantendo l'effettiva diffusione degli avvisi di sicurezza e la

preparazione in caso di catastrofi.

Or. en

Emendamento 407
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Facilitando il costante sviluppo e una più stretta integrazione dei sistemi transfrontalieri di rilevamento, allerta rapida e allarme di suo interesse, l'Unione dovrebbe aiutare gli Stati membri a ridurre il tempo necessario per reagire alle catastrofi e a inviare segnalazioni tempestive ai cittadini. È opportuno che tali sistemi sfruttino le fonti d'informazione e le infrastrutture esistenti ed emergenti, promuovendo nel contempo in maniera attiva l'adozione di tecnologie innovative. È essenziale rafforzare i mezzi degli Stati membri, in quanto hanno la responsabilità primaria di allertare la rispettiva popolazione garantendo l'effettiva diffusione degli avvisi di sicurezza e la preparazione in caso di catastrofi.	(40) Facilitando il costante sviluppo e una più stretta integrazione dei sistemi transfrontalieri di rilevamento, allerta rapida e allarme ***di crisi nazionale, regionale e locale*** di suo interesse, l'Unione dovrebbe aiutare gli Stati membri a ridurre il tempo necessario per reagire alle catastrofi e a inviare segnalazioni tempestive ai cittadini. È opportuno che tali sistemi sfruttino le fonti d'informazione e le infrastrutture esistenti ed emergenti, promuovendo nel contempo in maniera attiva l'adozione di tecnologie innovative. È essenziale rafforzare i mezzi degli Stati membri, in quanto hanno la responsabilità primaria di allertare la rispettiva popolazione garantendo l'effettiva diffusione degli avvisi di sicurezza e la preparazione in caso di catastrofi***, in particolare nelle "zone bianche" dell'Unione, in cui la copertura dei servizi di telefonia mobile è inesistente o gravemente limitata, e introducendo prove di stress sulla resilienza dei centri operativi di emergenza***.

Or. en

Emendamento 408
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Facilitando il costante sviluppo e una più stretta integrazione dei sistemi transfrontalieri di rilevamento, allerta rapida e allarme di suo interesse, l'Unione dovrebbe aiutare gli Stati membri a ridurre il tempo necessario per reagire alle catastrofi e a inviare segnalazioni tempestive ai cittadini. È opportuno che tali sistemi sfruttino le fonti d'informazione e le infrastrutture esistenti ed emergenti, promuovendo nel contempo in maniera attiva l'adozione di tecnologie innovative. È essenziale rafforzare i mezzi degli Stati membri, in quanto hanno la responsabilità primaria di allertare la rispettiva popolazione garantendo l'effettiva diffusione degli avvisi di sicurezza e la preparazione in caso di catastrofi.	(40) Facilitando il costante sviluppo e una più stretta integrazione dei sistemi transfrontalieri di rilevamento, allerta rapida e allarme di suo interesse, l'Unione dovrebbe aiutare gli Stati membri a ridurre il tempo necessario per reagire alle catastrofi e a inviare segnalazioni tempestive ai cittadini. È opportuno che tali sistemi sfruttino le fonti d'informazione e le infrastrutture esistenti ed emergenti, promuovendo nel contempo in maniera attiva l'adozione di tecnologie innovative***, e che siano progettati in modo tale da anticipare l'aumento della frequenza e dell'intensità delle catastrofi legate al clima***. È essenziale rafforzare i mezzi degli Stati membri, in quanto hanno la responsabilità primaria di allertare la rispettiva popolazione garantendo l'effettiva diffusione degli avvisi di sicurezza e la preparazione in caso di catastrofi.

Or. en

Emendamento 409
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Andrzej Buła, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Facilitando il costante sviluppo e una più stretta integrazione dei sistemi transfrontalieri di rilevamento, allerta rapida e allarme di suo interesse, l'Unione dovrebbe aiutare gli Stati membri a ridurre il tempo necessario per reagire alle catastrofi e a inviare segnalazioni tempestive ai cittadini. È opportuno che tali sistemi sfruttino le fonti d'informazione e	(40) Facilitando il costante sviluppo e una più stretta integrazione dei sistemi transfrontalieri di rilevamento, allerta rapida e allarme di suo interesse, l'Unione dovrebbe aiutare gli Stati membri a ridurre il tempo necessario per reagire alle catastrofi e a inviare segnalazioni tempestive ai cittadini***, soprattutto nei casi di catastrofe e crisi transfrontaliere***. È

le infrastrutture esistenti ed emergenti, promuovendo nel contempo in maniera attiva l'adozione di tecnologie innovative. È essenziale rafforzare i mezzi degli Stati membri, in quanto hanno la responsabilità primaria di allertare la rispettiva popolazione garantendo l'effettiva diffusione degli avvisi di sicurezza e la preparazione in caso di catastrofi.	opportuno che tali sistemi sfruttino le fonti d'informazione e le infrastrutture esistenti ed emergenti, promuovendo nel contempo in maniera attiva l'adozione di tecnologie innovative. È essenziale rafforzare i mezzi degli Stati membri, in quanto hanno la responsabilità primaria di allertare la rispettiva popolazione garantendo l'effettiva diffusione degli avvisi di sicurezza e la preparazione in caso di catastrofi.

Or. en

Emendamento 410
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Facilitando il costante sviluppo e una più stretta integrazione dei sistemi transfrontalieri di rilevamento, allerta rapida e allarme di suo interesse, l'Unione dovrebbe aiutare gli Stati membri a ridurre il tempo necessario per reagire alle catastrofi e a inviare segnalazioni tempestive ai cittadini. È opportuno che tali sistemi sfruttino le fonti d'informazione e le infrastrutture esistenti ed emergenti, promuovendo nel contempo in maniera attiva l'adozione di tecnologie innovative. È essenziale rafforzare i mezzi degli Stati membri, in quanto hanno la responsabilità primaria di allertare la rispettiva popolazione garantendo l'effettiva diffusione degli avvisi di sicurezza e la preparazione in caso di catastrofi.	(40) Facilitando il costante sviluppo e una più stretta integrazione dei sistemi transfrontalieri di rilevamento, allerta rapida e allarme di suo interesse, l'Unione dovrebbe aiutare gli Stati membri a ridurre il tempo necessario per reagire alle catastrofi e a inviare segnalazioni tempestive ai cittadini. È opportuno che tali sistemi sfruttino le fonti d'informazione e le infrastrutture esistenti ed emergenti, promuovendo nel contempo in maniera attiva l'adozione di tecnologie innovative. È essenziale rafforzare i mezzi degli Stati membri, in quanto hanno la responsabilità primaria di allertare la rispettiva popolazione garantendo l'effettiva diffusione degli avvisi di sicurezza e la preparazione in caso di catastrofi ***e di valutare sistemi di allerta equivalenti***.

Or. fr

Emendamento 411

Sirpa Pietikäinen, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Per migliorare la preparazione alle catastrofi intersettoriali, transfrontaliere e panunionali, l'Unione, attraverso il proprio meccanismo e gli strumenti esistenti, dovrebbe fornire supporto agli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione di sistemi di allarme pubblico. Il meccanismo unionale dovrebbe sfruttare, ove necessario, i servizi forniti dai sistemi spaziali dell'Unione, quali Galileo, EGNOS, Copernicus e il servizio governativo per l'osservazione della Terra, IRIS^2 e GOVSATCOM, così come i servizi di sorveglianza dell'ambiente spaziale. La componente di allerta rapida del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus, costituita dal sistema europeo di allarme inondazioni, dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi e dall'Osservatorio europeo sulla siccità, dovrebbe contribuire a ridurre i tempi necessari per reagire alle catastrofi. Tali risorse rappresentano importanti strumenti a livello di Unione per prepararsi e rispondere efficacemente alle catastrofi e alle crisi, all'interno così come all'esterno dei confini dell'Unione.	(41) Per migliorare la preparazione alle catastrofi intersettoriali, transfrontaliere e panunionali, l'Unione, attraverso il proprio meccanismo e gli strumenti esistenti, dovrebbe fornire supporto agli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione di sistemi di allarme pubblico. Il meccanismo unionale dovrebbe sfruttare, ove necessario, i servizi forniti dai sistemi spaziali dell'Unione, quali Galileo, EGNOS, Copernicus e il servizio governativo per l'osservazione della Terra, IRIS^2 e GOVSATCOM ***nell'ambito del sistema europeo di comunicazione critica***, così come i servizi di sorveglianza dell'ambiente spaziale. La componente di allerta rapida del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus, costituita dal sistema europeo di allarme inondazioni, dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi e dall'Osservatorio europeo sulla siccità, dovrebbe contribuire a ridurre i tempi necessari per reagire alle catastrofi. ***Il servizio satellitare di allarme rapido Galileo dovrebbe contribuire a rafforzare la consapevolezza e la capacità di reazione rapida, informando la popolazione all'indomani di una catastrofe. I servizi di navigazione satellitare solidi e affidabili forniti da Galileo dovrebbero avere il privilegio di dispiegare e coordinare interventi rapidi in qualsiasi circostanza e in zone esposte a rischi specifici, tra cui atti di terrorismo e sabotaggio e minacce tecnologiche, chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN). EGNOS, in quanto sistema regionale di potenziamento via satellite, svolge un ruolo cruciale nel consentire operazioni di localizzazione e navigazione altamente precise e affidabili, sostenendo in tal modo le applicazioni***

critiche per la sicurezza e migliorando l'efficacia e la resilienza delle azioni di risposta alle emergenze e di gestione delle catastrofi. Tali risorse rappresentano importanti strumenti a livello di Unione per prepararsi e rispondere efficacemente alle catastrofi e alle crisi, all'interno così come all'esterno dei confini dell'Unione.

Or. en

Emendamento 412
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Per migliorare la preparazione alle catastrofi intersettoriali, transfrontaliere e panunionali, l'Unione, attraverso il proprio meccanismo e gli strumenti esistenti, dovrebbe fornire supporto agli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione di sistemi di allarme pubblico. Il meccanismo unionale dovrebbe sfruttare, ove necessario, i servizi forniti dai sistemi spaziali dell'Unione, quali Galileo, EGNOS, Copernicus e il servizio governativo per l'osservazione della Terra, IRIS^2 e GOVSATCOM, così come i servizi di sorveglianza dell'ambiente spaziale. La componente di allerta rapida del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus, costituita dal sistema europeo di allarme inondazioni, dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi e dall'Osservatorio europeo sulla siccità, dovrebbe contribuire a ridurre i tempi necessari per reagire alle catastrofi. Tali risorse rappresentano importanti strumenti a livello di Unione per prepararsi e rispondere efficacemente alle catastrofi e alle crisi, all'interno così come all'esterno	(41) Per migliorare la preparazione alle catastrofi intersettoriali, transfrontaliere e panunionali, l'Unione, attraverso il proprio meccanismo e gli strumenti esistenti, dovrebbe fornire supporto agli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione di sistemi di allarme pubblico ***e di risposta, al fine di agire in materia di prevenzione e preparazione***. Il meccanismo unionale dovrebbe sfruttare, ove necessario, i servizi forniti dai sistemi spaziali dell'Unione, quali Galileo, EGNOS, Copernicus e il servizio governativo per l'osservazione della Terra, IRIS^2 e GOVSATCOM, così come i servizi di sorveglianza dell'ambiente spaziale. La componente di allerta rapida del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus, costituita dal sistema europeo di allarme inondazioni, dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi e dall'Osservatorio europeo sulla siccità, dovrebbe contribuire a ridurre i tempi necessari per reagire alle catastrofi. Tali risorse rappresentano importanti strumenti a livello di Unione per prepararsi e rispondere efficacemente alle catastrofi e alle crisi, all'interno così come

dei confini dell'Unione.	all'esterno dei confini dell'Unione. ***Tale sistema di allarme pubblico e di risposta deve basarsi su informazioni affidabili e credibili agli occhi della popolazione, al fine di massimizzarne l'efficacia.***

Or. fr

Emendamento 413
Adam Jarubas, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Per migliorare la preparazione alle catastrofi intersettoriali, transfrontaliere e panunionali, l'Unione, attraverso il proprio meccanismo e gli strumenti esistenti, dovrebbe fornire supporto agli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione di sistemi di allarme pubblico. Il meccanismo unionale dovrebbe sfruttare, ove necessario, i servizi forniti dai sistemi spaziali dell'Unione, quali Galileo, EGNOS, Copernicus e il servizio governativo per l'osservazione della Terra, IRIS^2 e GOVSATCOM, così come i servizi di sorveglianza dell'ambiente spaziale. La componente di allerta rapida del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus, costituita dal sistema europeo di allarme inondazioni, dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi e dall'Osservatorio europeo sulla siccità, dovrebbe contribuire a ridurre i tempi necessari per reagire alle catastrofi. Tali risorse rappresentano importanti strumenti a livello di Unione per prepararsi e rispondere efficacemente alle catastrofi e alle crisi, all'interno così come all'esterno dei confini dell'Unione.	(41) Per migliorare la preparazione alle catastrofi intersettoriali, transfrontaliere e panunionali, l'Unione, attraverso il proprio meccanismo e gli strumenti esistenti, dovrebbe fornire supporto agli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione di sistemi di allarme pubblico. Il meccanismo unionale dovrebbe sfruttare, ove necessario, i servizi forniti dai sistemi spaziali dell'Unione, quali Galileo, EGNOS, Copernicus e il servizio governativo per l'osservazione della Terra, IRIS^2 e GOVSATCOM, così come i servizi di sorveglianza dell'ambiente spaziale. La componente di allerta rapida del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus, costituita dal sistema europeo di allarme inondazioni, dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi e dall'Osservatorio europeo sulla siccità, dovrebbe contribuire a ridurre i tempi necessari per reagire alle catastrofi. Tali risorse rappresentano importanti strumenti a livello di Unione per prepararsi e rispondere efficacemente alle catastrofi e alle crisi, all'interno così come all'esterno dei confini dell'Unione. ***Il servizio di emergenza di Galileo dovrebbe essere pienamente operativo e transfrontaliero per garantire la disponibilità a emettere***

allarmi tempestivi ai cittadini che si trovano ad affrontare catastrofi.

Or. en

Emendamento 414
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Per migliorare la preparazione alle catastrofi intersettoriali, transfrontaliere e panunionali, l'Unione, attraverso il proprio meccanismo e gli strumenti esistenti, dovrebbe fornire supporto agli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione di sistemi di allarme pubblico. Il meccanismo unionale dovrebbe sfruttare, ove necessario, i servizi forniti dai sistemi spaziali dell'Unione, quali Galileo, EGNOS, Copernicus e il servizio governativo per l'osservazione della Terra, IRIS^2 e GOVSATCOM, così come i servizi di sorveglianza dell'ambiente spaziale. La componente di allerta rapida del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus, costituita dal sistema europeo di allarme inondazioni, dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi e dall'Osservatorio europeo sulla siccità, dovrebbe contribuire a ridurre i tempi necessari per reagire alle catastrofi. Tali risorse rappresentano importanti strumenti a livello di Unione per prepararsi e rispondere efficacemente alle catastrofi e alle crisi, all'interno così come all'esterno dei confini dell'Unione.	(41) Per migliorare la preparazione alle catastrofi intersettoriali, transfrontaliere e panunionali, l'Unione, attraverso il proprio meccanismo e gli strumenti esistenti, dovrebbe fornire supporto agli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione di sistemi di allarme pubblico ***e includere raccomandazioni sull'allerta pubblica nell'ambito degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi sviluppati dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri nell'articolo 13***. Il meccanismo unionale dovrebbe sfruttare, ove necessario, i servizi forniti dai sistemi spaziali dell'Unione, quali Galileo, EGNOS, Copernicus e il servizio governativo per l'osservazione della Terra, IRIS^2 e GOVSATCOM, così come i servizi di sorveglianza dell'ambiente spaziale. La componente di allerta rapida del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus, costituita dal sistema europeo di allarme inondazioni, dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi e dall'Osservatorio europeo sulla siccità, dovrebbe contribuire a ridurre i tempi necessari per reagire alle catastrofi. Tali risorse rappresentano importanti strumenti a livello di Unione per prepararsi e rispondere efficacemente alle catastrofi e alle crisi, all'interno così come all'esterno dei confini dell'Unione.

Or. en

Emendamento 415
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Per migliorare la preparazione alle catastrofi ***intersettoriali, transfrontaliere e panunionali***, l'Unione, attraverso il proprio meccanismo e gli strumenti esistenti, dovrebbe fornire supporto agli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione di sistemi di allarme pubblico. Il meccanismo unionale dovrebbe sfruttare, ove necessario, i servizi forniti dai sistemi spaziali dell'Unione, quali Galileo, EGNOS, Copernicus e il servizio governativo per l'osservazione della Terra, IRIS^2 e GOVSATCOM, così come i servizi di sorveglianza dell'ambiente spaziale. La componente di allerta rapida del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus, costituita dal sistema europeo di allarme inondazioni, dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi e dall'Osservatorio europeo sulla siccità, dovrebbe contribuire a ridurre i tempi necessari per reagire alle catastrofi. Tali risorse rappresentano importanti strumenti a livello di Unione per prepararsi e rispondere efficacemente alle catastrofi e alle crisi, all'interno così come all'esterno dei confini dell'Unione.	(41) Per migliorare la preparazione alle catastrofi ***e crisi***, l'Unione, attraverso il proprio meccanismo e gli strumenti esistenti, dovrebbe fornire supporto agli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione di sistemi di allarme pubblico. Il meccanismo unionale dovrebbe sfruttare, ove necessario, i servizi forniti dai sistemi spaziali dell'Unione, quali Galileo, EGNOS, Copernicus e il servizio governativo per l'osservazione della Terra, IRIS^2 e GOVSATCOM, così come i servizi di sorveglianza dell'ambiente spaziale. La componente di allerta rapida del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus, costituita dal sistema europeo di allarme inondazioni, dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi e dall'Osservatorio europeo sulla siccità, dovrebbe contribuire a ridurre i tempi necessari per reagire alle catastrofi. Tali risorse rappresentano importanti strumenti a livello di Unione per prepararsi e rispondere efficacemente alle catastrofi e alle crisi, all'interno così come all'esterno dei confini dell'Unione.

Or. it

Emendamento 416
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento

Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 bis) L'integrazione e il miglioramento dei sistemi transfrontalieri di rilevamento e allerta rapida sono essenziali per una risposta rapida ed efficace alle minacce sanitarie. Il monitoraggio delle acque reflue costituisce uno strumento affidabile ed efficace sotto il profilo dei costi per l'individuazione precoce di agenti patogeni, delle varianti e della resistenza antimicrobica, spesso in anticipo rispetto ai casi clinici, come dimostrato durante la pandemia di COVID-19. Tali approcci dovrebbero pertanto essere ulteriormente integrati, in coordinamento con gli Stati membri, nei quadri di preparazione e risposta dell'Unione al fine di rafforzare le capacità di allarme rapido.

Or. en

Emendamento 417
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Il meccanismo unionale dovrebbe consolidare e mettere in comune le capacità analitiche e scientifiche necessarie per la preparazione operativa nella risposta coordinata dell'Unione nell'ambito di uno strumento di consulenza tecnico-scientifica (STAF). Lo strumento dovrebbe costituire un pilastro per l'ERCC, per il polo e per gli Stati membri. Dovrebbe fornire analisi di esperti e informazioni scientifiche e tecniche, contribuendo a migliorare la preparazione operativa, l'analisi e la	***soppresso***

conoscenza situazionale. L'iniziativa dovrebbe adottare un approccio orientato ai servizi, multirischio e intersettoriale per anticipare, prepararsi e affrontare catastrofi e crisi, integrando il lavoro di ricerca e sviluppo svolto dal servizio interno della Commissione per la scienza e la conoscenza (Centro comune di ricerca).

Or. fr

Emendamento 418
César Luena, Leire Pajín

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Il meccanismo unionale dovrebbe consolidare e mettere in comune le capacità analitiche e scientifiche necessarie per la preparazione operativa nella risposta coordinata dell'Unione nell'ambito di uno strumento di consulenza tecnico-scientifica (STAF). Lo strumento dovrebbe costituire un pilastro per l'ERCC, per il polo e per gli Stati membri. Dovrebbe fornire analisi di esperti e informazioni scientifiche e tecniche, contribuendo a migliorare la preparazione operativa, l'analisi e la conoscenza situazionale. L'iniziativa dovrebbe adottare un approccio orientato ai servizi, multirischio e intersettoriale per anticipare, prepararsi e affrontare catastrofi e crisi, integrando il lavoro di ricerca e sviluppo svolto dal servizio interno della Commissione per la scienza e la conoscenza (Centro comune di ricerca).	(42) Il meccanismo unionale dovrebbe consolidare e mettere in comune le capacità analitiche e scientifiche necessarie per la preparazione operativa nella risposta coordinata dell'Unione nell'ambito di uno strumento di consulenza tecnico-scientifica (STAF). Lo strumento dovrebbe costituire un pilastro per l'ERCC, per il polo e per gli Stati membri ***e, in particolare, dovrebbe garantire l'accesso alle competenze in materia di scienza del clima, protezione ambientale e sanità pubblica***. Dovrebbe fornire analisi di esperti e informazioni scientifiche e tecniche, contribuendo a migliorare la preparazione operativa, l'analisi e la conoscenza situazionale. L'iniziativa dovrebbe adottare un approccio orientato ai servizi, multirischio e intersettoriale per anticipare, prepararsi e affrontare catastrofi e crisi, integrando il lavoro di ricerca e sviluppo svolto dal servizio interno della Commissione per la scienza e la conoscenza (Centro comune di ricerca).

Or. en

Emendamento 419
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Valérie Deloge, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(42 bis) Il meccanismo unionale dovrebbe consolidare e mettere in comune le capacità analitiche e scientifiche necessarie per la preparazione operativa nella risposta coordinata dell'Unione nell'ambito di uno strumento di consulenza tecnico-scientifica (STAF) integrato nell'ERCC. Lo STAF dovrebbe fornire analisi di esperti e informazioni scientifiche e tecniche, contribuendo a migliorare la preparazione operativa, l'analisi e la conoscenza situazionale. L'iniziativa dovrebbe adottare un approccio orientato ai servizi, multirischio e intersettoriale per anticipare, prepararsi e affrontare catastrofi e crisi, integrando il lavoro di ricerca e sviluppo svolto dal servizio interno della Commissione per la scienza e la conoscenza (Centro comune di ricerca).

Or. fr

Emendamento 420
Catarina Martins, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Negli ultimi anni il meccanismo unionale è stato attivato ripetutamente per effettuare evacuazioni mediche da paesi terzi colpiti da catastrofi i cui sistemi sanitari erano in sovraccarico, in	(43) Negli ultimi anni il meccanismo unionale è stato attivato ripetutamente per effettuare evacuazioni mediche da paesi terzi colpiti da catastrofi i cui sistemi sanitari erano in sovraccarico, in

particolare in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e alla crisi umanitaria a Gaza, come pure, a seguito dell'incendio di un locale notturno nella Macedonia del Nord, per provvedere al trasferimento in condizioni di sicurezza e al trattamento dei pazienti negli Stati membri e negli altri paesi associati al meccanismo unionale che si erano offerti volontari. Nelle operazioni su larga scala l'Unione dovrebbe quindi sostenere una serie di azioni che consentano di coordinare il trasferimento dei pazienti dal paese richiedente allo Stato membro che fornirà le cure***;*** tali azioni possono includere lo spiegamento di una squadra di valutazione e il transito a breve termine in una struttura medica locale o in un polo specificamente istituito per l'evacuazione medica; pertanto è opportuno che norme comuni specifichino sia le attività da considerare parte integrante di un'operazione di evacuazione medica sia le condizioni e procedure per l'istituzione e la gestione di poli destinati ad agevolare l'evacuazione medica.	particolare in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e alla crisi umanitaria a Gaza, come pure, a seguito dell'incendio di un locale notturno nella Macedonia del Nord, per provvedere al trasferimento in condizioni di sicurezza e al trattamento dei pazienti negli Stati membri e negli altri paesi associati al meccanismo unionale che si erano offerti volontari. Nelle operazioni su larga scala l'Unione dovrebbe quindi sostenere una serie di azioni che consentano di coordinare il trasferimento dei pazienti dal paese richiedente allo Stato membro che fornirà le cure ***e garantire che tale capacità di evacuazione sia sostenuta, ampliata e adattata specificamente alle esigenze dei gruppi di pazienti vulnerabili, tra cui le persone che necessitano di trattamenti ininterrotti o sensibili al fattore tempo.*** Tali azioni possono includere lo spiegamento di una squadra di valutazione e il transito a breve termine in una struttura medica locale o in un polo specificamente istituito per l'evacuazione medica; pertanto è opportuno che norme comuni specifichino sia le attività da considerare parte integrante di un'operazione di evacuazione medica sia le condizioni e procedure per l'istituzione e la gestione di poli destinati ad agevolare l'evacuazione medica.
	Or. en

Emendamento 421
Laurent Castillo, Marie-Luce Brasier-Clain, Aleksandar Nikolic, Ondřej Knotek, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Negli ultimi anni il meccanismo unionale è stato attivato ripetutamente per effettuare evacuazioni mediche da paesi	(43) Negli ultimi anni il meccanismo unionale è stato attivato ripetutamente per effettuare evacuazioni mediche da paesi

terzi colpiti da catastrofi i cui sistemi sanitari erano in sovraccarico, in particolare in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e alla crisi umanitaria a Gaza, come pure, a seguito dell'incendio di un locale notturno nella Macedonia del Nord, per provvedere al trasferimento in condizioni di sicurezza e al trattamento dei pazienti negli Stati membri e negli altri paesi associati al meccanismo unionale che si erano offerti volontari. Nelle operazioni su larga scala l'Unione dovrebbe quindi sostenere una serie di azioni che consentano di coordinare il trasferimento dei pazienti dal paese richiedente allo Stato membro che fornirà le cure; tali azioni possono includere lo spiegamento di una squadra di valutazione e il transito a breve termine in una struttura medica locale o in un polo specificamente istituito per l'evacuazione medica; pertanto è opportuno che norme comuni specifichino sia le attività da considerare parte integrante di un'operazione di evacuazione medica sia le condizioni e procedure per l'istituzione e la gestione di poli destinati ad agevolare l'evacuazione medica.

terzi colpiti da catastrofi i cui sistemi sanitari erano in sovraccarico, in particolare in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e alla crisi umanitaria a Gaza, come pure, a seguito dell'incendio di un locale notturno nella Macedonia del Nord, per provvedere al trasferimento in condizioni di sicurezza e al trattamento dei pazienti negli Stati membri e negli altri paesi associati al meccanismo unionale che si erano offerti volontari. Nelle operazioni su larga scala l'Unione dovrebbe quindi sostenere una serie di azioni che consentano di coordinare il trasferimento dei pazienti dal paese richiedente allo Stato membro che fornirà le cure; tali azioni possono includere lo spiegamento di una squadra di valutazione e il transito a breve termine in una struttura medica locale o in un polo specificamente istituito per l'evacuazione medica; pertanto è opportuno che norme comuni specifichino sia le attività da considerare parte integrante di un'operazione di evacuazione medica sia le condizioni e procedure per l'istituzione e la gestione di poli destinati ad agevolare l'evacuazione medica***, preparandosi nel contempo all'eventualità di crisi e minacce sanitarie finora sconosciute, alle quali tali norme comuni potrebbero non essere sempre applicabili***.

Or. fr

Emendamento 422
Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Stefano Cavedagna, Paolo Inselvini, Ruggero Razza, Carlo Ciccioli, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Negli ultimi anni il meccanismo unionale è stato attivato ripetutamente per effettuare evacuazioni mediche da paesi	(43) Negli ultimi anni il meccanismo unionale è stato attivato ripetutamente per effettuare evacuazioni mediche da paesi

terzi colpiti da catastrofi i cui sistemi sanitari erano in sovraccarico***, in particolare in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e alla crisi umanitaria a Gaza, come pure, a seguito dell'incendio di un locale notturno nella Macedonia del Nord***, per provvedere al trasferimento in condizioni di sicurezza e al trattamento dei pazienti negli Stati membri e negli altri paesi associati al meccanismo unionale che si erano offerti volontari. Nelle operazioni su larga scala l'Unione dovrebbe quindi sostenere una serie di azioni che consentano di coordinare il trasferimento dei pazienti dal paese richiedente allo Stato membro che fornirà le cure; tali azioni possono includere lo spiegamento di una squadra di valutazione e il transito a breve termine in una struttura medica locale o in un polo specificamente istituito per l'evacuazione medica; pertanto è opportuno che norme comuni specifichino sia le attività da considerare parte integrante di un'operazione di evacuazione medica sia le condizioni e procedure per l'istituzione e la gestione di poli destinati ad agevolare l'evacuazione medica.

terzi colpiti da catastrofi i cui sistemi sanitari erano in sovraccarico, per provvedere al trasferimento in condizioni di sicurezza e al trattamento dei pazienti negli Stati membri e negli altri paesi associati al meccanismo unionale che si erano offerti volontari. Nelle operazioni su larga scala l'Unione dovrebbe quindi sostenere una serie di azioni che consentano di coordinare il trasferimento dei pazienti dal paese richiedente allo Stato membro ***o al paese terzo*** che fornirà le cure; tali azioni possono includere lo spiegamento di una squadra di valutazione e il transito a breve termine in una struttura medica locale o in un polo specificamente istituito per l'evacuazione medica; pertanto è opportuno che norme comuni specifichino sia le attività da considerare parte integrante di un'operazione di evacuazione medica sia le condizioni e procedure per l'istituzione e la gestione di poli destinati ad agevolare l'evacuazione medica.

Or. it

Emendamento 423
Christophe Clergeau, Pierre Jouvet, Leire Pajín, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Negli ultimi anni il meccanismo unionale è stato attivato ripetutamente per effettuare evacuazioni mediche da paesi terzi colpiti da catastrofi i cui sistemi sanitari erano in sovraccarico, in particolare in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e alla crisi umanitaria a Gaza,	(43) Negli ultimi anni il meccanismo unionale è stato attivato ripetutamente per effettuare evacuazioni mediche da paesi terzi colpiti da catastrofi i cui sistemi sanitari erano in sovraccarico, in particolare in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e alla crisi umanitaria a Gaza,

come pure, a seguito dell'incendio di un locale notturno nella Macedonia del Nord, per provvedere al trasferimento in condizioni di sicurezza e al trattamento dei pazienti negli Stati membri e negli altri paesi associati al meccanismo unionale che si erano offerti volontari. Nelle operazioni su larga scala l'Unione dovrebbe quindi sostenere una serie di azioni che consentano di coordinare il trasferimento dei pazienti dal paese richiedente allo Stato membro che fornirà le cure***;*** tali azioni possono includere lo spiegamento di una squadra di valutazione e il transito a breve termine in una struttura medica locale o in un polo specificamente istituito per l'evacuazione medica; pertanto è opportuno che norme comuni specifichino sia le attività da considerare parte integrante di un'operazione di evacuazione medica sia le condizioni e procedure per l'istituzione e la gestione di poli destinati ad agevolare l'evacuazione medica.

come pure, a seguito dell'incendio di un locale notturno nella Macedonia del Nord, per provvedere al trasferimento in condizioni di sicurezza e al trattamento dei pazienti negli Stati membri e negli altri paesi associati al meccanismo unionale che si erano offerti volontari. Nelle operazioni su larga scala l'Unione dovrebbe quindi sostenere una serie di azioni che consentano di coordinare il trasferimento dei pazienti dal paese richiedente allo Stato membro che fornirà le cure***, affrontando le esigenze specifiche dei gruppi di pazienti vulnerabili che necessitano di assistenza ininterrotta o sensibile al fattore tempo***. Tali azioni possono includere lo spiegamento di una squadra di valutazione e il transito a breve termine in una struttura medica locale o in un polo specificamente istituito per l'evacuazione medica; pertanto è opportuno che norme comuni specifichino sia le attività da considerare parte integrante di un'operazione di evacuazione medica sia le condizioni e procedure per l'istituzione e la gestione di poli destinati ad agevolare l'evacuazione medica.

Or. en

Emendamento 424
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Negli ultimi anni il meccanismo unionale è stato attivato ripetutamente per effettuare evacuazioni mediche da paesi terzi colpiti da catastrofi i cui sistemi sanitari erano in sovraccarico, in particolare in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e alla crisi umanitaria a Gaza, come pure, a seguito dell'incendio di un	(43) Negli ultimi anni il meccanismo unionale è stato attivato ripetutamente per effettuare evacuazioni mediche da paesi terzi colpiti da catastrofi i cui sistemi sanitari erano in sovraccarico, in particolare in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e alla crisi umanitaria a Gaza, come pure, a seguito dell'incendio di un

locale notturno nella Macedonia del Nord, per provvedere al trasferimento in condizioni di sicurezza e al trattamento dei pazienti negli Stati membri e negli altri paesi associati al meccanismo unionale che si erano offerti volontari. Nelle operazioni su larga scala l'Unione dovrebbe quindi sostenere una serie di azioni che consentano di coordinare il trasferimento dei pazienti dal paese richiedente allo Stato membro che fornirà le cure; tali azioni possono includere lo spiegamento di una squadra di valutazione e il transito a breve termine in una struttura medica locale o in un polo specificamente istituito per l'evacuazione medica; pertanto è opportuno che norme comuni specifichino sia le attività da considerare parte integrante di un'operazione di evacuazione medica sia le condizioni e procedure per l'istituzione e la gestione di poli destinati ad agevolare l'evacuazione medica.

locale notturno nella Macedonia del Nord, per provvedere al trasferimento in condizioni di sicurezza e al trattamento dei pazienti negli Stati membri e negli altri paesi associati al meccanismo unionale che si erano offerti volontari. Nelle operazioni su larga scala l'Unione dovrebbe quindi sostenere una serie di azioni che consentano di coordinare il trasferimento dei pazienti dal paese richiedente allo Stato membro che fornirà le cure; tali azioni possono includere lo spiegamento di una squadra di valutazione e il transito a breve termine in una struttura medica locale o in un polo specificamente istituito per l'evacuazione medica ***e il collegamento con gli attori pertinenti sul campo, compresa la NATO e altre unità militari, se del caso***; pertanto è opportuno che norme comuni specifichino sia le attività da considerare parte integrante di un'operazione di evacuazione medica sia le condizioni e procedure per l'istituzione e la gestione di poli destinati ad agevolare l'evacuazione medica.

Or. en

Emendamento 425
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Michalis Hadjipantela, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Negli ultimi anni il meccanismo unionale è stato attivato ripetutamente per effettuare evacuazioni mediche da paesi terzi colpiti da catastrofi i cui sistemi sanitari erano in sovraccarico, in particolare in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e alla crisi umanitaria a Gaza, come pure, a seguito ***dell'incendio*** di ***un***	(43) Negli ultimi anni il meccanismo unionale è stato attivato ripetutamente per effettuare evacuazioni mediche da paesi terzi colpiti da catastrofi i cui sistemi sanitari erano in sovraccarico, in particolare in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e alla crisi umanitaria a Gaza, come pure, a seguito ***degli incendi*** di ***locali***

locale notturno nella Macedonia del Nord, per provvedere al trasferimento in condizioni di sicurezza e al trattamento dei pazienti negli Stati membri e negli altri paesi associati al meccanismo unionale che si erano offerti volontari. Nelle operazioni su larga scala l'Unione dovrebbe quindi sostenere una serie di azioni che consentano di coordinare il trasferimento dei pazienti dal paese richiedente allo Stato membro che fornirà le cure; tali azioni possono includere lo spiegamento di una squadra di valutazione e il transito a breve termine in una struttura medica locale o in un polo specificamente istituito per l'evacuazione medica; pertanto è opportuno che norme comuni specifichino sia le attività da considerare parte integrante di un'operazione di evacuazione medica sia le condizioni e procedure per l'istituzione e la gestione di poli destinati ad agevolare l'evacuazione medica.

notturni nella Macedonia del Nord ***e a Crans Montana***, per provvedere al trasferimento in condizioni di sicurezza e al trattamento dei pazienti negli Stati membri e negli altri paesi associati al meccanismo unionale che si erano offerti volontari. Nelle operazioni su larga scala l'Unione dovrebbe quindi sostenere una serie di azioni che consentano di coordinare il trasferimento dei pazienti dal paese richiedente allo Stato membro che fornirà le cure; tali azioni possono includere lo spiegamento di una squadra di valutazione e il transito a breve termine in una struttura medica locale o in un polo specificamente istituito per l'evacuazione medica; pertanto è opportuno che norme comuni specifichino sia le attività da considerare parte integrante di un'operazione di evacuazione medica sia le condizioni e procedure per l'istituzione e la gestione di poli destinati ad agevolare l'evacuazione medica.

Or. en

Emendamento 426
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Riconoscendo l'importanza di promuovere la cooperazione internazionale nel settore della protezione civile e fatte salve le norme che disciplinano l'associazione di paesi terzi al meccanismo unionale, è essenziale che la Commissione ponga in essere iniziative coordinate con i paesi terzi che perseguono obiettivi analoghi in materia di gestione dei rischi di catastrofe e protezione civile. Ciò dovrebbe consentire alla Commissione di allineare le priorità politiche e coordinare le operazioni con le autorità nazionali dei paesi terzi	(44) Riconoscendo l'importanza di promuovere la cooperazione internazionale nel settore della protezione civile e fatte salve le norme che disciplinano l'associazione di paesi terzi al meccanismo unionale, è essenziale che la Commissione ponga in essere iniziative coordinate con ***la NATO e*** i paesi terzi che perseguono obiettivi analoghi in materia di gestione dei rischi di catastrofe e protezione civile ***e preparazione sanitaria***. Ciò dovrebbe consentire alla Commissione di ***rafforzare la cooperazione UE-NATO,*** allineare le

designati come paesi partner strategici.

priorità politiche e coordinare le operazioni con le autorità nazionali dei paesi terzi designati come paesi partner strategici.

Or. en

Emendamento 427
Adam Jarubas, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Riconoscendo l'importanza di promuovere la cooperazione internazionale nel settore della protezione civile e fatte salve le norme che disciplinano l'associazione di paesi terzi al meccanismo unionale, è essenziale che la Commissione ***ponga*** in essere iniziative coordinate con i paesi terzi che perseguono obiettivi analoghi in materia di gestione dei rischi di catastrofe e protezione civile. Ciò dovrebbe consentire alla Commissione di allineare le priorità politiche e coordinare le operazioni con le autorità nazionali dei paesi terzi designati come paesi partner strategici.	(44) Riconoscendo l'importanza di promuovere la cooperazione internazionale nel settore della protezione civile e fatte salve le norme che disciplinano l'associazione di paesi terzi al meccanismo unionale, è essenziale che la Commissione ***e le agenzie pertinenti quali Frontex, l'EUSPA, l'EMSA e l'AESA pongano*** in essere iniziative coordinate con i paesi terzi che perseguono obiettivi analoghi in materia di gestione dei rischi di catastrofe e protezione civile. Ciò dovrebbe consentire alla Commissione di allineare le priorità politiche e coordinare le operazioni con le autorità nazionali dei paesi terzi designati come paesi partner strategici.

Or. en

Emendamento 428
Ignazio Roberto Marino, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Laddove l'assistenza nell'ambito del meccanismo unionale concorra a una	(49) Laddove l'assistenza nell'ambito del meccanismo unionale concorra a una

risposta umanitaria da parte dell'Unione, in particolare in situazioni emergenziali complesse, le azioni finanziate a norma del presente regolamento dovrebbero rispettare i principi umanitari e i principi che regolano il ricorso alla protezione civile e l'impiego delle risorse militari illustrati dal consenso europeo sull'aiuto umanitario. Tali azioni dovrebbero tenere conto anche delle altre risposte umanitarie di emergenza finanziate dall'Unione, garantendo l'allineamento con gli orientamenti e gli obiettivi stabiliti. Il meccanismo unionale dovrebbe sostituire il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[18].

[18] Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj).

risposta umanitaria da parte dell'Unione, in particolare in situazioni emergenziali complesse, le azioni finanziate a norma del presente regolamento dovrebbero rispettare i principi umanitari e i principi che regolano il ricorso alla protezione civile e l'impiego delle risorse militari illustrati dal consenso europeo sull'aiuto umanitario. Tali azioni dovrebbero tenere conto anche delle altre risposte umanitarie di emergenza finanziate dall'Unione, garantendo l'allineamento con gli orientamenti e gli obiettivi stabiliti ***e il coordinamento con gli attori umanitari pertinenti, tra cui le Nazioni Unite, le componenti del Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e altri attori pertinenti della società civile***. Il meccanismo unionale dovrebbe sostituire il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[18].

[18] Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj).

Or. en

Emendamento 429
Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Elena Nevado del Campo, Dolors Montserrat, Oliver Schenk, Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Laddove l'assistenza nell'ambito del meccanismo unionale concorra a una risposta umanitaria da parte dell'Unione, in particolare in situazioni emergenziali complesse, le azioni finanziate a norma del	(49) Laddove l'assistenza nell'ambito del meccanismo unionale concorra a una risposta umanitaria da parte dell'Unione, in particolare in situazioni emergenziali complesse, le azioni finanziate a norma del

presente regolamento dovrebbero rispettare i principi umanitari e i principi che regolano il ricorso alla protezione civile e l'impiego delle risorse militari illustrati dal consenso europeo sull'aiuto umanitario. Tali azioni dovrebbero tenere conto anche delle altre risposte umanitarie di emergenza finanziate dall'Unione, garantendo l'allineamento con gli orientamenti e gli obiettivi stabiliti. Il meccanismo unionale dovrebbe sostituire il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[18].	presente regolamento dovrebbero rispettare i principi umanitari ***codificati dal diritto internazionale umanitario (DIU), ratificato da tutti i 27 Stati membri dell'UE,*** e i principi che regolano il ricorso alla protezione civile e l'impiego delle risorse militari illustrati dal consenso europeo sull'aiuto umanitario. Tali azioni dovrebbero tenere conto anche delle altre risposte umanitarie di emergenza finanziate dall'Unione, garantendo l'allineamento con gli orientamenti e gli obiettivi stabiliti. Il meccanismo unionale dovrebbe sostituire il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[18].
[18] Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj).	[18] Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj).

Or. en